

RESOCONTO STENOGRAFICO

195.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	20663, 20700	20740, 20741, 20742, 20743, 20744, 20745, 20746, 20747, 20748, 20749, 20750, 20751, 20752, 20753, 20754, 20755	
Disegni di legge:			
(Annunzio)	20663	ALBORGHETTI GUIDO (<i>PCI</i>)	20728, 20732, 20734, 20741, 20742
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	20700	ANDREIS SERGIO (<i>Verde</i>)	20667, 20670, 20679
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	20702	ANGELINI PIERO (<i>DC</i>)	20731, 20733, 20738, 20739
Disegno di legge (Seguito della discussione):		BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>)	20744, 20747, 20749, 20750
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, re- cante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali (3137).		BOATO MICHELE (<i>Verde</i>)	20734, 20737, 20740, 20745, 20752, 20753, 20754
PRESIDENTE	20664, 20665, 20667, 20670, 20675, 20681, 20703, 20705, 20718, 20719, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737, 20738, 20739,	BOTTA GIUSEPPE (<i>DC</i>), <i>Presidente della</i> <i>VIII Commissione</i>	20703
		BRUNI GIOVANNI (<i>PRI</i>)	20732, 20736
		CASTAGNETTI GUGLIELMO (<i>PRI</i>)	20744, 20745
		CEDERNA ANTONIO (<i>Sin. Ind.</i>)	20738

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

PAG.	PAG.		
CIMA LAURA (<i>Verde</i>)	20667	PRESIDENTE	20690
COLONI SERGIO (<i>DC</i>)	20705, 20736	BROCCA BENIAMINO, <i>Sottosegretario di</i>	
CRISTOFORI NINO (<i>DC</i>), <i>Presidente della</i>		<i>Stato per la pubblica istruzione</i> . .	20690
<i>V Commissione</i>	20746	RIGGIO VITO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i>	20690
DE CAROLIS STELIO (<i>PRI</i>) 20664, 20665, 20733,	20746	Disegno di legge di conversione (De-	
DE LORENZO FRANCESCO (<i>PLI</i>) . 20735, 20740		<i>liberazione ai sensi dell'articolo -</i>	
GALLI GIANCARLO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> 20675, 20681,		<i>96-bis, terzo comma, del regola-</i>	
20728, 20729, 20731, 20732, 20733, 20735,		<i>mento):</i>	
20745, 20749, 20753, 20754		S. 1306. — Conversione in legge, con	
GITTI TARCISIO, <i>Sottosegretario di Stato</i>		<i>modificazioni, del decreto-legge 5</i>	
<i>per il tesoro</i>	20748	<i>sposizioni urgenti in materia di edi-</i>	
GOTTARDO SETTIMO (<i>DC</i>)	20737, 20743	<i>lizia scolastica (approvato dal Se-</i>	
LODIGIANI ORESTE (<i>PSI</i>)	20737	<i>nato)</i> (3251).	
MARTINO GUIDO (<i>PRI</i>)	20747	PRESIDENTE	20695
ORSINI GIANFRANCO (<i>DC</i>)	20731, 20732	BROCCA BENIAMINO, <i>Sottosegretario di</i>	
PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>) 20733, 20739,	20741	<i>Stato per la pubblica istruzione</i> . .	20695
PIRO FRANCO (<i>PSI</i>)	20733, 20749, 20752	MAZZUCONI DANIELA (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> . .	20695
RONCHI EDOARDO (<i>DP</i>) 20718, 20737, 20740,		Proposte di legge:	
20741, 20742, 20747, 20754, 20755		(Annunzio)	20663
RUFFOLO GIORGIO, <i>Ministro dell'ambiente</i>		(Assegnazione a Commissione in sede	
20665, 20676, 20680, 20730, 20731, 20732,		<i>legislativa ai sensi dell'articolo 77</i>	
20735, 20745		<i>del regolamento)</i>	20702
RUSSO FRANCO (<i>DP</i>)	20743	(Assegnazione a Commissione in sede	
TAMINO GIANNI (<i>DP</i>)	20736, 20742	<i>referente)</i>	20700
TESTA ENRICO (<i>PCI</i>)	20733, 20739, 20747	(Proposta di assegnazione a Commis-	
VESCE EMILIO (<i>FE</i>)	20740	<i>sione in sede legislativa)</i>	20702
Disegno di legge di conversione (Delibe-		(Trasferimento dalla sede referente	
<i>razione ai sensi dell'articolo 96-bis,</i>		<i>alla sede legislativa ai sensi dell'ar-</i>	
<i>terzo comma, del regolamento):</i>		<i>ticolo 77 del regolamento)</i>	20702
Conversione in legge del decreto-		Proposta di legge costituzionale:	
<i>legge 6 ottobre 1988, n. 427, recante</i>		(Assegnazione a Commissione in sede	
<i>disposizioni urgenti in materia di</i>		<i>referente)</i>	20700
<i>politica energetica (3228).</i>		Calendario dei lavori dell'Assemblea	
PRESIDENTE	20681, 20682, 20684, 20685	per il periodo 26-28 ottobre 1988	20700
AGLIETTA MARIA ADELAIDE (<i>FE</i>) . 20682, 20685		Commissione parlamentare d'in-	
DE CAROLIS STELIO (<i>PRI</i>), <i>Relatore</i> . . 20681,		<i>chiesta sulla condizione giova-</i>	
20682		<i>nile:</i>	
RAVAGLIA GIANNI, <i>Sottosegretario di</i>		(Rinvio della seduta)	20663
<i>Stato per l'industria, il commercio e</i>		Ministro del bilancio e della program-	
<i>l'artigianato</i>	20682	<i>mazione economica:</i>	
TAMINO GIANNI (<i>DP</i>)	20682, 20684	(Trasmissione di documentazione) . 20663	
Disegno di legge di conversione (De-		Per una inversione dell'ordine del	
<i>liberazione ai sensi dell'articolo</i>		giorno:	
<i>96-bis, terzo comma, del regola-</i>		PRESIDENTE	20703, 20704
<i>mento):</i>			
S. 1302. — Conversione in legge del			
<i>decreto-legge 30 agosto 1988, n.</i>			
<i>382, recante contributi alle univer-</i>			
<i>sità non statali per l'anno finan-</i>			
<i>ziario 1988 (approvato dal Senato)</i>			
<i>(3243).</i>			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

	PAG.		PAG.
ALBORGHETTI GUIDO (PCI)	20703	Votazione nominale di un disegno di legge	20756
TEODORI MASSIMO (FE)	20703, 20704		
ZANIBONI ANTONINO (DC)	20704	Ordine del giorno della seduta di domani	20756
Votazioni nominali	20686, 20690, 20695		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

La seduta comincia alle 10,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 14 ottobre 1988.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Fracanzani e Santarelli sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 19 ottobre 1988 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FIORI: «Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, a favore della Casa salesiana S. Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma» (3269);

FIORI: «Autorizzazione all'Istituto postelegrafonici ad alienare il patrimonio immobiliare» (3270).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 19 ottobre 1988 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari» (3271).

Sarà stampato e distribuito.

Rinvio della seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile.

PRESIDENTE. La seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, già convocata per giovedì 20 ottobre 1988, ore 12, è rinviata a data da destinarsi, che sarà fissata al termine della seduta delle due Camere.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 17 ottobre 1988 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 14 giugno e 3 agosto 1988, riguardanti, rispettivamente, l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine delle concessioni del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Questa documentazione — d'intesa con il Presidente del Senato — sarà trasmessa alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali (3137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Ricordo che nella seduta di ieri è cominciata la discussione sulle linee generali.

È iscritto a parlare l'onorevole De Carolis. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevole ministro, mentre tutta la stampa nazionale ha dato stamane risalto al contributo per riciclaggio a carico dei produttori di plastica, quasi una doppia tassa sui sacchetti, come del resto è stato evidenziato, abbiamo appreso (nonostante il discredito, gettato anche in quest'aula, da alcune componenti politiche sull'industria italiana) che l'Italia è tra i più apprezzati produttori di macchine per lo smaltimento dei rifiuti plastici: eppure, non avendo risolto al nostro interno il pro-

blema, continuiamo a pagare in termini ambientali, ma soprattutto di costi energetici, un caro prezzo per tale carenza.

Sembra però che una iniziativa per avviare a soluzione il problema (il ministro sicuramente ne è a conoscenza) sarà approntato nei prossimi mesi in provincia di Venezia, dove sarà costruito il primo impianto a ciclo completo per lo smaltimento dei rifiuti. A realizzarlo sarà Centro plastica, una società (aderente all'associazione industriali di Venezia) nella quale sono confluite le esperienze di diversi operatori.

La nuova iniziativa avrà dimensioni modeste, con un investimento di un miliardo e 500 milioni, e sarà in grado di rispondere alle necessità di smaltimento di tutto il Veneto per quanto riguarda le plastiche dure (taniche, tubi, lastre e, soprattutto, contenitori).

Uno dei responsabili del progetto ha dichiarato: «In realtà, la nostra tecnologia potrebbe essere applicata a tutte le altre plastiche ma per il momento preferiamo partire dal settore che ci sembra più interessante. Le plastiche saranno prima ridotte in grandi pezzi, poi decontaminate con una serie di passaggi in vasche d'acqua, infine ulteriormente triturate e passate in una macchina che, con un processo di estrusione a freddo, trasformerà il tutto in granuli di resina termoplastica (praticamente, in materia prima necessaria a realizzare altra plastica). Il tutto consentirà un notevole risparmio in termini energetici, permetterà una sorta di riciclaggio di quei rifiuti che oggi non si sapeva come smaltire, in assoluta sicurezza ambientale perché non sono previsti processi di incedimento e perché anche le acque di trattamento saranno interamente a circuito chiuso, con un processo autonomo di depurazione».

L'impianto veneziano, che dovrebbe essere attivato nella seconda metà del 1989, sarà in grado di lavorare 230 quintali di plastica al giorno, sulla base di un censimento delle esigenze della regione veneta.

Signor Presidente, vorrei che fosse sentito al ministro Ruffolo di ascoltarmi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

PRESIDENTE. Onorevole Botta, consenta al ministro di ascoltare l'intervento!

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Il presidente della Commissione ambiente mi stava dando una comunicazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, comprenda anche le esigenze degli oratori!

STELIO DE CAROLIS. Con il nostro intervento tentiamo di sanare i guasti che si sono determinati in seno alla Commissione ambiente!

MASSIMO SERAFINI. Allora è dura!

STELIO DE CAROLIS. Alla luce di iniziative del genere di quelle richiamate, note al Governo ed in particolare ai ministri dell'industria e dell'ambiente, era stato emanato il decreto-legge in discussione, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Si trattava di un provvedimento integrativo della legge n. 441 del 1987, che aveva come nucleo fondamentale la disciplina dello smaltimento dei rifiuti industriali, e in particolare di quelli tossici e nocivi.

Ad avviso del ministro dell'ambiente questa normativa si sarebbe fondata sul principio che gli industriali che producono rifiuti devono provvedere alla creazione di sistemi in grado di facilitarne lo smaltimento. Un principio, questo, sul quale non ho alcuna obiezione da muovere. Per le grosse imprese la normativa prevedeva una agevolazione ai fini delle necessarie modificazioni del ciclo produttivo (in modo da inglobare la fase di smaltimento dei sottoprodotti), nonché più drastiche sanzioni da comminare ai trasgressori. Le piccole aziende (la cui gamma, come è noto, è assai ampia e variegata) in base al decreto in esame dovrebbero invece servirsi di impianti di smaltimento consorziati con aziende municipalizzate. Le spese del finanziamento dovranno essere, in sostanza, a completo carico

dell'economia privata, perché la filosofia del decreto-legge in discussione è quella di far produrre meno rifiuti e al contempo di non farne pagare lo smaltimento ai cittadini.

Le spedizioni transfrontaliere dovrebbero avvenire inoltre, secondo tale normativa, soltanto verso i paesi OCSE e non verso quelli del terzo mondo. Per il resto, il provvedimento si limitava a rifinanziare l'attività di impianti nuovi e da completare, nonché quella relativa ai piani di bonifica regionale, per una somma complessiva di 2.500 miliardi.

Occorreva definire — e questo era il punto più importante del decreto — una politica ambientale che utilizzasse nuove tecnologie anche attraverso incentivi di politica fiscale.

La posizione del ministro dell'industria, più volte citata a tale riguardo (ho partecipato ieri, in sostituzione di un collega, ai lavori della Commissione attività produttive, commercio e turismo), cercava di tutelare la libertà dell'imprenditore, di eliminare i rifiuti ricorrendo liberamente al mercato, escludendo obblighi consortili ed evitando la creazione di carrozzoni municipalizzati. Molto spesso, del resto, i residui di lavorazione possono essere rivenduti o destinati ad imprese specializzate.

Il relatore Galli, al quale va il nostro ringraziamento — mi spiace che non sia presente — per l'attenzione con la quale segue tutti i problemi ambientali, ha detto che quello al nostro esame è un testo completamente nuovo. Non sempre però, contenendo esso moltissime novità, si può affermare che queste rappresentino indici di progresso. Se conveniamo sull'obiettivo di ridurre la quantità e la qualità — e quindi la pericolosità — dei rifiuti tossici e nocivi attraverso l'inserimento di un insieme di norme che prevedevano il finanziamento alle aziende sollecitate ad introdurre tecnologie compatibili con l'ambiente; se conveniamo inoltre sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e sulla costituzione di tre consorzi nazionali per il vetro, la plastica ed i metalli, per il resto abbiamo l'impressione che il testo licenziato dalla Commissione ambiente abbia

soprattutto tenuto conto di molte mode ambientaliste, senza considerare affatto le tantissime esigenze di sviluppo della nostra imprenditoria privata.

Abbiamo creato quello che temevamo si creasse: le unità sanitarie locali anche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Abbiamo anche ragione di ritenere che alcune componenti politiche, presenti in Parlamento, abbiano preso di mira la nostra industria proprio quando molte sono le prospettive di rilancio, tant'è che tutti gli emendamenti presentati in Commissione tendono a penalizzarla, senza minimamente preoccuparsi di distinguere — con ciò ponendoli sullo stesso piano — fra la grande massa degli industriali che già operano tenendo conto delle esigenze ambientali e coloro che non hanno ancora introdotto innovazioni tecnologiche in tal senso. Del resto, signor Presidente, onorevoli colleghi, chi vi parla non è stato certamente tenero con gli industriali produttori di fosforo per i detersivi.

Nel momento in cui svolgiamo queste considerazioni, chiediamo un minimo di attenzione perché il decreto, così come modificato dalla Commissione ambiente, rappresenta per noi un elemento di pericolosità estrema per i rapporti che devono intercorrere fra classe politica e classe imprenditoriale. Basterebbe citare, signor ministro, il titolo ed il contenuto dell'articolo 1, con il quale si è voluto introdurre la nuova categoria dei rifiuti industriali, non prevista dalla normativa vigente. Non esiste, infatti, alcuna norma che li contempli. Vorrei ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 classifica i rifiuti in urbani e speciali. Questi ultimi sono considerati tossici e nocivi quando sono contaminati dalle sostanze indicate nella delibera attuativa del decreto stesso. Abbiamo proposto più volte — inascoltati — di sostituire l'espressione «rifiuti industriali» con l'altra «rifiuti speciali».

Per quel che riguarda le disposizioni inerenti la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei contenitori, il decreto impone la costituzione di uno o più consorzi obbligatori a carattere regionale o interregionale,

per assicurare lo smaltimento ed il riciclaggio dei contenitori di plastica per liquidi e dei sacchetti di plastica per l'asporto di merci. L'inserimento in un decreto-legge di questo delicato argomento ci sembra un fatto negativo, poiché tale strumento non consente un dibattito parlamentare approfondito sul tema. La norma sull'obbligatorietà dei consorzi è del tutto estranea alla direttiva comunitaria n. 85/336 sugli imballaggi, che prevede esclusivamente soluzioni di tipo volontaristico e regola soltanto i contenitori per i liquidi alimentari. Nel campo del riciclaggio dei contenitori si è ancora all'inizio, ne siamo tutti a conoscenza; si stanno, infatti, sviluppando ricerche ed applicando tecnologie al tempo stesso non inquinanti ed economicamente produttive. Queste iniziative devono essere lasciate alla libera attività imprenditoriale e non essere imposte.

Le imprese saranno così chiamate a rispondere degli oneri di funzionamento dei consorzi obbligatori, i cui costi, incerti nell'ammontare, influiranno negativamente sui prezzi dei prodotti. Va detto, inoltre, che il confronto con i mercati esteri è continuo; qualsiasi sviluppo nel settore dell'imballaggio non potrà prescindere dagli *standards* comunemente adottati nell'ambito della Comunità europea e nel mercato extraeuropeo.

La direttiva lo evidenzia nei *consideranda*, affermando che le misure adottate dagli Stati membri in applicazione della direttiva stessa devono essere conformi alle disposizioni del trattato e in particolare a quelle riguardanti la libera circolazione delle merci, anche in vista del tanto citato e ormai faticoso 1992. Infatti, una normativa diversa dalla direttiva comunitaria costituirebbe una barriera ad una politica di libero scambio, che invece noi vogliamo difendere.

Avevamo segnalato la necessità che il provvedimento facesse riferimento semplicemente ai contenitori per liquidi alimentari (le uniche esperienze esistenti riguardano proprio questo tipo di liquidi). Le esperienze estere sono basate su accordi volontari tra imprese e pubblica am-

ministrazione e non su disposizioni vincolanti. Avevamo allora proposto di modificare l'impostazione della norma nel senso di prevedere, signor ministro, consorzi volontari e non obbligatori. Forme obbligatorie potrebbero essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui i consorzi volontari non fossero costituiti entro un ristretto periodo di tempo. La formazione dei consorzi sarebbe stata quindi garantita: se infatti entro sei mesi non fossero stati istituiti consorzi volontari si sarebbe potuta imporre la costituzione di consorzi obbligatori.

Si è inoltre voluta imporre — questa è la novità di cui tanto parla la stampa — una imposta di fabbricazione di 100 lire su ogni sacchetto di plastica, che si ripercuoterà negativamente sui consumatori. Così al contributo di riciclaggio nella misura del 10 per cento e all'onere derivante dall'importazione della plastica utilizzata per i contenitori si è aggiunta un'imposta di fabbricazione di 100 lire sul singolo sacchetto di plastica non biodegradabile.

Se fino a qualche giorno fa potevamo essere anche d'accordo sulle due soluzioni che sembravano alternative, oggi non lo siamo più perché esse vengono cumulate, con l'effetto di una doppia penalizzazione per i produttori e per i consumatori.

Quello al nostro esame, signor ministro, è un testo completamente nuovo, che però non ci trova consenzienti, almeno se non saranno ripristinate quelle norme del decreto originario cui i nostri pochi emendamenti (tre in tutto) si riferiscono.

Non va inoltre dimenticato, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, che il decreto era stato approvato dal Governo nella sua collegialità. Di recente è stata infatti approvata la riforma della Presidenza del Consiglio che prevede che, in caso di pareri difformi tra due ministri, il Presidente del Consiglio possa intervenire per indicare quale debba essere il testo del decreto-legge.

Riteniamo quindi che spetti alla maggioranza ripristinare i contenuti originari del decreto-legge; le minoranze infatti hanno condotto le loro battaglie (ne condivido alcune, altre no), comportandosi da forze

di opposizione. Spetterà alla maggioranza, come dicevo, ripristinare il testo del decreto-legge originariamente approvato dal Consiglio dei ministri: in caso contrario, ovviamente, ogni forza politica si riterrà libera di esprimere il suo voto coerentemente con i propri intendimenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scalia. Ne ha facoltà.

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, poiché l'onorevole Scalia è impegnato in Commissione, avevamo chiesto che il suo intervento venisse posticipato e che ora potesse parlare l'onorevole Cima.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Andreis.

È iscritta a parlare l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Presidente, colleghi, ministro, è opportuno cercare di valutare seriamente e fino in fondo se il decreto-legge in esame sia veramente innovativo o rappresenti piuttosto una sistemazione e una armonizzazione delle disposizioni già dettate da precedenti provvedimenti. Si deve capire quali parti del decreto siano innovative e quali di sistemazione.

Il provvedimento in esame crea o può creare — come si è potuto intuire dal tenore dell'intervento del collega che mi ha preceduto — grandi resistenze nel mondo imprenditoriale.

Personalmente esprimo su di esso una valutazione complessa, ritenendo che il provvedimento riproponga per l'ennesima volta principi e disposizioni già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e nella legge n. 441 del 1987, e mai attuati. Basti pensare, ad esempio all'albo delle ditte di smaltimento e al regolamento per le spedizioni transfrontaliere (rispetto a queste ultime il ministro non ha mantenuto, né allora né adesso, l'impegno a suo tempo assunto: entro il 26 settembre, infatti, avrebbe dovuto emanare la disciplina in materia).

Dobbiamo purtroppo registrare, quando esaminiamo una nuova normativa

in merito a questi temi, come non si faccia altro che spostare nel tempo impegni già assunti e non mantenuti.

Mi preme rifarmi agli avvenimenti verificatisi, perché non si può far finta che niente sia accaduto. La mia esperienza parlamentare è breve (sono qui da un anno e qualche mese), ma ricordo che una delle prime battaglie in cui ci simo impegnati è stata quella sulla legge n. 441. Rammento chiaramente che, in tale occasione, il ministro diede parere negativo sull'emendamento concernente le spedizioni transfrontaliere (poi respinto per una manciata di voti), per cui si ebbe una accelerazione del traffico di rifiuti verso il terzo mondo ed i paesi dell'Est, fenomeno che la collettività sta pagando a caro prezzo.

In proposito ho molto apprezzato le recenti dichiarazioni ed iniziative del ministro, ma mi sembra che la levata di scudi delle aziende produttrici e di quelle esportatrici consenta di riporre scarsa speranza nella possibilità che il pagamento delle forti somme necessarie non avvenga con il denaro pubblico, cioè gravando ancora una volta sui cittadini. Gli unici che continuano a non sopportare alcun costo sono da una parte le imprese produttrici di rifiuti altamente tossici e nocivi — dissenso quindi profondamente dall'intervento del collega che mi ha preceduto — e dall'altra gli avventurieri, che saranno sempre più numerosi in assenza di seri controlli, perché il *business* dello smaltimento dei rifiuti sarà sempre più consistente, per l'aumento dei prezzi derivante dalla restrizione degli spazi di esportazione. E costoro giocano su questa situazione per lucrare miliardi.

Al riguardo non abbiamo bisogno di ricordare fatti noti o nomi famosi, è sufficiente quello della *Jelly Wax*. Per altro, queste fabbriche continuano tranquillamente ad operare; non mi risulta infatti che sia stato posto loro alcun ostacolo dopo tutto quello che è avvenuto.

Sono molto contenta che sia passata l'imposta sui sacchetti di plastica e spero che non succeda qualcosa nel Comitato dei nove che ci metta di fronte ad una situazione diversa. Ci troviamo a discutere in

condizioni incredibili, per cui non si sa mai quale sia la sorte della materia sulla quale si sta svolgendo il dibattito. Questo decreto è già stato formulato in almeno sei versioni; personalmente ho studiato questa notte l'ultima versione e non ho potuto presentare emendamenti, perché non ho avuto modo di verificare se gli stessi fossero già stati proposti da altri colleghi. Per queste ragioni noi non sappiamo cosa succederà, non sappiamo cioè se il Comitato dei nove proporrà all'Assemblea un testo simile all'ultima versione o se esso verrà completamente rivoluzionato. Sono queste, ripeto, le condizioni in cui discutiamo su una materia delicatissima. Sono molto contenta — ripeto — che sia passata in Commissione la proposta di introdurre un'imposta sulle buste di plastica, come viene sbandierato oggi su tutti i giornali, ma non vorrei che questa misura si risolvesse in uno specchietto per le allodole.

In realtà, la grande questione che è in gioco con questo decreto (e penso che tutti ne siano coscienti) è quella concernente i rifiuti altamente tossici e nocivi, dei quali è pieno il sottosuolo d'Italia. Si spera che con questo decreto tali rifiuti cominciano ad affiorare e non vengano più portati in giro per tutto il mondo, per essere poi magari rispediti indietro, con un costo tre o quattro volte maggiore.

Dovremo verificare perciò se con il decreto in esame si raggiungerà l'obiettivo di far venire alla luce questi veleni. Come ho detto fin dall'inizio, ho paura che questo diventi un ennesimo decreto che poi non troverà attuazione. Non si capisce per quali ragioni ciò avvenga, se cioè le norme non vengono attuate perché il Ministero dell'ambiente è privo di una struttura adeguata (come il ministro ha più volte denunciato) oppure perché gli enti locali fanno resistenza o perché quanti dovrebbero svolgere una funzione di controllo di fatto non la svolgono. Bisognerebbe capire per quali motivi ciò avvenga, indipendentemente dal problema dell'incapacità e dell'inefficienza dello Stato italiano in tutte le sue articolazioni. Viene anche il dubbio che le pressioni dei produttori siano tali da impedire che si facciano i

dovuti controlli oppure da permettere che vengano fatti solo quando non sono significativi. Ho paura che ci troveremo ancora una volta di fronte ad una caratteristica tipica dello Stato italiano: quella di avere belle leggi che però non vengono applicate, in particolare in materia ambientale.

Apprezziamo, quindi, l'operato del ministro, che si è rivelato innovativo dal punto di vista della capacità di programmazione e della presentazione di norme in materia; ma non lo apprezziamo in alcun modo dal punto di vista operativo, come ho già avuto modo di dire più volte. Questo è il punto su cui ci si scontra.

Vorrei che il ministro spiegasse quali possibilità abbia il Parlamento di discutere con lui in merito alle capacità operative del ministero cui è preposto. Il ministro, infatti, è sovraccarico di impegni ed è difficilissimo incontrarlo; inoltre egli non risponde alle interrogazioni che vengono presentate. Mi permetterei quindi di suggerire che in una prossima seduta il *question time* sia dedicato all'argomento; diversamente non si riuscirebbe a capire quali siano i canali di comunicazione con il ministero.

Vorrei poi soffermarmi sulla questione degli articoli, firmati dal ministro e comparsi su alcuni giornali, nei quali egli ci chiama tutti ad un'assunzione di responsabilità. Voglio che vengano salvaguardate le persone che non vogliono essere colpite dai veleni prodotti dalle industrie (specie se ubicate nei pressi delle loro abitazioni) e che non condividono questo modo di produrre.

Altro discorso riguarda la responsabilità degli amministratori locali, i quali, per cavalcare la tigre, sostengono di volersi opporre in modo radicale all'inquinamento.

Vorrei ricordare al ministro che gli italiani non sono speciali quando rifiutano di avere sostanze tossiche e nocive vicino alle proprie case. Di recente mi sono recata negli Stati Uniti dove ho constatato che da decenni non si riesce più a localizzare impianti di smaltimento di rifiuti altamente tossici. Il problema è quindi generalizzato

in tutto il mondo industriale. Forse è giunta l'ora, come abbiamo più volte detto, di agire per ridurre drasticamente (a livello internazionale si disse che la percentuale alla quale tendere doveva essere del 30 per cento) la produzione dei rifiuti tossici e nocivi, in modo da garantire la sopravvivenza in questo pianeta. O si agisce in questa direzione, oppure dobbiamo accettare le proteste della gente!

Non vorrei che il provvedimento al nostro esame risultasse un alibi per imporre alla gente, senza le dovute cautele, impianti di smaltimento di rifiuti nocivi. Questo mi preoccupa un po', così come mi preoccupa quanto si afferma in merito alla valutazione di impatto ambientale. Il ministro, in proposito, da una parte formula delle proposte e dall'altra le valuta. Ritengo pertanto che il problema al nostro esame non sia affatto secondario.

Un indicatore di tutto ciò sta nel fatto che ancora non si comprende che l'unica fonte di finanziamento per reperire nuove tecnologie è da ricercarsi nella legge n. 308 del 1982, la quale dovrebbe ridurre lo spreco di energie al fine di consentire un maggior risparmio energetico.

Mi domando inoltre per quale motivo non si voglia modificare la legge n. 46, come è stato da più parti richiesto. Capisco che il ministro Battaglia incontri delle difficoltà sul suo cammino, però occorre essere coerenti con se stessi. Egli non può dire che l'ambiente viene prima del profitto e poi opporsi a qualsiasi tentativo di indirizzare dei fondi alla grande assistita dello Stato italiano, cioè all'impresa perché li utilizzi per produrre meno rifiuti tossici e nocivi. Si potrebbero al riguardo prendere in considerazione anche le leggi nn. 462, 193, 198 e 675, che concedono alle aziende finanziamenti per la riconversione, la ristrutturazione e l'innovazione tecnologica. Ciò che doveva essere fatto per rendere le aziende competitive sul mercato è stato già realizzato, ora occorre che queste ultime siano compatibili con l'ambiente. Se non utilizzeremo le risorse messe a disposizione dalle leggi citate, non riusciremo mai a risolvere il problema.

Signor ministro, il tentativo da lei posto

in essere di coinvolgere i suoi colleghi di Governo, spesso ha dato risultati drammatici, come quelli conseguiti per l'ACNA. Il problema dei rifiuti tossici prodotti da questa industria non sarà infatti risolto né nel breve né nel medio periodo. Nutro dei fondati dubbi che l'inceneritore rappresenterà una soluzione del problema; più probabilmente l'ACNA rischia di trasformarsi da ditta priva di grandi possibilità di espansione a causa della mancanza di materie prime, in un luogo ove smaltire rifiuti tossici e nocivi provenienti da ogni luogo.

Sarebbe vergognoso se il ministro avallasse questa ipotesi!

Sempre a proposito di operatività, che cosa ne facciamo — per esempio — dei due terzi di prodotti dell'ACNA che nessuno sa trattare? Semplicissimo: poiché la commissione Loprieno ha denunciato che esiste un cappannone contenente migliaia di fusti pericolosissimi (che, se si incendiassero, renderebbero necessaria l'evacuazione del Piemonte o della Liguria, a seconda di dove spira il vento), non si fa altro che chiedere alla regione Liguria un aumento dello stoccaggio delle sostanze nocive, e questa naturalmente lo concede. In tal modo siamo a posto ed abbiamo risolto il problema dei rifiuti altamente tossici e nocivi, quindi pericolosissimi, che non si sa come trattare.

In sostanza, basta aumentare la capacità di stoccaggio e dare le relative autorizzazioni, come è stato fatto. Non ho sentito il ministro dell'ambiente intervenire su questa faccenda, neanche con una dichiarazione ai giornali. Sarebbe stato invece utile pronunciarsi, oltre a colpevolizzare i cittadini e denunciare — a volte — quello che fa l'industria in questione.

Temo che il tempo a disposizione per il mio intervento sia quasi scaduto. Presidente: purtroppo non riesco a regolarmi. Ribadisco comunque che i nodi ancora da chiarire sono relativi alla capacità di controllo di tutte le articolazioni dello Stato (Ministero dell'ambiente, comuni, province, regioni), che è indispensabile se si vuole cambiare qualcosa, nonché all'operatività effettiva di tali articolazioni. se

non vogliamo ritrovarci a varare un altro provvedimento che non fa che prendere di nuovo in considerazione tutti gli aspetti rimasti inadempiti.

Il terzo problema è rappresentato dalla necessità di invertire la tendenza del Governo di attribuire soldi «a pioggia» alle imprese senza alcuna contropartita reale (57 mila miliardi nel 1983, come denuncia Formica).

Per quanto riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali, signor ministro, lei mi aveva, per così dire, scavalcato, ampliando il principio in base al quale alle industrie che inquinano — e ce ne sono tante — è revocata la concessione della fiscalizzazione degli oneri sociali stessi. A quali ditte ciò è stato prospettato? Tale principio è prima da attuare e poi da ampliare nella sua applicazione, andando nella direzione di una politica basata su incentivi e disincentivi.

In questo quadro non capisco perché dobbiamo preoccuparci soltanto di un contributo per il riciclaggio e, per certi versi, di chiedere alle industrie produttrici dei contenitori di plastica la doppia tassazione cui ho accennato poc'anzi, quando tutte le altre imprese, quelle che producono veleni a causa dei quali si muore e si distruggere l'ambiente del nostro paese, non sono fatte oggetto di alcuna tassazione. Per carità, continuiamo ad incentivarle e a non scoraggiarle nella loro attività!

Mi sembra questo il problema reale. Non trastulliamoci, signor ministro: l'ACNA si trasformerà nel senso che ho indicato, mentre gli altri impianti continueranno la loro produzione! Visto che vi saranno anche le piattaforme di smaltimento pubblico e che l'indicazione da lei prevista per le tariffe è sparita dall'ultima stesura del provvedimento, andrà a finire che si adatteranno i prezzi politici per smaltire i rifiuti e così le imprese pagheranno anche meno di oggi (*Applausi dei deputati del gruppo verde!*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Andreis. Ne ha facoltà.

SERGIO ANDREIS. Onorevole Presi-

dente, colleghi, signor ministro, il professor Robert Jung, uno dei fondatori dell'ambientalismo europeo, ha scritto di recente che la novità di questi anni è rappresentata dal fatto che siamo entrati nell'età degli effetti irreversibili e che, se fino ad ora era possibile correggere gli errori conseguenti alle scelte di politica economica ed ambientale, ora non è più così.

Questa chiave interpretativa credo che obblighi tutti a meditare con grande cautela prima di prendere decisioni che possono sembrare anche drastiche. La salute secondo la nostra Carta costituzionale è uno dei beni e dei diritti fondamentali da tutelare nell'interesse della collettività.

Secondo oncologi famosi come i professori Maltoni e Veronesi, unanimemente riconosciuti come i maggiori esperti in questo campo, nell'anno 2000, quindi fra dodici anni, un italiano su due — ribadisco un italiano su due — sarà ammalato di tumore, che deriverà nel 70 o nell'80 per cento dei casi (secondo stime attendibili) dal degrado dell'ambiente.

Il problema della gestione di quello che viene chiamato rifiuto, in particolare quello tossico-nocivo, non può essere considerato disgiuntamente da questi dati riferiti all'impatto sanitario, che costituiscono previsioni comuni a tutti i paesi industrializzati, previsioni che non credo sia esagerato definire drammatiche. La cosmesi non serve più, non basta, non è sufficiente, perché da sola si smaschera come tale. Le parole non seguite da fatti sono fuorvianti.

Nel disegno di legge di conversione che stiamo discutendo ritroviamo cosmesi e un linguaggio che non potrà essere seguito da fatti.

Certo, dobbiamo prendere atto con soddisfazione che in particolare nell'articolo 1 del nuovo testo del decreto il linguaggio verde, ambientalista, è stato fatto proprio dalla Commissione ambiente. Si parla di catasto dei rifiuti, di borsa dei rifiuti, della necessità di diminuire a monte le quantità prodotte e le qualità più pericolose; si parla di riciclaggio e di materie prime secondarie. Un anno fa, quando la Camera

esaminò la legge n. 441, esprimemmo un voto contrario proprio perché non vennero accolti quegli stessi concetti che ora, dopo un anno, sono discussi dall'Assemblea.

Il che ancora una volta dimostra che avevamo ragione in materia ambientale. Nonostante gli ammonimenti e le proposte che avanzammo, formalizzate in emendamenti presentati un anno fa in quest'aula e respinti dalla maggioranza, ci ritroviamo a discutere del problema rifiuti dopo aver dovuto affrontare dodici mesi di emergenze continue. Adesso, dopo il rientro delle navi dalla Nigeria, dopo le sommosse di Manfredonia, dopo lo stato di sfascio in cui si trova la politica dei rifiuti nel nostro paese, ritorniamo — ritornate, dovrei dire — sull'argomento e ci date ragione: i problemi infatti concernono la riduzione a monte della produzione di rifiuti, il riciclaggio, il catasto, la borsa dei rifiuti.

Ma, ministro Ruffolo, quali garanzie abbiamo che tra un anno non dovremo affrontare nuovamente gli stessi problemi, con i catasti inattuati, con le borse dei rifiuti che restano lettera morta? Mi pare che il testo in esame non lasci molte speranze che tra un anno non si ridiscuta di altri fallimenti, con altre emergenze, con altri disordini pubblici, appunto di fronte alla non gestione e alla non controllabilità della materia ambientale.

Le parole non seguite dai fatti sono, ripeto, fuorvianti. Insieme alle navi dei veleni in queste settimane abbiamo avuto, come il prezzemolo, le interviste che il ministro dell'ambiente ha rilasciato quasi quotidianamente.

Io mi permetto di dire che forse il ministro dovrebbe concedere meno interviste ed impegnarsi maggiormente, adottando provvedimenti concreti!

Nella sua azione di Governo, ministro Ruffolo, mi sembra di percepire una sorta di allucinazione di onnipotenza verbale: la parola come supposta soluzione dei problemi, sia che si tratti di parole scritte (sui libri, sui saggi o su riviste come *Micro-mega*) sia che si tratti di interviste-fiume.

Vorrei avvertirla, signor ministro, che questa politica dello spettacolo non la sal-

verà dalle critiche di alcuni settori della maggioranza (forse addirittura di quelli che abitano e lavorano in via del Corso), che stanno cercando di far terra bruciata intorno alla sua gestione. Non è quindi il gruppo verde (perché non lo vuole e non ne ha la forza) che tenta di mettere in pericolo la gestione del suo dicastero. Sono altri ambienti.

Ebbene, signor ministro, le interviste sono benzina sul fuoco in questa situazione! Dunque, meno interviste e più fatti! La situazione, signor ministro, continua ad essere grave; la collega Cima poco fa ha ricordato la condizione dell'ACNA. I fatti indicano che la commissione di nomina ministeriale che ha lavorato per l'ACNA era coordinata da un uomo Montedison; si continua a considerare l'Enichem (tornerà poi sui dettagli relativi alla situazione di Manfredonia) come ente di beneficenza ambientale, mentre si tratta di un inquinatore di Stato!

Inoltre, signor ministro, vengono intaccati precisi capitoli di bilanci; i fondi previsti dalla legge n. 308 sono quelli che dovrebbero permettere l'erogazione delle agevolazioni alle imprese, ma vengono intaccati (evidenziando così una scorrettezza formale) nonostante siano previsti nei bilanci per il 1989 e per il 1990, addirittura prima cioè che queste voci siano state approvate dal Parlamento. Con il testo sottoposto al nostro esame è proprio questa l'operazione che si compie!

Al di là di questo aspetto, vi è altro problema: si distraggono risorse da un intervento di politica ambientale per destinarle ad un altro intervento della stessa natura, quasi esistente una contraddizione fra le due operazioni. Ma casi come questo, ministro Ruffolo, rappresentano la norma nella gestione del suo ministero! Lei sa dove sono stati presi i venti miliardi utilizzati per le spese di rientro delle navi che trasportavano i rifiuti tossici e nocivi? Il suo ministero ha preso tale somma dai fondi del programma annuale per il 1988 per gli interventi urgenti per la salvaguardia ambientale (già spendibili quest'anno poiché già approvati dal CIPE), destinati ai progetti di occupazione giova-

nile nel settore ambientale. Questo è grave, perché significa ripetere la linea seguita dal ministro della difesa in occasione della missione nel Golfo Persico, finanziata in un primo tempo (ma poi la decisione è rientrata grazie alle proteste) con i fondi degli obiettori di coscienza. Questi sono i fatti, ministro Ruffolo!

I punti deboli del provvedimento al nostro esame sono diversi, anche se — lo ribadisco con soddisfazione — constatiamo che finalmente il Parlamento ha fatto propri i principi che da anni il movimento ambientalista enuncia, principi che un anno fa il gruppo verde ha ribadito in occasione della discussione parlamentare sulla legge n. 441.

Ho già affrontato il problema della copertura finanziaria della legge n. 308. Rilevo ora che non esiste più l'obbligo di tenere presso il ministero — e questa è una precisa disposizione ministeriale, ministro Ruffolo — l'albo dei trasportatori e degli smaltitori.

Circa il programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento, si fa riferimento alle imprese con più di 100 addetti: ma le aziende con un numero inferiore di dipendenti come dovranno comportarsi? È vero che sono stati fatti passi in avanti, soprattutto laddove è previsto l'obbligo per chiunque produca rifiuti di comunicarlo alla regione o alla provincia delegata, però manca la garanzia che ciò diventi prassi politica.

Negli articoli 5 e 6 del testo al nostro esame si rilevano i criteri della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza: il che significa cancellare prescrizioni fondamentali per la salute e per l'ambiente. Questo è francamente inaccettabile!

Circa la valutazione di impatto ambientale mi permetto di richiamare la sua attenzione, ministro Ruffolo, perché questo aspetto (che l'articolo 8 definisce «valutazione di compatibilità ambientale») sta diventando una barzelletta. Siamo in ritardo di molti anni, e lei, ministro, ha più volte promesso in quest'aula e nelle numerose interviste rilasciate che ci sarebbe stata una legge. Non solo la legge non esiste, ma lo stesso decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri del 31 agosto 1988, n. 377, tanto sbandierato, non è praticabile perché il suo Ministero non ha ancora emanato il regolamento di esecuzione e non ha ancora costituito la commissione che dovrebbe operare. Inoltre, le norme transitorie (articoli 7 ed 8) che sono state aggiunte con un vero e proprio colpo di mano nel Consiglio dei ministri vanificano anche quel poco che lo stralcio conteneva.

Non si tratta quindi di valutazione di compatibilità ambientale, ministro Ruffolo, ma di valutazione di impatto ambientale: le parole sono pietre, come giustamente lei ricordava in una delle sue numerose interviste. Quando si parla di compatibilità ambientale, si esclude l'opzione zero, cioè la possibilità che gli impianti sottoposti alla procedura vengano realizzati se ritenuti inidonei.

L'articolo 8 ha quindi un contenuto estremamente grave. Un altro aspetto da prendere in considerazione è relativo alla figura del controllato-controllore, prevista dal testo al nostro esame. Noi avremmo preferito che al Ministero dell'ambiente venisse affidato lo studio di impatto ambientale, e che il bilancio di impatto ambientale fosse poi redatto con gli enti locali e le associazioni ambientaliste. Invece, i cittadini restano esclusi da qualsiasi decisione.

Un altro punto debole si riscontra nel sistema sanzionatorio. In questa sede posso solamente richiamarmi alle prese di posizione del pretore Amendola: un sistema sanzionatorio debole e limitato non scoraggia ciò che in teoria si vorrebbe scoraggiare, come prevede l'articolo 1 del provvedimento.

Ma c'è di più. Come affermava l'onorevole Cima, il rischio è di rimanere «nell'allucinazione del desiderio». Con quale personale, ministro Ruffolo, verrà gestita questa legge? Con quale *staff* tecnico e con quali strumentazioni verranno effettuati i controlli necessari, collega Piermatini e colleghi della Commissione ambiente? Molti dei principi qui enunciati erano stati già auspicati nella legge n. 915, però non sono stati attuati. Sappiamo già quale sarà la risposta delle amministrazioni locali ai

nuovi compiti loro affidati: diranno che non hanno personale, che non hanno strumentazioni!

Se è vero quello che il ministro Ruffolo sosteneva in una delle tante interviste, in particolare quella su *Il Sole-24 ore* di giovedì 13 ottobre, e cioè che gli obblighi erano già previsti, egli deve dirci in che modo, con questo testo, tali obblighi saranno imposti, visto che mancano il personale e la strumentazione. Devo ricordare in proposito — non mi stancherò di dirlo finché la situazione non si sbloccherà — che, con una delibera del CIPE del 20 dicembre 1984 (4 anni fa, ministro Ruffolo) il Governo aveva fissato *standard* minimi indispensabili per tutto il territorio nazionale. Oggi siamo ancora mediamente al di sotto del 50 per cento rispetto a tali *standard*, con punte massime in Lombardia, una delle regioni a massima produzione e con maggiori problemi di gestione dei rifiuti. Vi sono 3 mila 500 addetti in pianta organica a fronte di 9 milioni di abitanti, mentre, secondo gli *standard* che voi stessi avete fissato 4 anni fa e che non avete messo in pratica, il minimo indispensabile dovrebbe essere di 10 mila addetti.

Se è vero, come è vero, ministro Ruffolo, che all'interno del Governo vi è una responsabilità collegiale, anche lei è responsabile del fatto che la suddetta delibera del CIPE continua a rimanere lettera morta. Certo, la competenza in materia spetta al Ministero della sanità: noi allora la invitiamo formalmente, ministro Ruffolo, ad aprire una vertenza su questo punto con tale Ministero. È vergognoso che a 4 anni di distanza le vostre decisioni continuino a rimanere lettera morta! Anche le buone enunciazioni e i principi positivi che sono stati recepiti nel testo al nostro esame rischiano di rimanere lettera morta, in quanto per la situazione esistente non vi è possibilità di metterli in pratica.

Qual è allora la credibilità del testo che stiamo discutendo, che pure presenta gli aspetti positivi dei quali ho già parlato? Con quale personale e con quale strumentazione il Ministero dell'ambiente pensa di rispettare le prossime scadenze e i prossimi impegni? Voglio ricordare le due sca-

denze che sono state imposte al Ministero dell'ambiente, e la prego, ministro Ruffolo, di prenderne nota, perché il giorno successivo ci presenteremo al Ministero per chiedere che cosa sia stato fatto. Il 26 ottobre scade il termine ultimo entro il quale le imprese con più di 100 addetti (quelle previste dal decreto pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*) devono presentare al Ministero dell'ambiente i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti nell'ultimo anno di attività e alle quantità massime che prevedono di conferire, nei 5 anni successivi, ad impianti privati di smaltimento, italiani o esteri, esistenti o progettati.

Entro il 31 ottobre prossimo, inoltre, il Ministero dell'ambiente deve predisporre la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. Come è possibile rispettare tali scadenze, previste dalla legge n. 441, se non si potenzia il personale e la strumentazione degli enti preposti a tali compiti. Lo avete deciso anni fa! Qual è dunque la vostra credibilità?

Un documento molto interessante predisposto dalla lega per l'ambiente un paio di giorni fa, a conclusione del seminario nazionale sui rifiuti, contiene alcune proposte sulla trasparenza e sul controllo sociale della politica dei rifiuti. Mi permetto di citarlo brevemente: «L'accettabilità sociale degli impianti di smaltimento è bassa in Italia come nel resto del mondo. In questa insofferenza vi è la protesta contro localizzazioni infami, che derivano più da calcoli di opportunità politica che da scelte tecnicamente motivate. Vi è una sacrosanta preoccupazione verso impianti a rischio, spesso di tecnologia inaffidabile; ma vi è anche, oltre ad un po' di localismo, una diffidenza verso operazioni che avvengono troppo spesso senza trasparenza. Dal momento progettuale a quello decisionale, l'intero processo di pianificazione della gestione dei rifiuti deve invece essere trasparente e pubblico, consentendo un controllo sociale fin dalle prime fasi della pianificazione e della progettazione; anzi, il controllo sociale dovrebbe essere formalizzato, in forme agili e non burocratiche,

con una presenza diretta, a titolo di osservatore, delle associazioni dei cittadini, di comitati, di movimenti ambientalisti, in varie strutture, come l'albo nazionale degli smaltitori o i comitati tecnici regionali sullo smaltimento (che valutino, ad esempio, le richieste di autorizzazione allo smaltimento), o i comitati di gestione degli impianti». Senza simili misure è chiaro che quanto è successo a Manfredonia si ripeterà, ministro Ruffolo. Non vi è, dunque, nessun motivo per cui i cittadini di Manfredonia non avrebbero dovuto protestare.

Basta pensare a quanto è successo in questi giorni, cioè al sequestro di quattro navi cariche di rifiuti della produzione dell'Enichem di Manfredonia per stoccaggio abusivo, appunto, di rifiuti tossici e nocivi. Si ricorda che cosa avevamo sostenuto nei mesi che portarono all'«affondamento» in quest'aula del decreto che il suo ministero aveva preparato per liberalizzare gli scarichi a mare dell'Enichem? A sette mesi di distanza la magistratura è intervenuta (e poiché non si tratta di pretori verdi siamo al di sopra di ogni sospetto) bloccando quattro navi cariche di rifiuti tossici e nocivi. L'Enichem di Manfredonia, invece, aveva sempre sostenuto che si trattava di rifiuti non tossici e nocivi.

Signor ministro, ha letto le perizie della pretura di Monte Sant'Angelo sui terreni e sulle vasche usate dall'Enichem, che sarebbero dovute servire per la catalogazione e lo stoccaggio a Manfredonia dei rifiuti della *Deep Sea Carrier*? Le ho portate con me stamattina e voglio leggergliene alcun parti.

Da queste perizie emerge innanzitutto che non è vero (come lei ha dichiarato in una delle sue tante interviste, in questo caso a *La Gazzetta del Mezzogiorno*) che si tratta di una sola vasca: le vasche sono più di una e sono state sequestrate perché inadatte. Inoltre, non è vero, come lei ha sostenuto in un'intervista a *il manifesto*, che solo i terreni esterni all'impianto dell'Enichem sono inquinati: vi sono sei discariche abusive dentro i terreni dell'Enichem di Manfredonia (la prego, ministro, di verifi-

care questa informazione) e tra le sostanze contenute vi sono arsenico e cose del genere, con il conseguente inquinamento delle falde interne ed esterne allo stabilimento. Dalla stessa perizia emerge che gli scarichi esterni ai terreni dell'Enichem; sono stati fatti dall'Enichem stesso, a seguito di scarichi di autocisterne non autorizzati. L'esame dei campioni di acqua ha portato all'incriminazione dell'azienda; i reflui sono provenienti dalle attività industriali dell'Enichem; le condizioni delle vasche non sono compatibili con la situazione idrogeologica della zona; le falde individuate hanno subito inquinamento ad opera dei reflui derivanti dalla attività industriale degli impianti dell'Enichem; tale inquinamento è risultato particolarmente elevato in corrispondenza dell'area dove sono ubicate le vasche di raccolta in calcestruzzo degli scarichi delle diverse lavorazioni, le stesse vasche che dovrebbero essere utilizzate per le operazioni riguardanti la *Deep Sea Carrier*.

Cosa aspetta il Ministero dell'ambiente a costituirsi parte civile?

L'Enichem, come dicevo poc'anzi, non è un ente di beneficenza ambientale, è uno dei grandi inquinatori di Stato! La domanda di fondo che ci poniamo è come si potranno far rispettare i principi pur lodevoli enunciati nel testo al nostro esame. Chi farà i prelievi? Chi farà i controlli? Quali garanzie vi saranno che il *business* di migliaia di miliardi che si sta mettendo in moto non vada a incrementare le casse dei partiti, notoriamente molto legati agli enti di Stato? Come garantire che quei soldi non vadano agli inquinatori?

Mi pare vi sia poi un problema gravissimo di ristrutturazione del Ministero dell'ambiente, di potenziamento del personale, e non di lottizzazione.

Onorevole ministro, nelle molte interviste di questi giorni, lei ha rilanciato la proposta di «patto ambientale», ma su quali contenuti ed attraverso quale prassi politica? Non ci interessano gli schieramenti, ci interessano invece i contenuti che continuano a restare il nostro metodo di giudizio.

La contrapposizione tra l'ambien-

tismo riformista e la guerriglia, come lei l'ha definita, è una contrapposizione falsa. Se riformismo ambientalista significa licenza di inquinare, anche se in maniera riformista, anche se ad opera di un ente di Stato riformista, come l'Enichem esso non ci interessa.

Le associazioni ed il movimento ambientalista non sono guerriglieri dell'ambiente: i banditi dell'ambiente, quelli che lo hanno distrutto in questo paese, stanno da un'altra parte! Quelli sono i banditi dell'ambiente!

Presidente, chiudo il mio intervento che dicendo se è vero, come credo, che siamo entrati nell'area degli effetti irreversibili, queste considerazioni, indipendentemente dal voto che il nostro gruppo si accinge ad esprimere sul testo al nostro esame, non possono essere ignorate.

Apprezziamo i principi enunciati nell'articolo 1 del provvedimento, perché provengono da noi. Infatti un anno fa il relatore Galli si era stracciato le vesti respingendo i nostri emendamenti e le nostre richieste; ieri invece ha fatto marcia indietro: come dice il collega Martelli solo gli stupidi non cambiano opinione. Quindi ci fa piacere che il relatore ed altri abbiano cambiato opinione.

Tuttavia non possiamo fermarci ai principi, essi devono tradursi in prassi politica perché gli effetti sono irreversibili e quindi non avremo più la possibilità di correggere i nostri errori.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giancarlo Galli.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, dal momento che il comitato dei nove ha bisogno di svolgere ulteriore lavoro, rinuncia alla replica in modo che, dopo l'intervento del ministro, il Comitato possa, se del caso, nuovamente riunirsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'ambiente.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Come è stato ricordato anche da alcuni onorevoli colleghi in questo dibattito, già in occasione dell'approvazione della legge 29 ottobre 1987, n. 441 (che convertiva un decreto-legge reiterato per cinque volte) io stesso enunciai l'esigenza che tale legge, che tuttavia costituiva e costituisce un passo importante verso la soluzione faticosa e difficile del problema dei rifiuti nel nostro paese, dovesse essere integrata da altre norme.

L'urgenza di approvare un decreto-legge decaduto tante volte suggerì allora di non rimettere le mani su un provvedimento che, tuttavia, rappresenta una tappa importante nella politica ambientalista italiana.

Esso è importante perché ha permesso di affrontare in termini pratici il problema enunciato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915, è cioè, in particolare, l'esigenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Da questo punto di vista, credo che la legge n. 441 del 1987 consentirà in questo settore, allorquando tutti i finanziamenti di cui lo Stato ha assunto l'intero onere si saranno tradotti in investimenti, di portare la capacità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel nostro paese, da circa il 20 per cento attuale al 60 per cento, in linea con le situazioni di alcuni dei più importanti paesi della Comunità europea.

Indubbiamente, vi è ancora molto da fare in tal senso ed è per questo che nel disegno di legge finanziaria 1989 sono state accantonate risorse per il rifinanziamento della legge n. 441 in modo da estendere il processo che consentirà ai comuni italiani di completare, nel corso dei prossimi anni, i loro programmi di installazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Erano rimaste invece gravemente inadeguate le disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti industriali. In proposito, come ho più volte detto, ci troviamo dinanzi ad un deficit di informazione che non è sempre facile colmare in breve tempo. Prima della fine di quest'anno ritengo che noi potremo avere non più delle

stime bensì un'idea molto più precisa della dimensione quantitativa del problema dei rifiuti speciali, industriali e, in particolare, di quelli tossici e nocivi.

Nella relazione sullo stato dell'ambiente, che stiamo preparando da 10 mesi, potrà essere definita una nuova stima, in attesa che il censimento (ma soprattutto il catasto) previsto da questa nuova legge ci fornisca non più una stima bensì una definizione precisa ed una informazione accurata sullo stato delle cose.

Le stime di massima, oggi in nostro possesso, portano a considerare il problema dei rifiuti industriali in una dimensione che varia tra i 30 e i 40 milioni di tonnellate: una dimensione, dunque, molto ampia e rispetto alla quale — sempre secondo le attuali stime — la capacità di smaltimento non è superiore ad un quinto.

Per quanto riguarda i rifiuti tossici e nocivi le valutazioni oscillano tra i 5 e i 6 milioni di tonnellate e le capacità di smaltimento sono ancora minori di quel 20 per cento di cui ho parlato poc'anzi.

Da qui una situazione di grave carenza determinata da altrettanto gravi ritardi nell'affrontare il problema in oggetto. In verità, si tratta di ritardi che non sono propri soltanto del nostro paese, ma si verificano in tutte le società industriali che hanno per lungo tempo trascurato la parte — per così dire — in ombra della crescita produttiva. Tale crescita rappresenta, dal punto di vista economico, un valore positivo e di utilità mentre, da quello termodinamico, un valore negativo e di distribuzione.

Ebbene, di questo valore non si è mai tenuto conto nella valutazione del prodotto nazionale lordo. Ne consegue che i più grandi paesi industriali si trovano, da questo punto di vista, (chi più e chi meno) in situazioni di grave carenza. Probabilmente nel nostro paese tale carenza è maggiore; lo è sicuramente rispetto a quella di altri paesi della Comunità europea e degli Stati Uniti. Risulta pertanto necessario recuperare in questo campo, attraverso una serie di provvedimenti che incidano fortemente sull'attuale situazione e ci diano la garanzia che finalmente il problema dello

smaltimento dei rifiuti, a casa nostra, possa essere affrontato.

Sentivo poco fa l'onorevole De Carolis dire che bisogna affrontare il problema secondo la logica della libertà del mercato e dell'impresa. Lungi da noi l'intenzione di attivare un sistema dirigitico e di trasformare quello dello smaltimento dei rifiuti in un settore statale. Tuttavia, è proprio la logica della libertà del mercato e delle imprese quella che ha condotto all'attuale situazione. Tale libertà deve essere sempre condizionata in un quadro legislativo che assicuri la salvaguardia degli obiettivi economici e sociali di interesse collettivo. Sappiamo che in questo campo, *laissez faire* incondizionato porta ad una situazione disastrosa in pochi anni.

Dunque, era ed è necessario un provvedimento di largo respiro per integrare la legislazione dei rifiuti con una serie di norme che consentano in pochi anni — se possibile — l'adeguamento delle capacità di smaltimento in Italia alle esigenze formidabili che questo problema presenta.

Il ministero è stato impegnato per mesi sul problema e non è vero che il decreto presentato sia stato l'effetto della «emergenza navi». Noi abbiamo studiato a lungo il problema e l'emergenza delle navi ha semmai consentito di affrontarlo con maggiore forza, efficacia e rapidità nel lento processo di maturazione dei provvedimenti legislativi, tipico del nostro paese. Non è certo il caso di salutare l'emergenza come un fattore di accelerazione e tuttavia qualche volta bisogna dire: «non tutte le navi vengono per nuocere».

È nato così il decreto che il Governo ha presentato al Parlamento, le cui linee generali riconosco nel testo rimodellato dalla Commissione. Innanzi tutto, devo dare atto al relatore, che è stato un infaticabile e tenace ricostruttore del testo, della pazienza, della perseveranza e della competenza con le quali ha assolto questa funzione. Lo stesso vorrei fare rivolgendomi a tutte le forze politiche, ma non spetta a me, per cui desidero semplicemente ricordare che tutti i gruppi, in Commissione ambiente, hanno contribuito alla ristrutturazione di un testo, che considero migliore di

quello originario. Devo dire che a tale miglioramento — o comunque ristrutturazione — ha contribuito anche il dicastero dell'ambiente con un costante lavoro in comitato ristretto.

Il ministro dell'ambiente, dunque, si riconosce in questo testo con alcune osservazioni che mi permetterò di fare e che potrebbero ulteriormente migliorarne l'assetto.

Il testo si compone di alcuni blocchi di misure e provvedimenti che riepilogherò in modo molto sommario. Il primo blocco rappresenta certamente la parte più innovativa introdotta in Commissione: essa riguarda il piano triennale per la riduzione dei rifiuti. È certo che una politica ambientalistica degna di questo nome — lo abbiamo detto e lo sentiamo ripetere sempre — non è quella che si preoccupa soltanto di smaltire i rifiuti, ma quella che si preoccupa soprattutto di agire sui processi produttivi. Da questo punto di vista i primi articoli del decreto-legge, e soprattutto l'articolo 1, mi pare rappresentino una tappa molto importante sulla linea della costruzione di una politica ambientalistica attiva e positiva. Ci sono agevolazioni alle imprese, ci sono agevolazioni alle produzioni congiunte di elettricità-calore ottenute attraverso l'utilizzazione dei rifiuti, ci sono agevolazioni e misure per la definizione dei processi di stoccaggio e di condizionamento, e ci sono misure dirette all'utilizzazione delle materie secondarie, ivi comprese quelle relative alla «borsa dei rifiuti». Si tratta di un insieme di misure che permetteranno di definire in un piano triennale una politica di riduzione e di razionalizzazione in questo campo.

Nell'ambito di questo blocco (ne parlo ora perché l'argomento alla fine è stato inserito nell'articolo 1 del provvedimento) c'è il famoso, dovrei dire il famigerato, problema dei sacchetti di plastica. Su questo problema credo che bisognerebbe adottare la formula pascaliana *ni tant d'honneur, ni tant d'indignité*. Non credo che questo sia veramente — come del resto è stato detto da molti altri colleghi — il problema fondamentale e il punto di rife-

rimento centrale del provvedimento al nostro esame.

Ho detto francamente quel che pensavo personalmente; non ho alcun motivo per dissimulare la mia convinzione. Nel testo originario del decreto avevo inserito una norma che in sede di Consiglio dei ministri non si è ritenuto di dover mantenere, perché pensavo — e penso ancora — che questa fosse non tanto una norma fondamentale di razionalizzazione, ma una norma-annuncio; e gli annunci e le informazioni, onorevole Andreis, sono importanti. Forse sono troppo petulante nelle interviste, ma a fronte di un disavanzo di informazioni, che è stato tanto e così a lungo lamentato nel nostro paese, io credo che se anche il ministro dell'ambiente chiacchiera un po' troppo, è bene che egli abbia la possibilità di spiegare quello che sta facendo, di dire come lo sta facendo, con la massima trasparenza.

Anche gli effetti-annuncio, dicevo, sono importanti; e una misura diretta in modo esplicito a scoraggiare un consumo esagerato di materiali che si rivelano fortemente, sgradevolmente e, starei per dire, simbolicamente ingombranti del nostro ambiente, credo rappresenti un monito dovuto.

Del resto, altri paesi si sono messi su questa linea, e credo che in questo modo non imponiamo certamente un carico straordinario che l'industria non possa sopportare, ma indichiamo una direzione di contenimento di consumi che sono incompatibili con la fruizione equilibrata del territorio e dell'ambiente.

In ogni caso, questo primo blocco riguardante le misure di contenimento dei rifiuti credo che rappresenti una parte davvero innovativa del provvedimento al nostro esame.

Il secondo blocco riguarda il catasto e gli osservatori regionali dei rifiuti. Anche in questo caso siamo di fronte ad una norma di vasta portata che individua una situazione a regime — una volta tanto — per uscire dalle emergenze operative ed anche da quelle informative, che si sostanziano nelle continue stime oscillanti per fondarsi invece su una precisa deter-

minazione di notizie acquisite alla fonte.

Certamente — non bisogna dissimularlo — la realizzazione di questo catasto richiederà alcuni anni. Abbiamo quindi sentito il bisogno di confermare nel testo del decreto-legge la norma relativa ad un più rapido censimento, che ci permetta di valutare la situazione dei rifiuti nel nostro paese sulla base delle dichiarazioni delle aziende che hanno più di 100 addetti (circa 10 mila).

A questo proposito devo correggere un'informazione (non sempre le interviste sono sufficienti), anzi una disinformazione, circa il fatto che con tale misura noi avremmo violato o introdotto una restrizione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, che fanno obbligo a tutte le aziende di dare notizie relative ai loro rifiuti e di smaltirli. Noi abbiamo semplicemente introdotto un procedimento di stima, che ci permette di acquisire informazioni dirette dalle aziende con più di 100 addetti e di stimare la quantità di rifiuti delle altre. Quanto agli obblighi sanzionati dal decreto n. 915, quelli sono in discussione.

Un terzo blocco di misure concerne il problema di emergenza e costituisce di certo la parte «percussiva», più densa ed operativa, del decreto-legge. Ci si basa su due fonti di informazioni. Il censimento cui ho accennato poc'anzi e le indicazioni che le regioni devono inviare al Ministero dell'ambiente consentiranno di definire il volume dei rifiuti industriali, le capacità di smaltimento, e quindi le esigenze di nuovi impianti.

Per quanto riguarda i nuovi impianti e la nuova capacità di smaltimento, è prevista innanzitutto una serie di misure dirette a favorire la costruzione di impianti da parte delle imprese, pubbliche e private. Altre norme sono volte ad accelerare le procedure ed a stabilire incentivi per le imprese che introdurranno determinate innovazioni tecnologiche.

Sarà inoltre promossa la realizzazione di una serie di impianti da parte delle regioni, in base ad un piano elaborato dal Ministero dell'ambiente. Si tratterà di im-

pianti di iniziativa pubblica, che potranno essere realizzati da imprese private o pubbliche, nonché da consorzi di imprese pubbliche e private, in base a concessioni e secondo un meccanismo che assicuri al tempo stesso l'economicità degli impianti e la tutela delle norme e delle esigenze ambientalistiche.

Un quarto blocco di disposizioni disciplina le spedizioni transfrontaliere. Le innovazioni in materia sono di qualche rilievo: sono vietate tutte le spedizioni che avvengano al di fuori dell'area dei paesi più industrializzati (paesi OCSE); è previsto l'obbligo della fideiussione da parte del produttore e del trasportatore per qualsiasi spedizione; è sancito un regime di autorizzazione esplicita, in sostituzione del debole regime di silenzio-assenso previsto dalla legge n. 441, che non ha permesso al Ministero dell'ambiente di acquisire le informazioni necessarie all'applicazione di sanzioni immediate, trattandosi di spedizioni delle quali si ignorava persino l'esistenza.

La legge n. 441 prevede una sistema di silenzio-assenso: le imprese inviano delle notifiche alle regioni e al Ministero dell'ambiente; entro trenta giorni il ministero deve dare l'autorizzazione; in assenza di un'autorizzazione esplicita, il silenzio del ministero viene considerato come un'autorizzazione implicita. Abbiamo potuto fino ad ora evitare gli inconvenienti di questo sistema interrompendo continuamente tale periodo con l'espediente di chiedere alle imprese che ci inviavano le notifiche una serie di informazioni sulle caratteristiche delle spedizioni, sulla loro destinazione, sulla loro provenienza, sulla natura dei rifiuti, sui permessi acquisiti o non acquisiti dagli Stati destinatari dei rifiuti stessi. Su 300 notifiche soltanto un 10 per cento circa si riferiva a paesi del terzo mondo; e nell'ambito di questi paesi stiamo conducendo indagini dirette ad accertare, ad esempio, le responsabilità delle imprese che effettuano spedizioni in Nigeria o in Libano.

Con la nuova disciplina si sostituisce quello attuale con un sistema rigoroso di autorizzazioni esplicite.

Il quinto blocco di norme che forma questo provvedimento riguarda la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani. Anche da questo punto di vista la legislazione e la situazione complessiva italiana risultano estremamente carenti. Se il decreto al nostro esame verrà convertito in legge si sarà creato un sistema che permetterà ai comuni di effettuare la raccolta differenziata per il vetro, la plastica ed i metalli e il relativo riciclaggio di un notevole volume di rifiuti solidi urbani.

È questo uno degli aspetti del provvedimento più caratterizzante sotto il profilo ambientalistico, che permette di uscire dalla logica dell'emergenza e delle improvvisazioni per definire, invece, una disciplina sistematica.

Per quanto concerne il problema dei consorzi, la scelta dei consorzi obbligatori non è stata suggerita da una volontà dirigitica, ma dalla necessità di collegare direttamente la raccolta differenziata ed il riciclaggio agli obiettivi di riciclaggio dei quali si fa carico il Ministero dell'ambiente stesso. Questi obiettivi possono essere garantiti soltanto se vi è un termine di riferimento certo, un interlocutore certo per il Ministero dell'ambiente. Da questo punto di vista, quindi, debbono essere differenziati due tipi di consorzi: quello delle plastiche, per il quale è necessario un contributo esterno, data l'evidente antieconomicità della sua gestione; e quello del vetro e dei metalli, dal momento che esiste un'ampia possibilità di riciclaggio e di mercato per le materie seconde. Il decreto affronta quindi in maniera differenziata i due casi, anche sotto il profilo del loro finanziamento.

Onorevoli colleghi, non so se questo provvedimento sia, come ha detto ieri in Assemblea (in un intervento del quale lo ringrazio) l'onorevole Piero Angelini, una legge storica, ovvero, come ha detto stamani l'onorevole Andreis, un provvedimento di pura cosmesi. Probabilmente si tratta di qualcosa che si avvicina, se non ad una legge storica, ad un...

SERGIO ANDREIS. Ad una cosmesi storica!

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. ... provvedimento di natura costituente di una politica ambientalistica seria. Vi è una programmazione di emergenza, vi è una definizione di norme a regime, vi sono infine una serie di sanzioni e di controlli.

Vorrei ora trattare un argomento che mi sta particolarmente a cuore: le possibilità e le capacità del Ministero dell'ambiente di attuare e di realizzare gli obiettivi contenuti nel provvedimento mediante una struttura dotata dei mezzi, delle capacità e delle competenze necessari per garantire una gestione adeguata alle responsabilità che esso si assume.

Nel decreto-legge in esame vi sono decine di adempimenti che il ministro dell'ambiente dovrà assolvere: in quasi tutti gli articoli si fa esplicito riferimento ad adempimenti, a decreti, ad iniziative. Questo è un aspetto certamente preoccupante nell'ambito della politica ambientalistica perché denuncia un divario, sempre più ampio, tra le responsabilità che il dicastero da me diretto ha assunto particolarmente nell'ultimo anno e le capacità che esso ha di svolgere gli adempimenti amministrativi richiestigli.

Quando assunti la responsabilità del ministero denunciavi alcune carenze fondamentali in relazione alle sue reali possibilità di svolgere una politica ambientalistica. Si diceva giustamente che la nostra legislazione ambientalistica era del tutto insufficiente ed inadeguata rispetto alle norme comunitarie. Ebbene, in questo ultimo periodo abbiamo notevolmente migliorato la nostra legislazione, introducendovi ben 18 direttive comunitarie riguardanti la politica ambientalistica. Tra queste ve ne sono alcune di fondamentale importanza, come quella sui rischi industriali e, sia pure transitoriamente, quella sulla valutazione di impatto ambientale.

A tale proposito mi corre l'obbligo di dire che la legge sull'impatto ambientale è pronta; è anche vero, però, che il decreto approvato alla fine di agosto investe il Ministero dell'ambiente di precise responsabilità rispetto ad una lunga serie di opere da attuare.

Si è detto in passato che non vi erano programmi, bensì sporadiche iniziative. Abbiamo quindi definito una serie di iniziative programmatiche di ampio respiro riguardanti ad esempio le aree a rischio ed il risanamento del bacino del Po. Si diceva anche che il dicastero era sprovvisto di risorse, ed era vero. Oggi possiamo invece affermare che, attraverso le leggi finanziarie 1988 e 1989, la legge n. 441 e la quota riservata dal FIO, esso può contare su circa 3 mila miliardi annui.

Sono stati compiuti quindi notevoli progressi nel campo delle risorse finanziarie, in quello dei programmi, ed in quello delle risorse e delle discipline legislative. A fronte di tutto ciò, purtroppo, vi è però un'amministrazione totalmente carente.

Alle critiche riguardanti l'inadeguatezza di questa amministrazione non posso che rispondere che ne sono perfettamente consapevole. Nelle prossime settimane sottoporro all'esame del Consiglio dei ministri una legge volta al rafforzamento, non burocratico ma tecnico-operativo, del Ministero dell'ambiente, tendente a fornire a quest'ultimo capacità di gestione attraverso un appello alla mobilitazione delle migliori risorse tecnico-scientifiche del paese.

Nei prossimi mesi l'impegno fondamentale del ministro dell'ambiente sarà teso alla realizzazione di tale priorità essenziale. Nel divario tra le responsabilità legislative, le potenzialità finanziarie ed in programmi di vasta portata che sono stati promossi, da una parte, l'esilità e la gracilità del Ministero dell'ambiente, dall'altra, potrebbe naufragare la politica ambientalistica italiana.

Per tale motivo avremo bisogno della collaborazione del Parlamento. Le misure di rafforzamento del ministero costituiscono oggi, ripeto, una priorità essenziale. La legge in esame — come quella relativa alla «direttiva Seveso» ed alla valutazione di impatto ambientale — nonché la nuova legislazione che si occupa dell'inquinamento atmosferico, introdotta mediante il recepimento delle direttive comunitarie, impongono al Ministero dell'ambiente un compito pesantissimo. Esso non potrebbe,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

per mezzo delle sue attuali strutture, assolverlo.

Di qui un impegno ma anche una richiesta ed un appello. L'impegno è quello di elaborare nelle prossime settimane norme precise e chiare volte al rafforzamento del Ministero; l'appello tende a far sì che, al di fuori di ogni polemica, la sfida alla politica ambientalista possa essere raccolta in modo da adeguare gli strumenti di cui disponiamo alle grandi ambizioni ed ai grandi obiettivi che quest'anno abbiamo evocato anche tramite questo provvedimento, che il Governo spera possa essere convertito in legge dalla Camera dei deputati (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge e degli emendamenti che ad esso si riferiscono.

Tuttavia, mi sembra di aver capito che il relatore, onorevole Galli, ha chiesto che sia consentito al Comitato dei nove di riunirsi, per concludere l'esame degli emendamenti presentati. È esatto, onorevole relatore?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Propongo quindi, onorevoli colleghi, che prima di passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e degli emendamenti ad esso riferiti, si passi al secondo punto all'ordine del giorno, recante la deliberazione *ex* articolo 96-bis del regolamento sui disegni di legge di conversione nn. 3228, 3243 e 3251, per riprendere successivamente l'esame del primo punto all'ordine del giorno.

Presumo, signor ministro, che ciò avverrà alla ripresa pomeridiana dei lavori dopo la sospensione della seduta, anche se è difficile fare previsioni.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 427, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica (3228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 427, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

Ricordo che nella seduta del 12 ottobre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 427 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 3228.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STELIO DE CAROLIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento che riproduce il testo del decreto-legge n. 324 del 6 agosto 1988, che non ha potuto completare l'*iter* parlamentare di conversione in legge a causa della scadenza del termine costituzionale.

Come è noto, a seguito del referendum abrogativo con il quale è stata constatata la volontà popolare di non dare ulteriore corso allo sviluppo energetico mediante la costruzione ed il potenziamento di centrali elettronucleari, si è provveduto — con deliberazioni del CIPE del 27 novembre 1987 e del 2 e 23 dicembre dello stesso anno — alla sospensione dei lavori nella centrale di Montalto di Castro.

Successivamente, dopo una serie di tormentate vicende, il nuovo Governo presieduto dall'onorevole De Mita assumeva, nelle dichiarazioni programmatiche, l'impegno di valutare la possibilità della riconversione della centrale elettronucleare di Montalto di Castro in altra centrale a carattere polivalente.

Poiché occorre adesso dar seguito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

all'impegno programmatico governativo prima indicato, si è predisposto tale provvedimento legislativo di urgenza, con il quale si procede alla riconversione della centrale elettronucleare di Montalto di Castro in centrale policombustibile, con potenza di 2.500 chilowatt e con impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per ulteriori 800 chilowatt di potenza.

Naturalmente, poiché il sito della nuova centrale risulta già individuato e la centrale stessa in gran parte costruita, si è provveduto con il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 427 a sostituire le procedure amministrative per la localizzazione e la costruzione della centrale termoelettrica con le norme di cui al secondo comma del medesimo articolo 1, fatte salve per altro tutte quelle autorizzazioni che, non concernendo né la localizzazione né la costruzione della centrale, ma la sua messa in opera, dovranno necessariamente essere ottenute per l'inizio dell'attività della centrale medesima.

Si è poi prevista (articolo 2) l'adozione di un decreto interministeriale ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988 n. 203, con il quale, tenendo conto delle direttive, in materia, del Consiglio delle comunità europee e delle relative norme di recepimento, si provvederà alla individuazione dei limiti minimi e massimi delle emissioni della centrale policombustibile prima indicata, nonché di quelle site nel comune di Civitavecchia...

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Stiamo discutendo se vi siano o meno i requisiti di costituzionalità!

STELIO DE CAROLIS, *Relatore*. Infatti sto terminando.

Per tali ragioni il decreto-legge n. 427 del 1988 presenta i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, cui appunto fa riferimento l'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, può intervenire un oratore per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, riservandomi di fare successivamente un richiamo al regolamento, intervengo adesso sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge al nostro esame.

Sappiamo quanto sia stata travisata la Costituzione in materia di ricorso (io direi di abuso dello stesso) alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e quanti e quali richiami siano stati fatti a tutti i diversi livelli dell'ordinamento dello Stato a tale proposito.

Non c'è dubbio che sia necessario rivedere i criteri in base ai quali il Governo emana decreti con valore di legge, come previsto dalla Costituzione. Lo ha riconosciuto persino il Presidente del Consiglio De Mita nel discorso pronunciato al momento del conferimento della fiducia al suo Governo da parte del Parlamento.

Non vi è altresì dubbio che il costituente, quando ha posto il limite della straordinaria necessità ed urgenza, facesse riferimento a provvedimenti che, se esaminati dai due rami del Parlamento con il normale iter legislativo, non avrebbero permesso di dare soluzione concreta al problema che si poneva di fronte al Governo. Da qui nasce la possibilità di ricorso al decreto-legge.

Di fronte alla Camera vi è oggi un sedicente decreto-legge, che non presenta alcuno dei requisiti richiesti dalla Costituzione. Come si può affermare che sussistano i requisiti di necessità ed urgenza per un decreto-legge che stabilisce le modalità

per la costruzione di una centrale elettrica che richiederà alcuni anni?

Nel provvedimento al nostro esame si determinano le dimensioni ed il tipo della centrale; evidentemente non si tratta di materia caratterizzata dall'urgenza! Di più, in questo caso si adottano addirittura norme che fanno sorgere dubbi circa la loro legittimità costituzionale, perché interferenti con il risultato del referendum con il quale il popolo italiano ha recentemente manifestato la propria volontà. Tale materia può certamente essere sottoposta all'attenzione del Parlamento, ma ritengo che lo strumento adatto non sia un decreto-legge.

Per essere ancora più chiaro, debbo rilevare che l'unica urgenza che può sussistere in riferimento ai problemi connessi alla nuova centrale di Montalto di Castro (stante la definitiva chiusura del cantiere per la costruzione di quella nucleare) è relativa alla necessità di informare (e di dare in proposito certezze) le maestranze, le imprese ed i lavoratori che si intende aprire un nuovo cantiere per edificare una centrale elettrica diversa da quella nucleare. Solo per questo aspetto vi è la necessità e l'urgenza di provvedere!

Non si può affermare che tali requisiti sussistano anche in relazione ad altre misure che con tali presupposti di costituzionalità non hanno nulla a che vedere e che interferiscono con il dibattito che si svolgerà in quest'aula (e prima ancora nelle Commissioni competenti) sul piano energetico nazionale che il Governo ha recentemente presentato al Parlamento.

Se al provvedimento al nostro esame verranno riconosciuti i requisiti di costituzionalità, si creerà un grave e pericoloso precedente: a qualunque argomento, infatti, vengano attribuiti tali presupposti, con la solita logica del treno si aggiungeranno «vagoni» che nulla avranno a che fare con quanto il costituente prevede nel momento in cui si stabilì che i decreti-legge avrebbero dovuto essere emanati soltanto in presenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Ribadisco quindi che è nostro dovere negare l'esistenza di tali presupposti di

costituzionalità e chiedere al Governo di riformulare il decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 427, limitatamente alla parte che effettivamente prevede misure che presentano i requisiti richiesti dalla Costituzione.

Se ciò non avverrà, dovremo trarre la conclusione che quanto più volte è stato denunciato all'interno e fuori di quest'aula e lo stesso Presidente del Consiglio De Mita ha affermato in questa sede non ha avuto alcun peso sulle successive decisioni del Governo!

Con questo precedente, d'ora in avanti sarà possibile utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza anche per introdurre norme che prevedono per la loro attuazione tempi lunghissimi, quali quelli necessari per costruire una centrale elettrica. In questo modo si inseriranno nei decreti-legge scelte che potrebbero espropriare il Parlamento dell'ampio e sereno dibattito che deve svolgersi (sia in Commissione che in aula) su argomenti più importanti della conversione in legge dei provvedimenti d'urgenza, quali, ad esempio, le linee generali sulla politica energetica ed economica.

Per queste ragioni, signor Presidente, colleghi, ritengo sia opportuno, di fronte alla possibilità che si approvi un provvedimento che prevede il mantenimento di un cantiere per la costruzione di una centrale elettrica nella zona di Montalto di Castro, respingere un decreto-legge che, dietro ai supporti requisiti di necessità e di urgenza, aggiunge scelte, opzioni, decisioni di ben altra natura rispetto alla portata e alla logica del decreto-legge stesso.

Inoltre, all'interno di questo provvedimento vi è una norma di dubbia legittimità costituzionale; mi riferisco a quella che prevede scelte relative all'*iter* di localizzazione ed alla tipologia della centrale, che sono sostitutive di scelte già in vigore.

Ciò contrasta, signor Presidente, colleghi, con quanto deciso dal popolo italiano nell'ultimo referendum di quasi un anno fa. In quell'occasione, infatti, gli italiani furono invitati a dichiarare — attraverso tre voti — se fossero favorevoli o contrari non solo all'esistenza di centrali nucleari,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

ma anche a possibili scorciatoie (che erano previste da una legge approvata direttamente dalla Commissione industria della Camera, la famosa legge n. 8) rispetto all'*iter* amministrativo previsto per la localizzazione delle centrali elettriche e non solo di quelle nucleari.

In quell'occasione, con l'abrogazione di una parte della legge n. 8 (quella sottoposta a referendum) il popolo italiano espresse la propria contrarietà a scelte di tipo sostitutivo dell'*iter* amministrativo previsto per la localizzazione delle centrali elettriche. Il popolo italiano si oppose, cioè, a possibili scorciatoie rispetto al previsto coinvolgimento di taluni organi, sostitutive del normale *iter* amministrativo.

Con il decreto-legge al nostro esame si interviene su questa materia, creando un pericolo precedente, per cui dopo un pronunciamento referendario, attraverso un decreto-legge si può operare sulla stessa materia, senza che il legislatore possa intervenire in modo adeguato.

Quindi, a mio parere, nel decreto-legge al nostro esame non solo non si riscontrano i requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione ma, addirittura, vi è un forte dubbio di legittimità su una parte dello stesso che mette in discussione ciò che il popolo italiano ha deciso in modo chiaro ed esplicito nel referendum in materia energetica.

Per queste ragioni invito tutti i colleghi ad esprimere un voto negativo sull'esistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge sottoposto alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che, dovendosi procedere alla votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 427, di cui al disegno di legge di conversione n. 3228, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, chiedo che, prima che l'Assemblea deliberi ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, la Giunta per il regolamento chiarisca le modalità di applicazione del suddetto articolo, a seguito delle modifiche regolamentari recentemente approvate dall'Assemblea.

Non è stato chiarito, in primo luogo, se debbano aver luogo a scrutinio palese anche le deliberazioni ai sensi dell'articolo 96-bis, cioè non quelle finali di disegni di legge di conversione di decreti-legge, bensì quelle sui presupposti di costituzionalità richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Comunque, anche se l'obbligo del voto segreto non sussiste in questo caso, non è stato chiarito quanto, nell'ambito delle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, lo scrutinio segreto sia comunque obbligatorio in quanto si rientra nei casi eccezionali previsti dalle recenti modifiche regolamentari.

In altre parole, senza tornare sull'esigua maggioranza che ha escluso lo scrutinio segreto per il voto finale sui disegni di legge di conversione di decreti-legge, va ribadito che, non essendo stato chiarito in modo preciso l'ambito regolamentare specifico delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 96-bis (non sono state chiarite le modalità di tale votazione con riferimento a quella finale), non è affatto scontato che per esse il voto segreto sia stato abrogato. Nelle votazioni sulle recenti modifiche regolamentari, infatti, abbiamo constatato che alla fine è stato sottoposto all'Assemblea un testo che non conteneva i principi emendativi così come erano stati approvati dall'Assemblea, ma presentava vistose distorsioni; e tali distorsioni non possono essere interpretate in un solo senso.

In considerazione quindi della particolare rilevanza che l'articolo 96-bis del regolamento riveste nell'ambito dell'*iter* della conversione in legge dei decreti-legge, è importante che, prima di procedere ad

una votazione ai sensi dell'articolo suddetto, la Giunta per il regolamento chiarisca all'Assemblea la procedura da seguire.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Chiedo di parlare sulla stessa questione.

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, vuole prima ascoltare la mia risposta oppure intende parlare subito?

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Sì, Presidente, la ascolto.

PRESIDENTE. Sono in grado di rispondere all'onorevole Tamino in quanto la Giunta per il regolamento si è occupata della questione nella riunione di ieri, ed ha convenuto all'unanimità che la nuova disciplina delle modalità di votazione, introdotta con le modifiche all'articolo 49 del regolamento, comporta, come effetto strettamente consequenziale e di coordinamento, il venir meno dell'obbligo di voto segreto nella deliberazione sui presupposti di costituzionalità dei decreti-legge.

Permane soltanto l'obbligo di una votazione che comporti la verifica del numero legale, come avviene attraverso la votazione nominale. È rimasta tuttavia impregiudicata la questione se sia possibile chiedere lo scrutinio segreto nelle votazioni sulla esistenza dei requisiti di costituzionalità richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge, allorché tali provvedimenti riguardino materie che, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 49 del regolamento, consentono il ricorso al voto segreto (libertà, diritti civili e via dicendo). Tale questione 'a mio avviso' non si pone però nel caso al nostro esame. Credo pertanto che sia legittimo procedere nel modo da me indicato.

Onorevole Aglietta, se vuole adesso può intervenire.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Presidente, apprendo da lei in questo momento la decisione della Giunta per il regolamento. Vorrei fare un rilievo di metodo (in questa Camera bisognerebbe fare molti rilievi di

metodo, ma non sempre siamo sufficientemente puntuali nel farli): credo che l'adeguamento di tutti gli articoli del regolamento in conseguenza delle modifiche regolamentari di recente approvate dalla Camera (questione che è stata discussa dalla Giunta per il regolamento) dovrenbe essere obbligatoriamente comunicato dal Presidente (che è poi anche il Presidente della Giunta per il regolamento) a tutti i deputati. Poiché, tra l'altro, non esistono i verbali della Giunta per il regolamento, oggi io mi sono trovato ad apprendere da lei che avremmo votato a scrutinio palese mediante procedimento elettronico sull'esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, senza saperne il perché, né la sede in cui ciò era stato deciso, né le motivazioni con le quali si era giunti a tale decisione.

Poiché l'adeguamento alle modifiche introdotte comporta cambiamenti in altri articoli del regolamento, credo che sarebbe opportuno che le decisioni relative ci venissero comunicate, magari in Assemblea. Noi ci troviamo veramente in una situazione di sbandamento rispetto a quanto viene discusso dalla Giunta per il regolamento, che non ci è dato conoscere dal momento che non esistono i verbali di quelle sedute, nonostante da anni ne facciamo richiesta. Improvvisamente ci troviamo di fronte a disposizioni nuove e a cambiamenti senza conoscere le ragioni né la sede in cui sono stati decisi.

Anche con riferimento alla votazione cui dovremo tra poco procedere, vorrei che tutto ciò venisse chiarito prima del voto per un'esigenza di chiarezza.

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, la sua osservazione è pertinente. Al riguardo le rendo noto che è in corso di pubblicazione il comunicato della Giunta per il regolamento. La Presidenza si riserva comunque di fornire successivamente una motivazione articolata del complessivo parere espresso dalla Giunta: in questo caso, per rispondere alla questione sollevata dall'onorevole Tamino, ho ritenuto di anticipare una parte delle conclusioni della Giunta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Sospendo ora la seduta per consentire il decorso del termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

**La seduta, sospesa alle 12,40,
è ripresa alle 12,50.**

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge n. 427 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 3228.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	353
Astenuti	2
Maggioranza	177
Hanno votato sì	330
Hanno votato no	23

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Michele Zolla).

Hanno votato si:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino

Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo

D'Ambrosio Michele
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grilli Renato
Grillo Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Grillo Salvatore
Grippò Ugo

Labriola Silvano
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Strada Renato
Susi Domenico

Taddei Maria
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico

Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro

Hanno votato no:

Aglietta Maria Adelaide
Andreis Sergio
Caradonna Giulio
Ceruti Gianluigi
Donati Anna
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Mattioli Gianni
Mellini Mauro
Nania Domenico
Pazzaglia Alfredo
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ronchi Edoardo
Rutelli Francesco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Servello Francesco
Tamino Gianni
Teodori Massimo
Vesce Emilio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Si sono astenuti:

Becchi Ada
 Tempestini Francesco

Sono in missione:

Cherchi Salvatore
 Fracanzani Carlo
 Gorgoni Gaetano
 Lenoci Claudio
 Manzolini Giovanni
 Martinat Ugo
 Marzo Biagio
 Pumilia Calogero
 Rossi Alberto
 Santarelli Giulio

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: S. 1302. — Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988 (approvato dal Senato) (3243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.

Ricordo che nella seduta del 18 ottobre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 382 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 3243.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Riggio.

VITO RIGGIO, *Relatore*. Signor Presidente, si tratta della conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, che reca contributi alle università non sta-

tali per un ammontare complessivo di 130 miliardi, distribuito tra diverse università private.

Il provvedimento si è reso indispensabile e quindi, secondo la maggioranza della Commissione, è fornito dei requisiti di necessità e d'urgenza. Infatti il disegno di legge previsto dall'articolo 122 della legge di riforma universitaria del 1980 fu presentato nel corso della IX legislatura, ma non poté essere approvato dal Parlamento, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere; nel corso dell'attuale legislatura, peraltro, esso non è stato ancora presentato al Parlamento. È indispensabile che i contributi previsti nel provvedimento in discussione vengano erogati per garantire l'avvio dell'anno accademico 1987-1988 e a parziale ristoro delle spese sostenute dalle università non statali negli anni scorsi.

Per tali motivi riteniamo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 382 del 1988.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, per l'adozione del decreto legge n. 382 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 3243.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	378
Votanti	376
Astenuti	2
Maggioranza	189
Hanno votato <i>si</i>	244
Hanno votato <i>no</i>	132

*(La Camera approva).**(Presiedeva il Vicepresidente Michele Zolla).*Hanno votato *si*:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Battaglia Adolfo
 Battaglia Pietro
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bisagno Tommaso
 Bogi Giorgio
 Bonetti Andrea
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Borra Gian Carlo

Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Capria Nicola
 Caradonna Giulio
 Carelli Rodolfo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Guglielmo
 Castagnetti Pierluigi
 Cavicchioli Andrea
 Cellini Giuliano
 Cerofolini Fulvio
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciliberti Franco
 Ciocci Carlo Alberto
 Cobellis Giovanni
 Coloni Sergio
 Contu Felice
 Corsi Umberto
 Costa Silvia
 Costi Silvano
 Crescenzi Ugo
 Cresco Angelo Gaetano
 Cristoni Paolo
 Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
 D'Addario Amedeo
 D'Aimmo Florindo
 Dal Castello Mario
 D'Alia Salvatore
 D'Amato Carlo
 d'Aquino Saverio
 De Carolis Stelio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippò Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni

Manna Angelo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Scalfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa

Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Strada Renato

Taddei Maria
Tamino Gianni
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Si sono astenuti:

Ceruti Gianluigi
Galasso Giuseppe

Sono in missione:

Cherchi Salvatore
Francazzani Carlo
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Pumilia Calogero
Rossi Alberto
Santarelli Giulio

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: S. 1306. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica (approvato dal Senato) (3251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica.

Ricordo che la I Commissione (Affari

costituzionali) ha espresso, nella seduta del 18 ottobre 1988, parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 390 del 1988 di cui al disegno di legge di conversione n. 3251.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DANIELA MAZZUCONI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione affari costituzionali ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza nel decreto in esame, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica. Tale provvedimento prevede, in particolare, la possibilità di utilizzare pienamente i fondi stabiliti dalla legge n. 488 del 1986, al fine di accelerare la soluzione del problema dell'edilizia scolastica e di eliminare fenomeni quali quello, per esempio, dei doppi turni.

Poiché molte delle risorse previste dalla legge n. 488 sono rimaste inutilizzate, il decreto in esame si è reso necessario appunto per procedere ad una loro rapida utilizzazione.

Per tali motivi, come ho già detto, la Commissione affari costituzionali ha ritenuto di dover riconoscere la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 390, di cui al disegno di legge di conversione n. 3251.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	381
Votanti	377
Astenuti	4
Maggioranza	189
Hanno votato sì	371
Hanno votato no	6

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Michele Zolla).

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia

Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bisagno Tommaso
 Bogi Giorgio
 Bonetti Andrea
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Borghini Gianfrancesco
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Capecchi Maria Teresa
 Capria Nicola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo

De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippa Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzucconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco

Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Strada Renato
Susi Domenico

Taddei Maria
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Aglietta Maria Adelaide
Mellini Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Russo Franco
Rutelli Francesco
Teodori Massimo
Vesce Emilio

Si sono astenuti:

Cima Laura
Donati Anna
Ronchi Edoardo
Tamino Gianni

Sono in missione:

Cherchi Salvatore
Fracanzani Carlo
Gorgoni Gaetano
Lenoci Claudio
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Marzo Biagio
Pumilia Calogero
Rossi Alberto
Santarelli Giulio

Avverto che alla ripresa della seduta, dopo la prevista sospensione, si passerà all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 3137, recato dal primo punto dell'ordine del giorno, e degli emendamenti presentati.

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,
è ripresa alle 15,30.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Contu, Calogero Manino e Rossi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 26-28 ottobre 1988.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi

questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 26-28 ottobre 1988.

Mercoledì 26 ottobre (pomeridiana) e giovedì 27 ottobre (antimeridiana e pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge: «Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726» (*approvato dal Senato*) (3223);

Seguito dell'esame e votazione finale della proposta di legge TEODORI ed altri: «Norme per la nomina per sorteggio degli scrutatori nelle elezioni politiche e amministrative» (424);

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica (*approvato dal Senato — scadenza 5 novembre*) (3251).

Venerdì 28 ottobre:

Interpellanze ed interrogazioni.

Le sedute indicate sono subordinate alla effettiva conclusione delle riunioni del Parlamento in seduta comune.

Nella settimana 31 ottobre-4 novembre 1988 la Camera non terrà seduta.

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

I Commissione (Affari costituzionali):

BORTOLANI ed altri: «Estensione al personale in quiescenza della Polizia di Stato dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121» (2702) (con parere della V e della XI Commissione);

PIRO: «Limitazione ad un solo voto di preferenza per le elezioni politiche e amministrative» (3145);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RENZULLI ed altri: «Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente le modalità di elezioni del consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia» (3146);

II Commissione (Giustizia):

POLI BORTONE e RALLO: «Modifiche ed integrazioni delle leggi vigenti in materia di diffusione e fruizione di materiale pornografico» (2673) (con parere della I, della VII e della XI Commissione);

III Commissione (Esteri):

«Norme relative all'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza di Stoccolma sul disarmo del 19 settembre 1986» (3099) (con parere della I, della IV e della XI Commissione);

IV Commissione (Difesa):

FINI ed altri: «Diploma d'onore ai superstiti di Vittorio Veneto nel 70° anniversario del 4 novembre 1918» (2641) (con parere della V Commissione);

VI Commissione (Finanze):

BRUZZANI ed altri: «Disciplina fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie» (2633) (con parere della IV, della V e della XI Commissione);

VALENSISE ed altri: «Revisione obbligatoria per le società non quotate in borsa» (2679) (con parere della II e della XI Commissione);

VII Commissione (Cultura):

DIGNANI GRIMALDI ed altri: «Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza» (2698) (con parere della V Commissione);

PISICCHIO ed altri: «Riforma delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica» (2719) (con parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione);

VIII Commissione (Ambiente):

BORTOLAMI ed altri: «Nuovo assetto viario nel bacino del fiume Adige» (2644) (con parere della V Commissione);

XI Commissione (Trasporti):

RONZANI ed altri: «Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci» (2718) (con parere della II, della V, della VI e della XI Commissione);

X Commissione (Attività produttive):

BREDA e RENZULLI: «Istituzione di una casa da gioco nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» (2692) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

XI Commissione (lavoro):

FINCATO: «Riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali» (2625) (con parere della V e della XII Commissione);

NICOTRA ed altri: «Istituzione nell'organico del Ministero di grazia e giustizia di un ruolo di cancelliere di udienza» (2634) (con parere della II e della V Commissione);

PIRO ed altri: «Norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sui luoghi di lavoro» (2671) (con parere della I, della V e della XII Commissione);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

ARMELLIN: «Norme per la partecipazione ai pubblici concorsi e per il pensionamento dei non vedenti nonché per la assegnazione di sedi e la mobilità dei non vedenti e delle persone portatrici di grave *handicap*» (2716) (con parere della I, della V e della XII Commissione);

MANCINI VINCENZO ed altri: «Norme per l'ammissione dei privi della vista ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici» (2724) (con parere della I e della II Commissione);

XII Commissione (Affari sociali):

CURCI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'attuazione degli interventi per la tutela della salute mentale» (2732) (con parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione);

XIII Commissione (Agricoltura):

TOMA ed altri: «Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole delle regioni in cui opera il regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio, colpite dalle gelate del 1985» (2636) (con parere della V Commissione);

TOMA ed altri: «Provvedimenti straordinari a favore delle aziende vitivinicole e orticole, nonché delle altre aziende agricole pugliesi, colpite dalle calamità naturali e atmosferiche nell'aprile 1988» (2637) (con parere della V Commissione);

TOMA ed altri: «Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole e floricole, nonché delle altre aziende agricole, ripetutamente colpite da calamità naturali ed atmosferiche nel quinquennio 1983-1987» (2638) (con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della pros-

sima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Finanze):

S. 781. — Senatori MANCINO ed altri: «Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (3253) (con parere della I e della II Commissione);

S. 1202. — «Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (3267) (con parere della III e della V Commissione).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa e trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 22 settembre 1988 è stata assegnata alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede legislativa, la proposta di legge n. 461.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa del deputato CAMBER: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre» (3224) (con parere della I, della IV e della V Commissione) vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato.

Sempre per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento sono quindi trasferite in sede legislativa anche le proposte di legge CRISTOFORI ed altri: «Istituzione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate» (1280) (con parere della I, della IV, della V e della X

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Commissione); BRUNO ANTONIO: «Ripristino della festività del 4 novembre» (2287) (*con parere della I, della IV e della V Commissione*) e POLI BORTONE ed altri: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre» (2541) (*con parere della I, della IV, e della V Commissione*), vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato.

**Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 3137.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della VIII Commissione, onorevole Botta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BOTTA. *Presidente della VIII Commissione.* Signor Presidente, il Comitato dei nove, che si è riunito per esaminare gli emendamenti presentati, sta per concludere i suoi lavori, peraltro ripresi alle 15, dopo che la Commissione bilancio aveva espresso parere negativo su alcuni degli emendamenti che le erano stati trasmessi.

La rielaborazione di tali emendamenti è in corso ed io mi auguro che su di essi si raggiunga un accordo unanime. In ogni caso anche questi dovranno essere trasmessi, per il prescritto parere, alla Commissione bilancio. Penso che per le ore 16 la Commissione bilancio possa essere nella condizione di esprimere il proprio parere su di essi. Chiedo, pertanto, che la seduta venga sospesa fino alle 16.

PRESIDENTE. La Presidenza, onorevole Botta, ritiene opportuno accogliere la richiesta da lei formulata. Sospendo, pertanto, la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 15,40,
è ripresa alle 16.**

**Per una inversione
dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che la Commissione ambiente ha ultimato

il suo lavoro sugli emendamenti che le erano stati sottoposti. A questo punto, onorevoli colleghi, per consentire che gli emendamenti siano stampati e distribuiti ed al fine di permettere alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere, dovrei sospendere nuovamente la seduta (*Commenti*). Tuttavia, per consentire che vengano esperiti tutti gli adempimenti concernenti il disegno di legge di conversione n. 3137 e garantire una migliore funzionalità dei nostri lavori, propongo all'Assemblea di passare subito all'esame del terzo punto all'ordine del giorno, recante la discussione del disegno di legge di conversione n. 3243.

Su questa proposta darò la parola, ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, a un oratore contro e ad uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare contro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente...

MASSIMO TEODORI. Presidente, avevo già alzato la mano per chiedere la parola!

GUIDO ALBORGHETTI. ...a noi sembra che si debba continuare nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 397, concernente lo smaltimento dei rifiuti, perché la Commissione di merito e la Commissione bilancio hanno già avuto il tempo di valutare tutti i problemi connessi con il provvedimento. Se vi fosse eventualmente bisogno di un'ulteriore sospensione, saremmo d'accordo, purché limitata a venti o trenta minuti.

Ritengo inoltre che, in relazione al futuro dei lavori dell'Assemblea, vigente il nuovo regime di voto palese, si debba per principio affermare l'idea che le inversioni dell'ordine del giorno non siano opportune. Infatti ogni inversione dell'ordine del giorno potrebbe rappresentare, da un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

punto di vista politico, il tentativo di insabbiare un provvedimento o di dare tempo alla maggioranza — lo affermo come deputato dell'opposizione — di superare contrasti non risolti precedentemente.

Per questa ragione, Presidente, le chiederei di valutare l'opportunità di porre ai voti dell'Assemblea la sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, l'inversione dell'ordine del giorno è stata proposta dalla Presidenza esclusivamente per ragioni di funzionalità dei lavori e non per ragioni di tutela degli interessi della maggioranza!

Chiedo ora chi intenda parlare a favore della proposta della Presidenza.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Lei parla a favore, onorevole Teodori?

MASSIMO TEODORI. No.

PRESIDENTE. Allora non posso concederle la parola.

Chi chiede di parlare a favore?

ANTONINO ZANIBONI. Io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINO ZANIBONI. Signor Presidente, colleghi...

MASSIMO TEODORI. Presidente, lei mi deve dire perché non posso parlare!

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, le ho chiesto se lei intenda parlare a favore della proposta della Presidenza. Lei mi deve rispondere «sì» o «no»!

MASSIMO TEODORI. Ho chiesto di parlare sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Non posso consentirglielo in questa fase: il regolamento non ammette eccezioni!

MASSIMO TEODORI. Ma ho chiesto di parlare molto tempo fa! Si metta a verbale! Lo dico ai funzionari.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Zaniboni.

ANTONINO ZANIBONI. Stavo dicendo che credo che la proposta del Presidente risponda semplicemente ad esigenze di razionalità dei nostri lavori.

Appellarsi al fatto che la Commissione bilancio possa esprimere il suo importante parere sulla materia in discussione costituisce, a mio avviso, una ragione tale da indurre l'Assemblea a consentire sulla proposta da lei formulata, signor Presidente (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inversione dell'ordine del giorno proposta dalla Presidenza.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

GIUSEPPE CALDERISI. Questa non è una controprova, Presidente, è una buffonata!

(La proposta è respinta — Applausi dei deputati del gruppo del PCI).

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, non mi disturbano né i suoi applausi né la sua critica!

Dovremmo proseguire ora la discussione del disegno di legge n. 3137. Dal momento però che gli adempimenti ad esso relativi, cui ho fatto riferimento in precedenza, richiedono ancora tempo, sospendo la seduta fino alle 17.

**La seduta, sospesa alle 16,15,
è ripresa alle 17.**

**Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 3137.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Coloni. Ne ha facoltà.

SERGIO COLONI. Signor Presidente, a nome della Commissione bilancio ed ai sensi del secondo comma dell'articolo 86 del regolamento chiedo una breve sospensione della seduta al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere i propri lavori (*Commenti*). Ricordo che gli emendamenti predisposti dalla Commissione di merito sono stati trasmessi alla Commissione bilancio circa 45 minuti fa. Lo stesso ministro dell'ambiente, unitamente al rappresentante del dicastero del tesoro, è impegnato in Commissione a valutare gli oneri finanziari derivanti dagli emendamenti presentati. Le chiedo pertanto, signor Presidente, di sospendere, a norma di regolamento, la seduta per 30 minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Coloni, poiché il secondo comma dell'articolo 86 del regolamento prevede che il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della Commissione bilancio, può rinviare l'esame degli emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa, accolgo la sua richiesta e pertanto sospendo la seduta fino alle 17,30.

**La seduta, sospesa alle 17,5,
è ripresa alle 17,40.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“ART. 1. - (*Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative*). — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; favorire il recupero di materiali o di energia; limitare progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.

2. La proposta di programma è trasmessa per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce criteri e modalità per l'erogazione di agevolazioni alle imprese pubbliche e private o loro consorzi nonché ad associazioni di categoria o di settore per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per il 1989 e di lire 500 miliardi per il 1990, al cui onere si provvede con corrispondente riduzione della voce «Rifinanziamento legge n. 308» iscritta, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresì i criteri e le modalità per l'utilizzo di lire venti miliardi destinati alla promozione da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti di società di servizi ambientali connessi

all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

6. Allo scopo di contribuire allo smaltimento di rifiuti industriali e ridurre l'inquinamento derivante dalla produzione di energia termica ed elettrica, sono autorizzati la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessità dirette delle aziende. Detti impianti devono utilizzare anche combustibili non convenzionali derivati da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili. Si applicano le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

7. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonché dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine.

9. In applicazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, a partire dal 1° gennaio 1991, i sacchetti e le buste, intese come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, possono essere usati solo se fabbricati con materiale biodegradabile".

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"ART. 2. - (*Materie prime secondarie*). —

1. Spettano allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse alla utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché allo stoccaggio, al trasporto ed alla lavorazione delle stesse. Spettano altresì allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento dei controlli sulle medesime attività.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto con il quale sono individuate le materie prime secondarie. A tal fine le regioni possono proporre l'individuazione di materie prime secondarie.

3. Con apposito decreto, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il ministro dell'ambiente, definisce le modalità di istituzione e funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso una o più Camere di commercio scelte d'intesa con le regioni interessate".

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"ART. 3. - (*Catasto e osservatorio dei rifiuti*). — 1. È istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

2. Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le mo-

dalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, la modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.

3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata, la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.

4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.

5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonché di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde

con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

7. Per la realizzazione del catasto possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla legge *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

8. È abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915".

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"ART. 4. - (*Modalità di smaltimento dei rifiuti di origine industriale*). — 1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese possono:

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.

2. Le imprese possono inoltre:

a) conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

b) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti dall'articolo 7;

c) esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le modalità previste dall'articolo 9-bis, ai fini del loro smaltimento all'estero".

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"ART. 5. - (*Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento*). — 1. Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e

smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con più di 100 addetti in attività di esercizio anteriormente al 1° novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo, le informazioni di cui al decreto del ministro dell'ambiente 22 settembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali notificano al Ministero dell'ambiente i propri programmi di investimento per i successivi tre anni.

2. Il ministro dell'ambiente provvede, con il concorso delle regioni, alla verifica della potenzialità di smaltimento di ciascun impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i rifiuti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base dei piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ove esistenti, forniscono al ministro dell'ambiente indicazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, sulla capacità di smaltimento o di recupero degli impianti autorizzati o di cui è in corso l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonché le proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale copertura del fabbisogno.

4. Nei successivi trenta giorni, sulla base delle indicazioni di cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei ministri un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, ciascuna regione adotta gli atti necessari per la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema integrato di cui al comma 4.

6. Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente. Il predetto decreto è notificato alla regione e agli enti locali interessati.

7. Le opere individuate ai sensi dei commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti".

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"ART. 6. - (*Accelerazione delle procedure*).
— 1. Fino al 31 dicembre 1989 l'approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti *in loco*, dei progetti di ampliamento di smaltimento già autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni nonché il rinnovo delle autorizzazioni scadute, è disposta o denegata dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, è ammesso il ricorso al ministro dell'ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441".

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"ART. 7. - (*Impianti di iniziativa pub-*

blica). — 1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.

2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli previsti al comma 6 dell'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nel limite del cinquanta per cento della spesa prevista per l'intervento, a comuni, province e loro consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali con garanzia delle regioni concedenti fino ad un importo massimo di lire 600 miliardi nel biennio 1989-1990 in ragione di lire 300 miliardi annui. A richiesta dall'ente mutuatario, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata sino ad un massimo di tre anni. In tal caso l'ammontare degli interessi maturati è capitalizzato ed ammortizzato nelle residue annualità. I

proventi delle tariffe sono destinati con priorità al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti. In applicazione del potere sostitutivo previsto nel comma 2 i mutui possono essere concessi, con identiche modalità, alle regioni interessate. Le quote interessi relative ai mutui non sono computabili ai fini della determinazione dei limiti di indebitamento degli enti locali e delle loro aziende o consorzi.

4. La durata massima delle concessioni cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni".

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"ART. 8. — (*Valutazione di compatibilità ambientale*). — 1. La valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 è effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto articolo 3-bis. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988".

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "amministrazione dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "o di enti pubblici, anche economici".

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per le attività di cui al comma 1 le Regioni possono attribuire incarichi a tempo determinato di durata non superiore a due anni, a personale particolarmente qualificato nella materia, apparte-

nente ai ruoli degli enti locali e delle unità sanitarie locali. Il contingente massimo è di 60 unità da ripartirsi fra le regioni con decreto del ministro dell'ambiente in relazione al quantitativo di rifiuti prodotti in ciascuna regione. Detto personale è collocato in posizione di comando presso le regioni. A tale personale è corrisposta un'indennità pari a quella determinata per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente ai sensi del comma 1. Gli oneri sono a carico dei bilanci regionali".

Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

"ART. 9-bis. — (Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia). — 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri paesi sono consentiti solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in

materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima.

5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non può essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.

7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dall'articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora il trasporto avvenga via nave.

8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste da codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina

già prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto articolo 12 relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.

10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministero dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento.

ART. 9-ter. — (*Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti*). — 1. Le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilità

può essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ART. 9-quater. — (*ConSORZI obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio*).

— 1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare ai consorzi, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia mediante incenerimento, in coerenza con quanto stabilito in base al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del ministro dell'ambiente d'intesa con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.

7. Per la fase di avvio del consorzio

nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.

8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonché, di concerto con il ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.

9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi e di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi; tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori

per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. È consentita fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino ad esaurimento.

15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.

ART. 9-*quinquies*. — (*Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste*). — 1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;

b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle definizioni contro l'inquinamento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorzio e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.

4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del ministro dell'ambiente.

5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.

8. Con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti, in materia di smaltimento di rifiuti.

ART. 9-sexies. — (*Materiali e requisiti dei sacchetti in plastica*). — 1. A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene ad alta e bassa densità, oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un'intera facciata per:

a) un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente;

b) l'indicazione del materiale utilizzato.

4. Si applicano le disposizioni dei commi 13 e 14 dell'articolo 9-quater.

ART. 9-septies. — (*Adempimenti comunitari*). — 1. Per consentire l'elaborazione delle relazioni periodiche nonché la verifica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici, confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi, vuoti o pieni, nonché i consorzi di cui all'articolo 9-quater e le imprese che riciclano contenitori per liquidi sono tenuti a comunicare, per quanto di competenza, entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni che saranno definite con proprio decreto dal ministro dell'ambiente.

ART. 9-octies. — (*Sanzioni*). — 1. Chiunque ometta o faccia infedele comunicazione dei dati concernenti il catasto, nonché i registri di carico e scarico, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 9-novies. — (*Definizioni*). — 1. In attuazione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché i rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali;

b) per sacchetti o buste si intendono gli involucri preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;

c) per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili;

d) per liquidi alimentari si intendono quelli indicati nell'allegato 2 al presente decreto;

e) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si intende la fabbrica-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

zione di nuovi contenitori, o imballaggi, o di altri prodotti mediante contenitori usati nonché l'utilizzazione di questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di energia e calore conformi alle disposizioni vigenti.

ART. 9-decies. — (Rifiuti ospedalieri). —

1. Tutti i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

2. Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti dalle attività di ristorazione esercitate all'interno della struttura sanitaria.

3. La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le 48 ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di trattamento.

4. I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 9-undecies. — (Agevolazioni fiscali).

— 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

“27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi”.

2. L'articolo 17-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è sostituito dal seguente:

“ART. 17-bis. — 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all'articolo 5”».

ALLEGATO 1

OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO *
PER CONTENITORI ED IMBALLAGGI
PER LIQUIDI PRODOTTI CON
MATERIALI DIVERSI

Gruppo N.	Materiale	Obiettivo minimo di riciclaggio per il triennio 1990-1992 (%)
1	Vetro	50
2	Metalli	50
3	Plastiche	40 **

* L'obiettivo di riciclaggio rappresenta la quota percentuale da conseguire nell'ultimo anno del triennio in questione, dopo raccolta differenziata e/o selezione dai rifiuti.

** La quota destinata alla termocombustione con recupero di energie e calore non può superare il 50 per cento dell'obiettivo indicato, con l'eccezione della frazione in PVC, che non può essere termocombusta.

ALLEGATO 2

LIQUIDI ALIMENTARI

1. Latte e liquidi derivanti dal latte, anche aromatizzati, ad esclusione dello yogurt e del kephir.

2. Oli commestibili.

3. Succhi di frutta e di ortaggi nonché nettari di frutta.

4. Acque minerali naturali, di fonte, gasate e acque da tavola.

5. Bevande rinfrescanti senza alcole.

6. Birra, comprese le birre senza alcole.

7. Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole.

8. Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.

9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.

10. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione delle bevande.

11. Aceti fermentati e acidi acetici sintetici diluiti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Modalità di smaltimento dei rifiuti industriali).

«1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese industriali possono:

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi;

c) esportare i rifiuti in parola, con le modalità previste dall'articolo 4, ai fini del loro smaltimento all'estero;

d) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente comma agli impianti polifunzionali previsti dall'articolo 2.

2. Le imprese con più di cento addetti, in attività di esercizio anteriormente al 1° settembre 1987, provvedono entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogni cinque anni, a comunicare al Ministro dell'ambiente la quantità dei rifiuti prodotti nell'ultimo anno di attività e le quantità massime che prevedono di conferire nei cinque anni successivi ad impianti privati di smaltimento, italiani od esteri, esistenti o progettati, fornendo altresì tutte le informazioni necessarie alla individuazione di detti impianti. Le imprese che hanno iniziato l'attività di esercizio posteriormente al 1° settembre 1987 provvedono a tale comunicazioni entro il 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza del primo anno di attività e alla scadenza di ogni successivo quinquennio. Per le altre aziende, le necessità di smaltimento ai fini della presente legge sono stimate, in sede di redazione del piano indicato nel comma 6, in via induttiva sulla base degli elementi disponibili da parte delle amministrazioni pubbliche, sentite, ove possibile, le associazioni di categoria.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede alla verifica della potenzialità globale di smaltimento di ciascun impianto privato al quale le imprese abbiano dichiarato di conferire i rifiuti e, in quanto necessario, ridetermina in misura proporzionale le quantità massime conferibili all'impianto medesimo.

4. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì, avvalendosi delle province competenti per territorio, a controllare che le quantità di rifiuti conferite dalle imprese industriali ad impianti privati di smaltimento siano compatibili con quelle massime approvate con la procedura di cui al comma 3 e che tali quantità siano effettivamente e correttamente smaltite.

5. In caso di omessa o infedele comunicazione, ovvero in caso di comunicazione difforme circa le quantità conferite o trat-

tate, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, previo esame del CIPE, presenta al Consiglio dei ministri un piano quinquennale relativo alle modalità di realizzazione di una prima serie di impianti e di annesse discariche, con priorità per i rifiuti tossici e nocivi. Il piano e i successivi completamenti dello stesso sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

7. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, ciascuna regione individua, d'intesa con gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione di tutti gli impianti previsti dal piano di cui al comma 6. L'individuazione delle aree costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti ed è soggetta alle misure di pubblicità connesse alla sua efficacia.

8. Quando la regione non provveda nei termini, il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione, determina in via sostitutiva la localizzazione e provvede a darne comunicazione alla regione e agli enti locali interessati.

9. Le opere individuate ai sensi del presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

10. I gestori degli impianti di smaltimento e gli enti locali territoriali, che esercitano il controllo sugli impianti, sono tenuti a far pervenire al Ministero dell'ambiente e alla regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla quantità dei rifiuti smaltiti, nonché sui risultati dei controlli effettuati per verificare la conformità degli impianti alle norme vigenti sulle emissioni inquinanti dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo.

11. Nelle aree di cui all'articolo 1 del

testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonché dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo».

A questo articolo, nel testo integralmente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A valere sui fondi della legge n. 46 del 1982 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva de 10 per cento per la concessione di agevolazioni, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 441 del 1987, a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.

1. 5. La Commissione.

Al comma 3, dopo le parole: imprese pubbliche aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende municipalizzate.

1. 1. Lodigiani.

Al comma 4, dopo la parola: destinati sono aggiunte le seguenti: a contributi in conto capitale finalizzati.

1. 7. Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Sono autorizzati la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore. In detti impianti verrà utilizzata la quota di rifiuti industriali non recuperabile o riciclabile, individuata idonea per la pirolisi nel programma triennale di cui al comma 1 del presente articolo, purché non comporti emissioni pericolose per la salute e per l'ambiente.

1. 2. Tamino, Ronchi.

Sopprimere il comma 8.

1. 3. De Carolis.

Il comma 9 è così sostituito:

9. L'articolo 6-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 9-*quater*, è istituita presso il Ministero dell'ambiente una commissione tecnico-scientifica per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste per l'asporto di merci. La Commissione nominata dal ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due anni dalla costituzione trasmette ai predetti ministri e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla base della medesima, con proprio decreto, il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, commercio ed artigianato, adotta disposizioni e prescrizioni relative all'impiego di materie nelle predetta produzione

1. 6. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.

915, e della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'ambiente emana entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un decreto contenente norme tecniche per la riduzione dei rifiuti prodotti nei settori industriali e artigianali più inquinanti, con particolare riguardo ai settori della concia e della galvanica.

1. 4. Boato, Ronchi, Aglietta, Ceruti.

Passiamo dunque agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, penso che la presenza in aula almeno del relatore sia necessaria, perché egli dovrà poi esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, in questo momento stanno entrando in aula sia il relatore sia il ministro, per cui ritengo che lei possa iniziare il suo intervento sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, vorrei limitarmi ad esprimere alcune considerazioni sull'emendamento 1.6 della Commissione, riservandomi di dare un giudizio sugli altri in sede di dichiarazione di voto.

L'emendamento 1.6 della Commissione, adottato a maggioranza, prevede la sostituzione del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge, cioè di quella norma che, in applicazione dell'articolo 6-bis della legge n. 441 del 1987, fissava al 1° gennaio 1991 (quindi tra due anni) la data di entrata in vigore del divieto di utilizzo dei sacchetti di plastica non biodegradabili.

L'emendamento della Commissione ripristina invece l'uso dei sacchetti di plastica, perché abroga l'articolo 6-bis della legge n. 441 del 1987, sopprime il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge (sostituendo la formulazione che la Commis-

sione aveva predisposto per l'Assemblea) e stabilisce che sarà istituita una commissione tecnico-scientifica per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste per l'asporto di merci. Mi sembra del tutto sproporzionato che una commissione debba studiare questo problema, che in fondo non è poi così complicato, per ben due anni. Sulla base dei risultati da essa raggiunti, il ministro dell'industria con proprio decreto adotterà poi le disposizioni relative all'impiego di materie nella predetta produzione.

Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge, così sostituito dall'emendamento 1.6 della Commissione, ovviamente non incide sull'articolo 9-sexies introdotto dalla Commissione, il quale però, a questo punto, non avrebbe più il supporto dell'articolo 6-bis della legge n. 441 (quello che prevedeva l'eliminazione dei sacchetti di plastica non biodegradabile, anticipando tra l'altro i termini già previsti da un decreto del ministro dell'industria del 1984). L'articolo 9-sexies, infatti, elenca le materie per la produzione dei sacchetti commercializzati sul territorio nazionale a decorrere dal 1° luglio 1989 (fibre di origine animale e vegetale, polietilene ad alta e bassa densità, cioè plastica).

Evidentemente, abrogando l'articolo 6-bis della legge n. 441, sostituendo il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame così come licenziato dalla Commissione per l'Assemblea e mantenendo l'articolo 9-sexies cui ho appena fatto riferimento, il risultato è che i sacchetti costeranno 100 lire in più, ma resteranno di plastica! Questa è la mia conclusione.

Il testo del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge licenziato dalla Commissione per l'Assemblea stabiliva che i sacchetti di plastica non biodegradabile avrebbero avuto un costo maggiore, ma che entro un certo termine (il 1° gennaio 1991) sarebbero stati eliminati.

Ritengo che questa decisione, anche se relativa ad un aspetto parziale del provvedimento, sia abbastanza grave e di fatto depotenzi la stessa imposta di 100 lire. Un

conto è una imposta di fabbricazione istituita mantenendo l'obiettivo della abolizione dei sacchetti di plastica non biodegradabile (costano più cari, si sostiene, perché devono essere sostituiti); altro conto è affidare ulteriori compiti ad una commissione tecnica quando già sappiamo che la commissione precedentemente istituita presso il Ministero dell'ambiente non è riuscita ad arrivare ad una conclusione nei termini, molto più rigidi, fissati dall'articolo 6-bis della legge n. 441. Si dimentica inoltre il vincolo sancito dall'articolo 9-sexies del decreto-legge al nostro esame: i sacchetti di polietilene ad alta e bassa densità quindi restano.

Penso che il problema dell'inquinamento provato dai sacchetti di plastica sia vero e serio. Esso è stato posto in rilievo dal Governo con il decreto del ministro dell'industria del 1984, che prevedeva all'articolo 15 che a partire dal 1991 i sacchetti avrebbero dovuto essere composti di materiale biodegradabile. L'articolo 6-bis della legge n. 441 a sua volta anticipava questo termine.

Al di là di quanto hanno scritto oggi alcuni giornali, se dovesse passare l'emendamento 1.6 della Commissione, approvato a maggioranza dal comitato dei nove, torneremmo indietro rispetto al decreto del ministro dell'industria del 1984 e all'articolo 6-bis della legge n. 441, nonostante sia stata inserita giustamente un'imposta di fabbricazione di 100 lire. L'articolo 9-sexies del provvedimento al nostro esame infatti sancisce che i sacchetti potranno essere di plastica non biodegradabile.

Certamente, come è già stato osservato nella discussione sulle linee generali, questo provvedimento contiene ben altri elementi che incidono sul complesso della problematica dei rifiuti. Ma senza dubbio è ugualmente grave che non si sia mantenuto il testo licenziato dalla Commissione per l'Assemblea e che vi sia un tentativo di far in qualche modo rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire dalla porta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emenda-

menti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Impianti polifunzionali a gestione pubblica).

«1. In attuazione del piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, sono realizzati in ciascuna regione uno o più impianti polifunzionali corredati da statistiche per la quota di rifiuti che non può essere distrutta. Gli imprenditori che non smaltiscono i rifiuti secondo le modalità indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a conferire tali rifiuti agli impianti polifunzionali, nell'ambito delle aree territoriali definite dal piano stesso.

2. Le regioni provvedono alla realizzazione degli impianti nelle aree individuate, mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad aziende municipalizzate, ad enti pubblici territoriali e loro consorzi, a consorzi tra imprese ed enti pubblici territoriali e loro aziende o a consorzi tra imprese. Qualora la concessione sia rilasciata a consorzi tra imprese, l'atto costitutivo del consorzio deve riservare alla regione la nomina di due amministratori e del presidente del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile.

3. Spettano al concessionario i proventi delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 32. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede, in via sostitutiva, a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

4. Le regioni provvedono alla realizzazione e alla gestione degli impianti privati previsti nei piani di cui al comma 6 dell'articolo 1, con le stesse modalità di cui al presente articolo, ove, entro un anno dalla localizzazione degli stessi, non risultino iniziati i relativi lavori».

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Sono materie prime e secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.

2. Non costituiscono materie prime o secondarie, ai sensi del comma precedente, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.

3. Le materie prime e secondarie sono individuate con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse alla utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché allo stoccaggio, trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi, è esercitato ai sensi dell'articolo 2, lettera *d)*, della legge n. 400 del 1988.

5. Spetta al ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al precedente comma.

6. La legge regionale, in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalità per il controllo della utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché per il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

2. 1.

La Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dell'ambiente, promuove l'istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime, secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio.

2. 2.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Tariffe per lo smaltimento di rifiuti industriali).

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, il Comitato interministeriale prezzi determina le formule tipo per il calcolo delle tariffe dei servizi di smaltimento dei rifiuti industriali forniti dagli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Le formule tipo devono assicurare la copertura dei costi di investimento e di gestione dei relativi impianti, avuto riguardo alla necessità di assicurare la economicità dell'impianto rispetto alle tariffe medie del mercato».

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: o alla provincia delegata, con le seguenti: nonché alla provincia e al comune interessati per territorio.

3. 1.

Boato, Ceruti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per la realizzazione del catasto è desti-

nata una quota fino a lire 20 miliardi dello stanziamento finalizzato all'integrazione e sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio di regioni e di enti locali, di cui al punto 7 del programma annuale per il 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 18 della legge finanziaria per il 1988.

3. 2.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia).

«1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

2. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per

quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima.

5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008».

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all'alinea dopo le parole: le imprese possono: aggiungere le seguenti: con priorità.

4. 1. Ronchi, Tamino.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: possono con le seguenti: sono tenute.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b) ed aggiungere dopo il comma 1 il seguente:

1-bis. Esse inoltre possono affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposi-

zioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.

4. 2.

Testa Enrico, Boselli, Serafini Massimo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, avverto che all'articolo 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Materie prime secondarie).

«1. Spettano allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse alla utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché allo stoccaggio, al trasporto ed alla lavorazione delle stesse. Spettano altresì allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento dei controlli sulle medesime attività.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto con il quale sono individuate le materie prime secondarie».

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

* 6. 1.

Boato, Ceruti.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

* 6.3.

Ronchi, Tamino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva l'autorizzazione sanitaria di cui

all'articolo 220 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

6. 2.

Ceruti, Boato, Aglietta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: comunque trascorsi centoventi giorni senza risposta dalla presentazione della domanda, essa si considera respinta a tutti gli effetti.

6. 4.

Boato, Ronchi, Aglietta, Ceruti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È comunque fatta salva la facoltà del Ministro di ordinare la sospensione dei lavori e di annullare l'autorizzazione regionale con provvedimento motivato e per comprovate esigenze di tutela ambientale.

6. 5.

Ceruti, Boato, Aglietta.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Raccolta, riciclaggio e smaltimento dei contenitori).

«1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata di contenitori per liquidi in vetro, metallo e plastica, nonché di sacchetti in plastica. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 30 giugno 1989.

2. I contenitori per liquidi in plastica ed i sacchetti in plastica sono conferiti dai comuni ai consorzi di cui al comma 3.

3. Al fine di assicurare il riciclaggio e lo smaltimento dei contenitori per liquidi in plastica e dei sacchetti in plastica per l'asporto di merci, le regioni, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono uno o più consorzi obbligatori, a carattere regionale o interregionale.

4. Ai consorzi partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti: i comuni e le aziende municipalizzate; le imprese che riciclano contenitori per liquidi in plastica e sacchetti in plastica; le imprese che producono o importano i medesimi contenitori e sacchetti, aventi sede nell'ambito territoriale in cui opera il consorzio.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto tipo dei consorzi di cui al comma 3.

6. I consorzi provvedono:

a) ad assicurare il riciclaggio;

b) ad assicurare lo smaltimento dei contenitori in plastica e dei sacchetti in plastica non riciclabili;

c) a promuovere l'informazione degli utenti al fine di ridurre il consumo di materie prime e di favorire forme corrette di smaltimento.

7. I consorzi ripartiscono annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 tra le imprese partecipanti, in proporzione anche dei quantitativi di contenitori per liquidi in plastica e di sacchetti in plastica da ciascuna di esse prodotti o importati.

8. Le imprese partecipanti ai consorzi di cui al comma 3 sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse. I consorzi regionali si costituiscono in associazione nazionale al fine di raccogliere unitariamente i contributi dovuti dalle imprese e provvedere alla loro ripartizione in favore di ciascun consorzio, sulla base di modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le regioni approvano gli statuti dei consorzi ed esercitano la vigilanza sull'attività dei consorzi stessi.

10. Qualora le regioni non provvedano alla costituzione dei consorzi obbligatori nei termini previsti dal presente articolo, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva alla costituzione dei consorzi stessi, anche su base interregionale, assicurandone comunque il funzionamento entro il 31 dicembre 1989».

A questo articolo nel testo interamente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole da: con prevalenza per i più bassi prezzi *fino a:* nazionali e regionali vigenti, *con le seguenti:* ad un'ampia considerazione di dati tecnici ed economici che privilegino il riciclaggio e le materie seconde ottenibili e la salvaguardia ambientale e sanitaria.

7. 1.

Scalia, Boato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento *con le seguenti:* ivi compresi i prezzi di trattamento.

7. 2.

Testa Enrico, Boselli, Serafini Massimo.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Ogni regione può autorizzare il trasporto e smaltimento di rifiuti industriali in altre regioni solo se nell'anno precedente sono stati smaltiti nel proprio territorio regionale almeno due terzi dei rifiuti industriali ivi prodotti.

7. 01.

Boato.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-

plesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, avverto che all'articolo 8 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Personale).

«1. Per le attività del servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato. Il personale in parola è collocato in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. All'onere derivante dalla spesa prevista dal comma 1, valutato in lire 105 milioni per l'esercizio 1988, in lire 360 milioni per l'esercizio 1989 e in lire 255 milioni per l'esercizio 1990, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le relative spese sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1602, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, la cui denominazione viene conseguentemente integrata.

9. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge, avverto che all'articolo 9-bis del decreto-legge, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: che riferisce semestralmente con le seguenti: che comunica tale proposta, entro trenta giorni.

9-bis. 1.

Ronchi, Boato, Aglietta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

9-bis. 2.

Ronchi, Boato, Aglietta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È abrogato il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, secondo cui la iscrizione all'albo sostituisce per le imprese di trasporto di rifiuti l'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5.

9-bis. 3.

Boato.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9-bis del decreto-legge, avverto che all'articolo 9-ter del decreto-legge, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) non sono riferiti emenda-

menti. All'articolo 9-quater, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire la raccolta differenziata, il riuso, ove possibile, e il riciclaggio dei contenitori di liquidi in vetro, metallo e plastica, il Ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni, promuove, tenendo conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, la costituzione di consorzi volontari dotati di personalità giuridica per ciascuna tipologia di materiali, definendone altresì lo statuto tipo. Nel caso che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non sia stato formalizzato alcun accordo fra categorie interessate, regioni e Governo, il Governo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla costituzione di consorzi obbligatori.

9-quater. 1.

De Carolis, Del Pennino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I contenitori di cui al comma 3 vanno prodotti in colori diversi a seconda del tipo di materiale plastico impiegato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente emana un decreto attuativo del presente obbligo.

9-quater. 2.

Boato, Ronchi, Aglietta, Ceruti.

Al comma 4, sopprimere le parole: mediante incenerimento.

9-quater. 3.

Filippini Rosa, Boato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. I produttori di contenitori di liquidi alimentari, ririempibili previa igienizzazione, devono introdurre un deposito cauzionale non inferiore a lire 50 cadauno al fine di poter recuperare e riutilizzare tali contenitori. I commercianti sono tenuti ad applicare a loro volta un deposito cauzionale e a ritirare tali contenitori ririempibili dai consumatori al fine di un loro trasferimento ai produttori per un ririempimento.

10-ter. I produttori di contenitori di liquidi alimentari non ririempibili pagano una tassa di fabbricazione pari a lire 50 per ognuno di tali contenitori prodotti. Tale tassa è aggiornata ogni tre anni sulla base dell'indice medio dell'inflazione individuato dall'ISTAT. Gli introiti di tale tassa vengono destinati ai comuni per incentivare la raccolta ed il riciclaggio di tali contenitori.

9-quater. 4.

Ronchi, Boato, Aglietta.

Al comma 14, sostituire le parole: fino ad esaurimento, con le seguenti: fino al 31 dicembre 1990.

*** 9-quater. 5.**

Filippini Rosa.

Al comma 14, sostituire le parole: fino ad esaurimento, con le seguenti: fino al 31 dicembre 1990.

*** 9-quater. 6.**

Ronchi, Tamino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di limitare la formazione di rifiuti e la pericolosità degli stessi nei confronti dell'uomo o dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i casi in cui non possono essere adoperati imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto delle merci, che non siano fabbricati con materiali biodegradabili oppure agevolmente recuperabili e riciclabili.

9-quater. 7.

Boato, Filippini Rosa.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Chiunque non rispetta le prescrizioni dei commi precedenti è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a tre milioni.

9-quater. 8.

Boato, Ronchi, Aglietta, Ceruti.

Sostituire l'allegato 1 con il seguente:

ALLEGATO 1

**OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO *
PER CONTENITORI ED IMBALLAGGI
PER LIQUIDI PRODOTTI CON
MATERIALI DIVERSI**

Gruppo n.	Materiale	Obiettivo minimo di riciclaggio per il triennio 1990-1992 (%)
1	Vetro	50
2	Metalli	50
3	Plastiche	40**
4	Poliaccoppiati e poliestrusi	40***

* L'obiettivo di riciclaggio rappresenta la quota percentuale da conseguire nell'ultimo anno del triennio in questione, dopo raccolta differenziata e/o selezione dai rifiuti.

** La quota destinata alla termocombustione con il recupero di energia e calore non può superare il 50 per cento dell'obiettivo indicato secondo le prescrizioni emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi del decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni della legge n. 441 del 1987, con l'eccezione della frazione in PVC, che non può essere termocombusta.

*** Solo se biodegradabili in misura inferiore al 75 per cento.

9-quater. 10.

La Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

All'allegato 1, dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

4. — Poliestrusi e poliaccoppiati di cui la percentuale biodegradabile non raggiunga il 90 per cento: 40 per cento.

9-*quater*. 9.

Lodigiani.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*quater*, avverto che all'articolo 9-*quinquies*, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), non sono riferiti emendamenti. All'articolo 9-*sexies*, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: ad alta e

9-*sexies*. 1.

Boato, Ronchi, Aglietta, Ceruti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. È vietata qualsiasi altra forma di pubblicità stampata sui sacchetti di plastica.

9-*sexies*. 2.

Boato, Ronchi, Aglietta, Ceruti.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*sexies*, avverto che agli articoli 9-*septies* e 9-*octies*, introdotti dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), non sono riferiti emendamenti. All'articolo 9-*novies*, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di

legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9-*novies*. 1.

Ronchi, Boato, Aglietta.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 9-*novies*, avverto che all'articolo 9-*decies*, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), non sono riferiti emendamenti.

All'articolo 9-*undecies*, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole imprese pubbliche aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende municipalizzate.

9-*undecies*. 1.

Lodigiani.

All'articolo 9-undecies sono riferiti altresì i seguenti articoli aggiuntivi.

Dopo l'articolo 9-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 9-*duodecies*. — 1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole: «titolari di enti o imprese» sono sostituite dalle seguenti: «chiunque».

9-*undecies*. 01.

Boato, Ronchi, Aglietta, Ceruti.

Dopo l'articolo 9-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 9-*duodecies*. — 1. Si applicano al conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli olii esausti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedono alla

rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti.

2. Le imprese che provvedono per conto del consorzio obbligatorio degli olii usati alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli olii medesimi, devono essere munite di autorizzazioni delle regioni competenti, ai sensi dell'articolo 6, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

3. Il registro di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 951, sostituisce per i soggetti indicati il registro di carico e scarico di rifiuti previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e normativa regionale corrispondente.

9-undecies. 02.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9-undecies, avverto che all'articolo 10, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Avverto altresì che all'articolo unico del disegno di legge di conversione non sono stati presentati emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, a questo punto non posso esprimere il parere su alcuni emendamenti che sono ancora all'esame della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Giancarlo Galli, riterrei invece opportuno che l'Assemblea conoscesse il parere della VIII Commissione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sta bene, Presidente. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Lodi-giani 1.1 e Tamino 1.2.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Il relatore poco fa ha detto di non essere in grado di esprimere il parere della VIII Commissione perché non è pervenuto il parere della Commissione bilancio: non capisco che cosa sia intervenuta nel frattempo che consenta all'onorevole Galli di esprimere subito il parere. Vorrei sapere se davvero l'onorevole Galli è in condizione di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Tutti gli emendamenti, in linea di principio, possono presentare problemi di copertura, ma a nome di chi il relatore esprime parere?

PRESIDENTE. L'onorevole Galli è il relatore per la Commissione ambiente, e quindi esprime il parere di quella Commissione.

GUIDO ALBORGHETTI. Però non ha acquisito il parere della Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

PRESIDENTE. Esatto, ma quel parere non è vincolante ai fini dell'esame in Assemblea. La sua osservazione è comunque legittima; del resto, la Presidenza ha sospeso la seduta poco fa in attesa del parere della Commissione bilancio, tesoro e programmazione, che, fino a questo momento, non è pervenuto.

A questo punto è possibile acquisire il parere della Commissione ambiente, sperando di avere anche quello della V Commissione.

GUIDO ALBORGHETTI. Mi scusi, Presidente: io non mi oppongo; rilevo solo un'incongruenza del relatore.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Prego pertanto il relatore di proseguire nell'espressione del parere della Commissione ambiente.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento De Carolis 1.3. Per quanto riguarda l'emendamento Boato 1.4, la Com-

missione chiede ai presentatori di ritirarlo trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno.

La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.5, 1.7, 1.6 e 9.1, nel quale ultimo sono soppresse le parole «la cui denominazione viene conseguentemente integrata».

PRESIDENTE. Questo è un nuovo emendamento che viene presentato?

GIANCARLO GALLI, Relatore. No, Presidente, è un emendamento già presentato dalla Commissione, al quale si chiede di apportare tale modifica soppressiva.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevoli Galli, si tratta di un subemendamento presentato all'emendamento 1.6 della Commissione?

GIANCARLO GALLI, Relatore. No, signor Presidente, si tratta dell'emendamento 9.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatore, ma è necessaria la massima chiarezza, perché altrimenti non siamo in condizione di far percepire all'Assemblea qual è esattamente il punto di vista del relatore e della Commissione. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento 1.6?

GIANCARLO GALLI, Relatore. La Commissione ovviamente raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.6.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.1 e 2.2, anche se per quanto concerne quest'ultimo va ricordato che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Passando all'articolo 3, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Boato 3.1; l'emendamento 3.2 della Commissione viene ritirato, perché si intende proporre una diversa formulazione concordata sulla base del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, onore-

vole Galli, la Commissione si riserva di ripresentare il proprio emendamento 3.2 in una nuova formulazione.

GIANCARLO GALLI, Relatore. Esatto, signor Presidente.

Per quanto riguarda l'articolo 4, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Ronchi 4.1 e Testa Enrico 4.2, così come esprime parere contrario sugli emendamenti Boato 6.1, Ronchi, 6.3, Ceruti 6.2, Boato 6.4 e Ceruti 6.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Scalia 7.1, Testa Enrico 7.2 e sull'articolo aggiuntivo Boato 7.01.

Quanto all'emendamento 9.1 della Commissione, ne raccomando l'approvazione nel testo modificato nel senso che ho prima indicato, cioè con la soppressione delle parole «la cui denominazione viene conseguentemente integrata».

PRESIDENTE. Per chiarezza, ricordo all'Assemblea che, a seguito della modifica apportata, l'emendamento 9.1 della Commissione, risulta formulato nei seguenti termini: «Le relative spese sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

La prego di proseguire, onorevole relatore, l'esposizione del parere sugli emendamenti presentati.

GIANCARLO GALLI, Relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9-bis, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Ronchi 9-bis.1., mentre è favorevole all'emendamento Ronchi 9-bis.2. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Boato 9-bis.3.

Quanto agli emendamenti all'articolo 9-quater, il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti De Carolis 9-quater 1 e Boato 9-quater 2, mentre è favorevole sull'emendamento Filippini Rosa 9-quater 3.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Ronchi 9-quater

4, Filippini Rosa 9-quater 5, Ronchi 9-quater 6, Boato 9-quater 7 e 9-quater 8.

L'emendamento Lodigiani 9-quater 9 deve intendersi assorbito dall'emendamento della Commissione 9-quater 10, del quale si raccomanda l'approvazione. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento della Commissione, è necessario evidenziare una modifica rispetto al testo che è stato distribuito, derivante da un errore materiale di trascrizione. Nella parte dell'emendamento 9-quater 10 contrassegnata da due asterischi, il testo deve intendersi concluso con le parole «dalla legge n. 441», con la conseguente soppressione delle parole «con l'eccezione della frazione in PVC, che non può essere termocombusta». Sopravvive invece la parte finale dell'emendamento contrassegnata da tra asterischi.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 9-sexies, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Boato 9-sexies 1 e 9-sexies 2. Il parere della Commissione è altresì contrario sull'emendamento Ronchi 9-novies 1, mentre è favorevole sull'emendamento Lodigiani 9-undecies 1. La Commissione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Boato 9-undecies 01, mentre raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 9-undecies 02.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Lodigiani 1.1. e parere contrario sugli emendamenti Tamino 1.2 e De Carolis 1.3.

Per quanto concerne l'emendamento Boato 1.4, mi associo alla richiesta del relatore per la trasformazione in un ordine del giorno. Il parere del Governo è favorevole sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 della Commissione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole ministro, le faccio presente che l'emendamento 1.5 della Commissione sostituisce

l'intero comma e pertanto assorbe l'emendamento Lodigiani 1.1.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. In questo caso, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 della Commissione, che assorbe l'emendamento Lodigiani 1.1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 della Commissione.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 3 del decreto, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Boato 3.1. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, la Commissione si riserva di riformularlo dopo l'esame da parte della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 4, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Ronchi 4.1 e parere contrario sull'emendamento Testa Enrico 4.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 6, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Boato 6.1, Ronchi 6.3, Ceruti 6.2, Boato 6.4. e Ceruti 6.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 7, il parere del Governo è contrario agli emendamenti Scalia 7.1 e Testa Enrico 7.2; esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Boato 7.01.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 9, il parere è favorevole sull'emendamento 9.1 della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9-bis, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Ronchi 9-bis.1 e 9-bis.2 e parere favorevole sull'emendamento Boato 9-bis.3.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 9-quater, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti De Carolis 9-quater.1 e Boato 9-quater.2 e parere favorevole sull'emendamento Filippini Rosa 9-quater.3.

Il parere del Governo è contrario anche sugli emendamenti Ronchi 9-quater.4 e sugli identici emendamenti Filippini Rosa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

9-*quater*.5 e Ronchi 9-*quater*.6. Il parere del Governo è contrario anche sull'emendamento Boato 9-*quater*.7 ed è invece favorevole sull'emendamento Boato 9-*quater*.8. Per quanto concerne l'emendamento Lodigiani 9-*quater*.9, esso sarà assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 9-*quater*.10 della Commissione, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati all'articolo 9-*sexies*, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Boato 9-*sexies*.1 e 9-*sexies*.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 9-*novies*, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Ronchi 9-*novies*.1.

Per quanto infine concerne gli emendamenti all'articolo 9-*undecies* il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Lodigiani 9-*undecies*.1 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Boato 9-*undecies*.01.

Il parere del Governo è favorevole sull'articolo aggiuntivo 9-*undecies*.02 della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: utilizzo di lire 20 miliardi destinati con le seguenti: l'assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati.

1. 8.

La Commissione.

Avverto altresì che la Commissione ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1.6:

Aggiungere, in fine, le parole: All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

0. 1 6. 1.

La Commissione.

Chiedo all'onorevole relatore se la Commissione mantiene il proprio emendamento 1.7.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. No, signor Presidente: confermo che l'emendamento 1.7 della Commissione è sostituito dall'emendamento 1.8 della Commissione ed è pertanto ritirato. Raccomando inoltre l'approvazione del subemendamento 0.1.6.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento 1.8 e sul subemendamento 0.1.6.1, entrambi della Commissione?

Onorevole ministro, devo chiedere a lei quale sia il parere del Governo, non posso consentirle di fare una riunione durante la seduta dell'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

Le ripeto, ministro Ruffolo, che è stato presentato l'emendamento 1.8 della Commissione che, a detta del relatore, assorbe l'emendamento 1.7 della Commissione. Vorrei conoscere il parere del Governo su tale emendamento.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Onorevole Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.8 della Commissione ed anche sul subemendamento 0.1.6.1 della Commissione.

PIERO MARIO ANGELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Angelini.

PIERO ANGELINI. Vorrei chiedere fin d'ora che l'ottavo comma dell'articolo 1 venga votato separatamente dal resto dell'articolo.

PRESIDENTE. La invito a precisare i termini della sua richiesta al momento della votazione dell'emendamento 1.8 della Commissione, onorevole Angelini.

GIANFRANCO ORSINI. Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ORSINI. Signor Presidente, la Commissione bilancio ha appena concluso i propri lavori ed ha espresso parere favorevole sul disegno di legge di conversione n. 3137 nel testo della Commissione a condizione che all'articolo 1, comma 4, siano aggiunte le parole: «contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi» (una condizione per altro condivisa dalla stessa Commissione di merito); che all'articolo 1, comma 9, il testo dell'emendamento 1.6 della Commissione sia integrato con l'emendamento sulla copertura. Si richiede altresì la soppressione del comma 3 dell'articolo 2...

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Orsini, se ho ben capito lei propone, a nome della Commissione bilancio, di sopprimere il comma 3 dell'articolo 2?

GIANFRANCO ORSINI. Sì, signor Presidente. Propongo inoltre che all'articolo 3 vengano soppressi i commi 2 e 6, e che il comma 7 venga sostituito secondo l'emendamento 9.2 della Commissione. Si chiede altresì che venga soppresso il comma 2-bis dell'articolo 9: ritengo comunque che il Governo abbia presentato degli emendamenti in tal senso.

PRESIDENTE. Abbiamo così acquisito il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. Chiedo, quindi, se la Commissione di merito ed il Governo intendano recepire il parere della Commissione bilancio.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo sia necessario disporre innanzitutto del testo del parere della Commissione bilancio, affinché il Comitato dei nove possa esprimersi con precisione al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, lei si associa alla richiesta testé formulata dal relatore?

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Sì, signor Presidente.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, mi consenta di elevare una protesta nei confronti del relatore e dell'onorevole Gianfranco Orsini per la confusione nella quale si svolgono i nostri lavori.

Poiché inoltre la Commissione bilancio ha terminato i suoi lavori, non ritengo sia possibile la presentazione in Assemblea di ulteriori emendamenti, per altro non formalizzati né votati in Commissione. Credo pertanto che qui si debba votare solo su ciò che la Commissione ha deciso, e nulla di più (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e verde*).

GIOVANNI BRUNI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BRUNI. Signor Presidente, vorrei farle presente che mi sono recato al banco della Presidenza e ho potuto constatare che non è stato formalizzato alcun emendamento da parte della Commissione. Non sono in grado di votare perché non dispongo del testo degli emendamenti. Se chiedo un rinvio non è certo per ricorrere ad un *escamotage*, ma perché io, deputato della Repubblica italiana, non sono in grado di votare! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bruni, così come ringrazio l'onorevole Alborghetti per le loro osservazioni, che trovo pertinenti.

Poiché è evidente che la Commissione di merito deve avere la possibilità di valutare e, se del caso, di far proprio il parere della Commissione bilancio, penso sia opportuno sospendere la seduta per dieci minuti (*Commenti*). Non vi è altra possibilità!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

PIERO ANGELINI. No! Non è possibile!

FRANCO PIRO. Lei deve far votare!

GIULIO FERRARINI. Questo è boicottaggio! In aula si vota!

PRESIDENTE. Non esistono le condizioni perché si prosegua nella discussione. Sospendo pertanto la seduta per dieci minuti.

**La seduta, sospesa alle 18,20,
è ripresa alle 18,30.**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

STELIO DE CAROLIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole De Carolis.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, con il trascorrere del tempo ci accorgiamo sempre più della necessità di chiedere un rinvio della discussione alla prossima settimana (*Vivi commenti*).

FRANCESCO PIRO. A che titolo, Presidente, gli dà la parola?

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole De Carolis, vorrei rispondere all'interruzione dell'onorevole Piro: l'onorevole De Carolis ha chiesto evidentemente di parlare sull'ordine dei lavori; e questo, come lei sa, onorevole Piro, è possibile in qualunque momento.

Prosegua dunque il suo intervento, onorevole De Carolis.

STELIO DE CAROLIS. A nome del Comitato dei nove, di cui faccio parte, chiedo un rinvio della discussione alla prossima settimana.

GIULIO FERRARINI. Quale Comitato dei nove?!

PRESIDENTE. L'onorevole De Carolis, a nome del Comitato dei nove, ha chiesto un rinvio della discussione.

FRANCESCO PIRO. Non è possibile!

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Il Comitato dei nove è per la prosecuzione dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. La sua richiesta, allora, è stata avanzata a titolo personale, onorevole De Carolis?

STELIO DE CAROLIS. Sì, signor Presidente.

ENRICO TESTA. Lo ha chiesto a nome del ministro dell'industria!

PRESIDENTE. La richiesta, quindi, non è stata fatta a nome del Comitato dei nove.

Sulla proposta avanzata dall'onorevole De Carolis darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro ed uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

CARLO D'AMATO. Intanto si producono sacchetti a perdere a volontà!

PRESIDENTE. Onorevole D'Amato, non credo ci sia necessità di contribuire ulteriormente alla confusione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, in sostanza credo che l'onorevole De Carolis abbia ragione: non per le motivazioni che ha addotto, ma per la situazione che si sta verificando in quest'aula da qualche giorno.

Si diceva che l'Assemblea non poteva lavorare celermente a causa di norme regolamentari antiquate e indegne di un paese progredito. Tali norme sono state eliminate, ed ora stiamo operando sulla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

base di un nuovo regolamento. Non è stata avanzata alcuna richiesta di votazione a scrutinio segreto, non ci sono imboscate; non esiste quindi, in questo caso, assolutamente nessuna di quelle condizioni che rendevano il lavoro del nostro Parlamento vecchio e superato.

Signor Presidente, lei sta presiedendo i nostri lavori come può. Mi consenta di usare questa espressione, perché la Camera dalle 15,30 di oggi sta dimostrando di non essere in grado di andare avanti neanche per cinque minuti. Non possiamo procedere in questo modo!

La maggioranza deve svolgere il suo ruolo e deve rendersi conto che non può superare le difficoltà, nelle quali costantemente viene a trovarsi, grazie alla sua cortesia, signor Presidente, alla sua comprensione o alle richieste di sospensione dei nostri lavori.

Chiediamo quindi che si sospenda l'esame del provvedimento, che sarà riesaminato quando la maggioranza sarà in grado di compiere il proprio dovere, sia in Commissione bilancio che in Commissione ambiente, ma soprattutto quando avrà raggiunto l'accordo su un testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Da giovedì della scorsa settimana stiamo andando avanti nei nostri lavori con perdite enormi di tempo per tutti. Il giudizio dei cittadini sull'effetto «positivo» della riforma regolamentare recentemente adottata a questo riguardo è molto chiaro (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Chi intende parlare contro la proposta dell'onorevole De Carolis?

GUIDO ALBORGHETTI. Io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, mi sembra che la giornata di oggi dimostri come la maggioranza abbia una strana convinzione: che si possa cioè vo-

tare in quest'aula soltanto quando essa lo ritiene opportuno ed è presente.

A noi non pare, francamente, che questo metodo sia accettabile. Ci sembra che il provvedimento rivesta notevole rilevanza. Le Commissioni hanno portato a termine, sia pure in modo confuso, il proprio lavoro. Riteniamo dunque che si debba procedere, e votare! (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole De Carolis di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione. (*Commenti*). Resta fermo che, se l'Assemblea approverà la proposta di rinvio, spetterà poi alla Conferenza dei presidenti di gruppi determinare la seduta al cui ordine del giorno iscrivere il disegno di legge.

MICHELE BOATO. È scandaloso! Che vergogna!

(*È respinta*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che la Commissione ha riformulato i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 dell'articolo 1 con il seguente:

3. A valere sui fondi della legge n. 46 del 1982 il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il ministro dell'industria, d'intesa con il ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.

1. 5.

La Commissione.

PIERO ANGELINI. No, neanche per sogno!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

PRESIDENTE. Un attimo, onorevole Angelini, poi avrà la possibilità di esprimere il suo punto di vista!

PIERO ANGELINI. No, siamo contrari!

Sostituire il comma 7 dell'articolo 3 con il seguente:

7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. 2.

La Commissione.

Avverto altresì che sono stati presentati i seguenti emendamenti dal Governo:

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 2.

2. 3.

Governo.

Sopprimere i commi 2 e 6 dell'articolo 3.

3. 4.

Governo.

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 7.

7. 3.

Governo.

Sopprimere il comma 2-bis dell'articolo 9.

9. 3.

Governo.

Onorevole relatore, la prego di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati dal Governo (suppongo, infatti, che lei raccomandi gli emendamenti della Commissione).

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, a nome della Commissione

esprimo parere contrario sulle proposte di soppressione del catasto dei produttori...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la pregherei di citare il numero dell'emendamento cui fa riferimento.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.3 del Governo, che prevede la soppressione del comma 3 dell'articolo 2; esprimiamo altresì parere contrario sull'emendamento 3.4 del Governo che prevede la soppressione dei commi 2 e 6 dell'articolo 3.

FRANCESCO DE LORENZO. Parere contrario a maggioranza della Commissione!

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento 7.3 del Governo?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento 9.3 del Governo...

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Chiedo scusa, Presidente. L'emendamento sul quale ha prima chiesto il parere della Commissione è quello che fa riferimento ai mutui della Cassa depositi e prestiti?

PRESIDENTE. La sua richiesta di chiarimento, onorevole Galli, si riferisce all'emendamento 7.3 del Governo?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sì, signor Presidente. Preciso che la Commissione esprime parere contrario a maggioranza sull'emendamento 7.3 del Governo.

Esprimiamo invece parere favorevole sull'emendamento 9.3 del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

favorevole sugli emendamenti della Commissione.

Faccio presente che il Governo ha presentato i suoi emendamenti soppressivi dopo aver conosciuto il parere della Commissione bilancio in ordine alle coperture dei provvedimenti sui quali aveva espresso parere favorevole: ne raccomando pertanto l'approvazione.

SERGIO COLONI. Dovrebbero essere dichiarati inammissibili quegli emendamenti, Presidente!

PRESIDENTE. Vedremo, onorevole Coloni.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.5 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

GIOVANNI BRUNI. Signor Presidente, desidero segnalarle che mi sono astenuto.

PRESIDENTE. Prendo atto, onorevole Bruni della sua astensione.

L'emendamento Lodigiani 1.1 è precluso dalla votazione dell'emendamento 1.5 della Commissione, testé effettuata.

Pongo in votazione l'emendamento 1.8 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo...

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, la prego di chiedere la parola prima che io ponga in votazione gli emendamenti. Il Presidente, visto l'andamento dei lavori, deve prestare particolare attenzione a ciò che pone in votazione. Se la sua richiesta perviene mentre è in atto una votazione,

sono costretto a non prenderla in considerazione.

GIANNI TAMINO. Presidente, le faccio presente che da molto tempo ho alzato la mano per richiamare la sua attenzione.

PRESIDENTE. Il compito del Presidente è di prestare attenzione a ciò che pone in votazione; il compito, invece, di annotare le richieste di intervento spetta unicamente ai deputati segretari. Queste cose lei, che è deputato da molto tempo, dovrebbe saperle. In ogni caso, onorevole Tamino, in via eccezionale le concedo di fare la sua dichiarazione di voto.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti che con il comma 6 dell'articolo 1 si autorizza di fatto l'incenerimento dei rifiuti senza un adeguato controllo. L'emendamento 1.2 non vieta certamente l'utilizzo degli impianti consortili per produrre energia elettrica anche con gli scarti delle lavorazioni e con i rifiuti solidi urbani, ma stabilisce che ciò avvenga solo per quegli scarti non recuperabili ed idonei alla pirolisi, in modo che non si producano emissioni pericolose per la salute dei cittadini e per l'ambiente. Il mio emendamento in pratica chiarisce i limiti entro i quali è possibile agire. Per tale motivo sono stupito che la Commissione ed il Governo non lo abbiano accolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tamino 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

Carolus 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora al subemendamento all'emendamento della Commissione 1.6, sul quale hanno espresso parere favorevole il relatore ed il Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, con questo emendamento della Commissione, da essa adottato a maggioranza, si vorrebbe abrogare il comma 9 dell'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione stessa. Se tale emendamento sarà approvato non solo i sacchetti di plastica diverranno più cari, ma purtroppo anche quelli non biodegradabili resteranno in commercio. In base al testo licenziato dalla Commissione per l'aula, invece, entro due anni i sacchetti di plastica inquinanti dovrebbero essere eliminati.

Per tale ragione chiedo ai colleghi di votare contro l'emendamento elaborato dal Comitato ristretto, ripristinando il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lodigiani. Ne ha facoltà.

ORESTE LODIGIANI. Signor Presidente, ritengo che nel contesto di un buon provvedimento — come credo sarà quello in esame, se arriveremo alla conclusione dell'iter ad esso relativo — questo rappresenti obiettivamente un passo indietro.

Non posso — lo dico con tutta serenità — fare il processo alle intenzioni, ma se dovessi effettuarlo — ed è un terreno sul quale non mi voglio spingere troppo — dovrei dire che su questo argomento stavolta la Camera è rimasta un po' più indietro rispetto a quanto era disposto a fare il Governo.

Sono convinto che esistono problemi tecnici molto rilevanti. Tuttavia, di fronte alle difficoltà che sono note, si sarebbe potuta semmai scegliere la strada di pro-

trarre il termine già previsto dalla legge n. 441. Ciò avrebbe potuto rappresentare un tentativo di mediazione. Non si è voluto imboccare questa via perché si è inteso cedere un po' più di quanto fosse necessario al fronte che difende la plastica: tutto qui! *(Applausi dei deputati dei gruppi verde e di democrazia proletaria).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MICHELE BOATO. Sono d'accordo con l'onorevole Lodigiani. In questo campo si va più indietro di quanto aveva stabilito il ministro Altissimo nel 1984!

Era già stato previsto di attuare le misure in questione nel 1991; nel settembre dello scorso anno, in occasione della votazione della legge sui rifiuti, si era deciso di anticiparne l'applicazione al 1989; adesso si vuole abrogare tutto!

Con buona volontà avevamo proposto che si tornasse alla data del 1991, con la possibilità che si arrivasse al 1992. Si vogliono invece fare gli interessi di chi non intende studiare... Si è tentato di mettere in piedi una commissione la quale tuttavia, non avendo ora di fronte a sé alcuna scadenza precisa, non lavorerà: sappiamo già come andrà a finire.

Abbiamo subito durante questa settimana le pressioni della lobby dei «plasticari» che stazionava fuori della Commissione in pianta stabile, dalla mattina alla sera, avvicinandoci uno per uno, deputati e funzionari! Vogliono che la loro impostazione su questa materia passi: non vogliono cioè che il termine «biodegradabilità» sia previsto dal testo del provvedimento in esame, e cioè inconcepibile! *(Applausi dei deputati dei gruppi verde, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gottardo. Ne ha facoltà.

SETTIMO GOTTARDO. Signor Presidente, veramente sono un po' esterrefatto sul

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

problema in esame anche se, tutto sommato, è secondario rispetto alla complessità del provvedimento. Quest'ultimo ha un grande impatto e una grande capacità pedagogica rispetto agli usi ed ai costumi quotidiani della gente.

Voglio pensare che l'Assemblea sia ormai in sintonia nei suoi comportamenti con gli usi ed i costumi del paese e non con l'atteggiamento del Comitato ristretto della Commissione di cui faccio parte, che ha modificato un provvedimento, già approvato in Commissione, che prevedeva la biodegradabilità (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e della sinistra indipendente*). Vogliamo scherzare? Siamo fuori dal mondo!

Mi rendo conto che si tratta di un aspetto secondario. Tuttavia abbiamo aumentato di 100 lire il costo dei sacchetti per disincentivare il loro uso e per renderli biodegradabili. Dobbiamo essere coerenti fino in fondo. Questo emendamento del Comitato ristretto va contro ciò che la Commissione aveva già espresso ed è, secondo me, estraneo al comportamento collettivo.

Devo aggiungere un piccolo particolare. Centinaia di amministrazioni locali — tra cui anche la mia — di tutti i colori (democristiane, comuniste o di centro sinistra) già si erano espresse. Conserviamo, per carità, per lo meno la dignità di questo Parlamento rispetto alle *lobbies*!

Sono convinto che il primo grande risultato derivante dalla introduzione del voto palese consiste nel dimostrare che le *lobbies* non contano più. Sono quindi contrario a questo emendamento (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cederna. Ne ha facoltà.

ANTONIO CEDERNA. Per le ragioni espresse molto bene da chi mi ha preceduto, mi associo a tali considerazioni e dichiaro il voto contrario sull'emendamento 1.6 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Piero Angelini.

Onorevole Angelini, poiché per il gruppo della democrazia cristiana è già intervenuto l'onorevole Gottardo, devo ritenere che lei effettua una dichiarazione di voto in dissenso dal suo gruppo.

PIERO ANGELINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERO ANGELINI. Contesto innanzitutto che quella espressa sia la posizione del gruppo della democrazia cristiana. È l'onorevole Gottardo che ha parlato in dissenso rispetto alle posizioni del gruppo stesso, del quale mi permetto di esprimere l'opinione, che è la seguente: il decreto ministeriale del 1984 e l'articolo 6-bis della legge n. 441 ponevano l'obiettivo della biodegradabilità, fissando con apposita disposizione legislativa il termine entro il quale si sarebbe dovuto realizzare. Se oggi viene emanato un decreto, ciò dipende dal fatto che, anche per riconoscimento dei contestatori, dell'onorevole Ronchi in particolare, che ha presentato un emendamento in materia, non è attuabile quanto sancito dall'articolo 6-bis, nei termini in esso previsti.

La filosofia del decreto-legge è stata quella di costituire consorzi obbligatori per rendere possibile il riciclaggio e mantenere, attraverso il finanziamento dell'innovazione tecnologica, l'obiettivo della biodegradabilità. Questo emendamento fa carico al Governo, attraverso una commissione tecnico-produttiva, di perseguire come obiettivo fondamentale quello della biodegradabilità. È prevista altresì l'istituzione di una commissione, la quale deve riferire dopo due anni con una relazione sui risultati raggiunti. Sulla base di tale relazione il ministro dell'ambiente adotta misure adeguate in relazione ai materiali, per poterli eliminare qualora la biodegradabilità sia stata realizzata. In tal modo viene concesso al Governo il potere, che fino ad ora la legge non gli riconosce, di riformare la struttura produttiva.

Per questo mi permetto di dire che il collega Gottardo, di cui tutti apprezziamo le qualità, non ha capito, perché non vi ha partecipato, i termini della discussione, né le proposte che sono di tutta la maggioranza, che hanno visto tutti quanti impegnati (*Vive proteste dei deputati dei gruppi verde e di democrazia proletaria*)... L'obiettivo della maggioranza e del Governo...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! Onorevole Angelini, continui il suo intervento!

PIERO ANGELINI. L'obiettivo, dicevo, della maggioranza e del Governo rimane quello della biodegradabilità e l'esecutivo ha il potere di adottare, con decreto ed entro i due anni, le misure di trasformazione dei cicli produttivi che rendano tale obiettivo realizzabile nel nostro paese.

Non mi sembra pertanto che si tratti di nessun capovolgimento, quanto di una legislazione seria e adeguata a un obiettivo che tutti riconosciamo importante (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Desidero annunciare, telegraficamente, che voteremo contro l'emendamento 1.6 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enrico Testa. Ne ha facoltà.

ENRICO TESTA. Prendo la parola per rilevare che in primo luogo non condivido il clima incivile che si sta creando su una questione seria, che va discussa pacatamente (*Applausi*). Qui non vi è nessuno che sta difendendo i produttori di plastica; in questo caso specifico stiamo cercando le soluzioni migliori.

Penso che così ho messo chiaramente... (*Commenti del deputato Carlo D'Amato*). Tu difendi i produttori di plastica? Allora stai zitto, per favore! Guardo che il pas-

saggio al voto palese non prevede la maleducazione, caro D'Amato!

PRESIDENTE. Onorevole Carlo D'Amato, lasci che l'onorevole Enrico Testa svolga il suo intervento.

ENRICO TESTA. Vorrei approfittare dei cinque minuti a mia disposizione per spiegare all'Assemblea di cosa si tratti.

La legge n. 441 che votammo lo scorso anno, aveva un comma al suo interno il quale impegnava il Ministero dell'ambiente ad emanare appositi decreti che favorissero la recuperabilità e la biodegradabilità dei minerali.

Oggi, con il provvedimento al nostro esame abbiamo introdotto novità importantissime. In primo luogo abbiamo creato, come forse i colleghi sanno, consorzi che dovranno riciclare il 50 per cento di vetro, metallo e plastica (un obiettivo notevole perseguibile nei prossimi quattro anni); inoltre abbiamo introdotto una misura che ritengo giusta. Mi riferisco all'imposta di 100 lire sul sacchetto di plastica. Considerate che un sacchetto di plastica vale circa 20 lire; quindi abbiamo istituito una tassa cinque volte superiore al suo valore.

In questo modo alcuni colleghi, come l'onorevole Piero Angelini, propongono di abolire l'articolo che impegnava il Governo ad emanare appositi decreti; altri colleghi ritengono invece che il mantenimento dell'obiettivo della biodegradabilità dei materiali costituisca un maggior incentivo nei confronti della finalità che si pone anche l'onorevole Angelini.

Non comprendo allora le inutili critiche mosse ad una opinione, quella dell'onorevole Angelini, che io invece considero seria. Ciò nonostante, visto il tono che ha assunto il dibattito, mi sento di condividere le argomentazioni esposte dal collega Ronchi e per questo motivo annuncio che i deputati del gruppo comunista, pur comprendendone il significato, e condividendone le finalità che ritengo comuni, voteranno contro l'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

dichiarazione di voto l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, i deputati del gruppo federalista europeo voteranno contro l'emendamento 1.6: anche noi riteniamo che sia necessario ed utile ripristinare il testo originario della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Lorenzo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO DE LORENZO. Signor Presidente mi sembra necessario dichiarare in quest'aula che sia la formulazione del comma 9 di cui all'emendamento 1.6 sia la nuova formulazione della Commissione siano in realtà generiche ed improprie. Entrambe le proposte, inoltre, non affrontano il problema in maniera risolutiva.

È vero che abrogando la norma in questione si frena la lotta contro l'inquinamento da materiali plastici, ma è anche vero che la formulazione originaria del comma 9 dell'articolo 1 non risponde a quelle esigenze particolari che talvolta impongono che i sacchetti di plastica o i contenitori non siano biodegradabili.

Per tali motivi, non potendo modificare in questo momento nessuno dei due testi, credo che sia più corretto che i deputati del gruppo liberale si astengano dal voto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0.1.6.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(Il subemendamento è respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.6

della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è approvato).

Quanto all'emendamento Boato 1.4, ricordo che il relatore ha chiesto di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno e che il Governo ha dichiarato di concordare con tale richiesta. Chiedo dunque all'onorevole Boato se intende accogliere l'invito del relatore.

MICHELE BOATO. Sì, signor Presidente; accolgo l'invito e annuncio che è già stato presentato un apposito ordine del giorno.

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

EDOARDO RONCHI. Sulle modalità di votazione, Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. In precedenza è stato votato il subemendamento 0.1.6.1 della Commissione, scambiandolo per l'emendamento 1.6 della Commissione. Si è votato, infatti, per impedire che i sacchetti e le buste per l'asporto di merci continuino ad essere di plastica e poi la votazione è stata ripetuta, in quanto non è stato precisato quale fosse il subemendamento all'emendamento 1.6 (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e di democrazia proletaria*). L'Assemblea quindi ha votato senza aver capito quale fosse l'oggetto della votazione, in quanto lei, Presidente, non ha

chiarito il contenuto del subemendamento posto in votazione.

PRESIDENTE. Mi consenta di dirle, onorevole Ronchi, che nel corso della seduta ho letto il testo degli emendamenti almeno tre volte. Quando ho indetto la votazione, ho specificato che essa verteva sul subemendamento 0.1.6.1 della Commissione presentato all'emendamento 1.6 della Commissione...

EDOARDO RONCHI. Avevamo reso le dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.6! Ci sono state nove dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.6, e non sul subemendamento 0.1.6.1!

PRESIDENTE. Poiché dunque era perfettamente identificabile il contenuto del subemendamento posto in votazione, non posso concordare con il rilievo che lei ha mosso.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Sulle modalità di votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Vorrei soltanto rilevare, signor Presidente, che il subemendamento 0.1.6.1 è stato presentato per dare copertura finanziaria all'emendamento 1.6, che ne era privo. Sorge a questo punto un problema: l'Assemblea ha deciso di non dare copertura ad una spesa, e lo ha fatto al fine di eliminarla.

Da ciò consegue che la votazione successiva (con la quale la spesa è stata introdotta), essendo stato respinto il subemendamento relativo alla copertura, non può essere valida, in quanto ciò sarebbe in contrasto con i principi della nostra Costituzione, e in particolare con l'articolo 81. Ritengo quindi che tale aspetto debba essere riesaminato e che debbano essere

adottate le decisioni conseguenti al fatto che l'Assemblea ha approvato una spesa senza la relativa copertura (*Applausi dei deputati dei gruppi del MSI-destra nazionale e verde*).

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

GUIDO ALBORGHETTI. Sulle modalità di votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Mi consenta, Presidente, di fare due osservazioni. La prima riguarda le modalità di svolgimento delle due votazioni precedenti. Anch'io onestamente ritengo che vi possa essere stato un equivoco sull'oggetto della prima votazione, dal momento che non è stato ben chiaro (secondo me non per responsabilità del Presidente, ma per la situazione oggettiva) che si stava votando il subemendamento 0.1.6.1. che forniva la copertura all'emendamento 1.6 sul quale l'Assemblea si sarebbe pronunciata successivamente. Ritengo allora che la votazione dovrebbe essere ripetuta, in modo che la volontà dell'Assemblea risulti espressa in modo non equivoco, come potrebbe invece apparire dalle due votazioni precedenti.

Concordo inoltre sul fatto che, se la votazione venisse invece convalidata, l'emendamento 1.6 della Commissione risulterebbe privo di copertura, e il Governo dovrebbe indicarne un'altra.

PRESIDENTE. In linea di principio concordo con lei, onorevole Alborghetti, come del resto con l'onorevole Pazzaglia. Devo tuttavia osservare che, essendo il subemendamento 0.1.6.1 e l'emendamento 1.6 oggetto di distinta votazione, la Presidenza non poteva che porli in votazione, anche se le conseguenze potevano essere quelle richiamate.

A questo punto, però, credo che il rispetto della volontà dell'Assemblea...

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

GIANNI TAMINO. Non era ammissibile!

PRESIDENTE. Era ammissibile, onorevole Tamino!

A questo punto, dicevo, credo che il rispetto della volontà dell'Assemblea imponga che non possa essere messa in discussione una deliberazione che l'Assemblea ha già assunto. Rimane per altro la possibilità per il Governo di presentare un ulteriore emendamento o articolo aggiuntivo che indichi una nuova copertura finanziaria dell'emendamento 1.6 testé approvato.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Il problema dell'esistenza della copertura finanziaria non è questione di dettaglio che possa essere affrontata alla fine: la copertura vi è o non vi è; e se non vi è, il Governo ha l'obbligo di indicarne subito una adeguata. Solo dopo potremo proseguire nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, lei in sostanza avanza una proposta di rinvio della discussione per valutare le conseguenze finanziarie?

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo scusa, forse mi sono espresso in modo improprio. Io ritengo che sia dovere del Governo indicare un'altra copertura, visto che quella proposta non è stata approvata, a meno che il Presidente non ritenga di porre nuovamente in votazione l'emendamento 1.6 della Commissione, nel quale caso la volontà della Camera risulterebbe chiara. Qualora invece non venisse accettata la mia richiesta e si proseguisse nella discussione, la responsabilità della mancanza di copertura sarebbe del Governo e non della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, le faccio osservare che è impossibile, come lei sa (da molti anni essendo lei membro

della Camera) ripetere votazioni validamente espresse. Il Governo ha per altro modo di indicare come intende risolvere il problema della copertura finanziaria prima che sia terminato l'esame del provvedimento. Non sussiste quindi in questo momento e in questa fase della discussione la necessità di sospendere i lavori dell'Assemblea.

A questo punto, se non vi sono proposte specifiche, credo che possiamo considerare esaurito l'argomento.

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che proposito, onorevole Ronchi?

EDOARDO RONCHI. Sulle modalità di votazione.

PRESIDENTE. Ho già detto che questo argomento è esaurito.

EDOARDO RONCHI. Chiedo allora di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Mi richiamo all'articolo 41 del regolamento, per quanto riguarda le modalità dei nostri lavori (non le modalità di votazione). Io ho chiesto di parlare e ho parlato per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6 della Commissione, ma poi la votazione ha avuto per oggetto non l'emendamento su cui io avevo reso la dichiarazione di voto, ma il subemendamento 0.1.6.1 della Commissione che lo precedeva in ordine logico e di presentazione. Credo che ci sia stato un errore della Presidenza nell'indicazione delle modalità di votazione e chiedo quindi che si riveda quanto è avvenuto, tenuto conto che tutte le successive dichiarazioni di voto (da ultimo quella dell'onorevole Cederna) hanno fatto riferimento all'emendamento 1.6 della Commissione. Occorreva che la Presidenza chiarisse se si era in fase di votazione dell'emendamento 1.6 o del subemendamento 0.1.6.1. e rinviasse alla fase opportuna le dichiarazioni di voto che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

chiaramente non riguardavano l'oggetto della votazione. Chiedo quindi di ripetere la votazione dal momento che vi è un errore evidente, riscontrabile: si tratta di capire che cosa l'Assemblea abbia votato. Le ripeto che ben nove dichiarazioni di voto si sono riferite all'emendamento 1.6 e non al subemendamento 0.1.6.1, che è stato posto in votazione al termine di quelle dichiarazioni di voto!

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, ogni volta che è stato posto in votazione un emendamento o un subemendamento, la Presidenza ha indicato con precisione l'oggetto della votazione. Ovviamente, quando vi sono dichiarazioni di voto, esse devono intendersi riferite all'oggetto della votazione che sta per aver luogo. Se qualche collega ha frainteso, non ne ho alcuna colpa e sarà il resoconto stenografico a rendere ragione delle mie affermazioni. Non le consento quindi, onorevole Ronchi, di continuare a parlare su questo argomento.

SETTIMO GOTTARDO. Intervengo molto brevemente, anche per far presente che a molti deputati manca la documentazione.

Io ho fatto una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6 della Commissione, che attiene, come è noto, al ripristino del testo della Commissione sui termini relativi alla biodegradabilità dei sacchetti entro il 1991.

La mia dichiarazione di voto riguardava tale emendamento, il voto mio e di molti colleghi è stato manifestato su tale emendamento, gli altri colleghi che sono intervenuti si sono espressi in questi stesso senso.

Ci siamo trovati di fronte ad una specie — chiedo scusa se uso questo esempio, ma non me ne viene in mente nessun altro — di gioco delle tre tavolette, per cui si è votato non l'emendamento 1.6 della Commissione ma un subemendamento.

Devo dire che mi avete fatto esprimere un voto su un subemendamento diverso dall'emendamento sul quale avevo fatto la mia dichiarazione di voto. Ritengo per-

tanto che il voto non sia conforme alla mia volontà, così come non lo è rispetto alla volontà di molti miei colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Gottardo, se lei si è sbagliato non posso averne colpa io!

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, capisco come la Presidenza stia facendo uno sforzo immane, anche a causa del modo in cui sono stati presentati gli emendamenti e per i problemi di copertura che taluni di essi sollevano. Ritengo quindi, che non sia in discussione la correttezza e l'abilità della Presidenza nel condurre i lavori, quanto piuttosto un aspetto verificabile semplicemente con il resoconto stenografico della seduta odierna.

Se diversi deputati hanno ribadito di essere intervenuti per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6 della Commissione, credo che la Presidenza potrebbe trovare una soluzione, magari accantonando per il momento la questione senza bloccare la continuazione dell'esame del provvedimento. Presidente, credo si tratti di un caso eccezionale!

Su questo, comunque, mi rimetto all'Assemblea, auspicando che si evitino contrapposizioni inutili, perché qui si tratta soltanto di verificare se il Presidente abbia chiamato effettivamente la Camera a votare sull'emendamento 1.6 o invece sul subemendamento 0.1.6.1.

Fatto questo, credo che potremmo riservare ad un passaggio successivo la soluzione di un problema che, ripeto, a questo punto solo la Presidenza può risolvere. Se vi è stato un errore materiale, potrà essere ripetuta la votazione, altrimenti non vedo via d'uscita.

È per questo motivo, Presidente, che le propongo ancora di accantonare il problema, senza prendere una decisione definitiva, e di continuare la discussione sul provvedimento. Alla fine la Presidenza ci dirà il modo in cui intenda risolvere questo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

punto, giacché vi è stato un fraintendimento dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, la ringrazio per quanto ha detto, tuttavia devo far presente che nonostante tutta la buona volontà e la disponibilità il regolamento non mi consente di tornare su una decisione validamente assunta dall'Assemblea, anche se alcuno può ritenere vi sia stato equivoco.

Osservo altresì che sono a disposizione di tutti i deputati gli strumenti previsti dal regolamento, come l'articolo 90, per proporre le modificazioni di forma ritenute opportune; la Commissione o il Governo, inoltre, possono presentare emendamenti, se lo ritengono.

Non sono d'accordo nel considerare come in sospeso la votazione che abbiamo effettuato. Desidero inoltre far presente che la Presidenza non è ovviamente in grado di constatare l'esistenza di un eventuale fraintendimento da parte dei deputati sull'oggetto della votazione. (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Presidente, la sua impostazione è certamente corretta, tuttavia a me pare che non sussistano in realtà — spero che il Presidente possa ascoltare questa argomentazione — strumenti regolamentari quali quelli cui lei ha accennato, per rimediare ai risultati di una votazione eventualmente non corrispondente — così pare — all'opinione della maggioranza di questa Assemblea.

In particolare, l'articolo 90 che si riferisce al coordinamento ed alle correzioni di forma richiesti dal progetto di legge quando sia definito nel suo complesso, non è probabilmente applicabile al caso di specie, cioè per modificare la decisione.

Penso invece che si possa in via eccezionale chiedere al Presidente se non ritenga di poter applicare l'articolo 57 del regolamento il quale stabilisce: «Quando si verificano irregolarità, il Presidente apprez-

zate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta».

So bene che questo articolo normalmente si riferisce ad irregolarità nelle votazioni e che viene applicato prima che sia stato proclamato il risultato, però a me pare che in questa circostanza (tenuto conto che molti colleghi appartenenti a diverse forze politiche hanno rilevato di avere espresso dichiarazioni di voto nella convinzione che si dovesse votare l'emendamento e non il subemendamento), il Presidente potrebbe apprezzare appunto le circostanze e valutare, in via del tutto eccezionale, l'opportunità di ripetere la votazione, al fine di consentire all'Assemblea di pronunciarsi secondo le convinzioni che, ritengo, la maggioranza dei colleghi aveva espresso nella dichiarazione di voto.

Signor Presidente, credo che in altri Parlamenti, dove viene privilegiata la sostanza delle questioni, un atto del genere sarebbe consentito, La prego, dunque, di valutare l'opportunità di ripetere la votazione.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha favoltà.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor Presidente, il gruppo repubblicano aveva sostenuto la richiesta di un rinvio della discussione del disegno di legge formulata dall'onorevole De Carolis. Le ragioni di tale richiesta dipendevano appunto dal fatto che si chiedeva di porre i deputati in condizione di lavorare con un minimo di documentazione e con un minimo di chiarezza e di trasparenza. Le ragioni, nonostante le insinuazioni fatte dell'onorevole Alborghetti, erano soltanto queste.

Dobbiamo prendere atto che la maggioranza dell'Assemblea ha ritenuto che vi fossero sufficienti condizioni di chiarezza per procedere nei propri lavori ed ha così respinto quella richiesta. Meraviglia adesso che, invocando lo stato di confusione, per rimediare proprio ad una situazione reale di confusione, si arrivi persino a chiedere di trasgredire il regolamento,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

sommando così errore ad errore. Chi ha scelto di procedere in questa situazione dovrà rassegnarsi all'idea che i frutti della confusione debbano essere colti: dobbiamo soltanto sperare che non si verifichino più episodi del genere. Concluso riaffermando che dobbiamo rassegnarci a procedere con i frutti della confusione! (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, vorrei risponderle dicendo che la Presidenza aveva considerato la possibilità offerta dall'articolo 57 del regolamento. Ho ritenuto tuttavia che tale articolo, parlando di irregolarità della votazione, si riferisca a situazioni diverse da quella verificate.

Poiché evidentemente c'è un problema di sostanza, che va considerata, in qualche misura, prevalente sulle forme, pur ristrette, della previsione della norma regolamentare, potrei avvalermi, in via del tutto eccezionale, dell'articolo 57, ripetendo le votazioni sul subemendamento e sull'emendamento già votati, ma alla condizione che vi sia l'unanimità del consenso dell'Assemblea. La vicenda infatti riveste una rilevanza così eccezionale che senza l'unanimità dei consensi, lo ripeto, la Presidenza non può procedere con un atto di imperio.

Chiedo dunque se qualcuno si opponga all'applicazione, in via del tutto eccezionale, dell'articolo 57 del regolamento sì da ripetere la votazione del subemendamento 0.1.6.1 e dell'emendamento 1.6 della Commissione.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Signor Presidente, ho poc'anzi illustrato le ragioni della nostra opposizione e credo che non sia il caso di ripeterle.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e pertanto non è possibile procedere nel senso indicato poc'anzi dall'onorevole Bassanini.

Passiamo pertanto all'emendamento Boato 1.4, il cui contenuto il relatore ed il

Governo avevano chiesto ai presentatori di trasfondere in un ordine del giorno.

Onorevole Boato, lei accoglie tale richiesta?

MICHELE BOATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(*È respinto — Applausi dei deputati del gruppo verde*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2 della Commissione, accettato dal Governo.

GIANCARLO GALLI, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione sul testo di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GALLI, Relatore. Il testo dell'emendamento 2.2 della Commissione deve essere corretto in questo senso: là dove è scritto «il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dell'ambiente, promuove l'istituzione», deve leggersi «può promuovere l'istituzione».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Galli. Qual è il parere del Governo sull'emendamento 2.2 della Commissione, con la correzione testé precisata dal relatore?

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. Il Governo conferma il parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2 della Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

con la modifica indicata dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4 del Governo, non accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Lorenzo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO DE LORENZO. Signor Presidente, il problema trattato dall'emendamento che ci accingiamo a votare è estremamente delicato e rappresenta uno dei punti qualificanti del decreto, quello della realizzazione del catasto da parte delle regioni. Ritengo, pertanto, che il comma debba essere mantenuto, anche perché va sottolineata con forza l'importanza di questa previsione ai fini della valutazione complessiva del decreto.

D'altro canto, la Commissione bilancio ha posto questioni di copertura. Indubbiamente la norma era già prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, il quale forniva ai comuni e alle regioni indicazioni di massima in materia ambientale. Sappiamo, però, che — come è avvenuto anche per l'adeguamento degli impianti di smaltimento da parte dei comuni — la norma, in mancanza di finanziamento, è rimasta come indicazione generica, senza essere seguita da interventi concreti degli enti locali.

Credo che di fronte all'osservazione della Commissione bilancio non si possa semplicisticamente far finta di niente. Il gruppo liberale con umiltà chiede al Governo di trovare la necessaria copertura finanziaria per il comma di cui ci stiamo occupando, perché altrimenti si andrà avanti soltanto con affermazioni di principio. Votare questo comma, senza un'adeguata copertura finanziaria, significa continuare a non mettere gli enti locali nella condizione di operare in concreto e in corrispondenza con quanto previsto dalle leggi.

Vorrei che su questo punto la Camera, con maggior riflessione di quanto normal-

mente si fa rispetto ad un emendamento, fornisca un contributo costruttivo e che il Governo si rendesse conto che la soppressione di questo comma mutilerebbe notevolmente il decreto-legge al nostro esame. D'altro canto bisogna tener conto (così come i liberali intendono fare) delle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio.

Per concludere, spero che il Governo voglia risolvere il problema facendo salvo questo punto che, ripeto, è fondamentale per il valore ed il significato del provvedimento in discussione.

NINO CRISTOFORI, Presidente della V Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CRISTOFORI, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, l'andamento dei lavori di questa seduta dovrebbe richiamare l'attenzione dei colleghi.

Non voglio convincere nessuno, ma solo far presente che stiamo per votare (è già avvenuto in passato) norme che non hanno copertura finanziaria. Non si tratta di un problema di contenuti, perché su molte delle questioni al nostro esame non credo che ci siano problemi tra maggioranza ed opposizione.

Desidero precisare, anche perché l'onorevole Pazzaglia vi ha fatto riferimento all'inizio del suo intervento, che in Commissione bilancio, ad onor del vero, non c'è stato alcun problema tra maggioranza ed opposizione. La Commissione bilancio ieri era pronta ad esaminare il provvedimento, ma il Governo ha chiesto un rinvio ad oggi a causa di difficoltà sorte all'interno della Commissione di merito.

Oggi la Commissione bilancio si è riunita alle 11, ma si è trovata di fronte ad un testo totalmente diverso da quello originario del decreto-legge (credo che i colleghi si saranno resi conto che quello attualmente al nostro esame è un altro provvedimento). La Commissione, lavorando tutto il giorno, ha dovuto esaminare — come dicevo — un nuovo provvedimento, sul quale, in verità, non abbiamo mosso molte osservazioni.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

tranne alcune. In sostanza, la Commissione non è entrata nel merito del provvedimento, ma ha dovuto prendere atto che il Governo non era in grado di prevedere la necessaria copertura finanziaria per alcune norme.

Il disegno di legge di conversione potrà essere votato con le maggioranze che volete, ma è certo che verrà rinviato alla Camera dal Presidente della Repubblica, o forse ciò non si renderà necessario se vi potrà rimediare l'altro ramo del Parlamento.

A differenza dell'onorevole De Lorenzo, pur non essendo contrario al contenuto del provvedimento, sono favorevole alla proposta avanzata dal Governo che, in questo modo, risolve un problema.

Se mi comportassi diversamente, compirei un atto contrario alle stesse regole che ci siamo dati nel regolamento della Camera.

ENRICO TESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO TESTA. Signor Presidente, la nostra tesi, sostenuta in Commissione, è che in realtà i due commi di cui ci stiamo occupando non hanno bisogno di copertura finanziaria, in quanto si riferiscono ad adempimenti che le regioni avrebbero dovuto adottare, così come prevede il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, pochi colleghi sono attenti come il sottoscritto ai problemi di copertura finanziaria delle leggi. Tuttavia c'è qualcosa nelle argomentazioni svolte dal presidente delle Commissioni bilancio che francamente mi sfugge e su cui vorrei che i colleghi riflettessero.

Il comma 8 dell'articolo 1 del testo della Commissione (che abbiamo già approvato) ha introdotto un'imposta di fabbricazione

sui sacchetti di plastica. Le valutazioni sul gettito di questa imposta non sono univoche; tuttavia si parla di 9 miliardi di pezzi e quindi, in base ad un semplice calcolo, si può ipotizzare che vi saranno 900 miliardi di maggiori entrate per lo Stato. Pur ammettendo che vi sia una certa percentuale di evasione, le maggiori entrate sono stimabili in 600 o 700 miliardi.

Credo quindi che eventuali maggiori spese derivanti dalle attività di gestione o funzionamento previste dal provvedimento nel suo complesso siano largamente coperte dalla norma di cui al comma 8 dell'articolo 1, che dispone una nuova entrata per lo Stato. Si tratterà caso mai, di aggiungere un articolo finale (il comitato dei nove potrebbe predisporlo) che, una volta valutate le eventuali maggiori spese di funzionamento a carico delle regioni e degli enti locali, provveda ad indicarne la copertura in una quota parte (una piccola quota parte) della maggiore entrata disposta dall'articolo 1 del provvedimento.

Non esiste dunque, dal punto di vista sostanziale, un problema di copertura, mentre l'aspetto, formale può essere risolto con un emendamento all'ultimo articolo del provvedimento, emendamento predisposto dal comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Rinunzio, signor Presidente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martino. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con attenzione il collega Bassanini, ma ho tratto l'impressione che una certa illogicità, in quello che egli ha sostenuto: il gettito dovrebbe derivare dall'imposta sui sacchetti venduti, mentre, se non vado errato, la norma che si vuole approvare dovrebbe diminuirne il quantitativo in vendita (ipotizzando quindi un minor gettito). Questo in base a considera-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

zioni ispirate alla più semplice aritmetica e non evidentemente ai calcoli effettuati dai nostri politici.

Signor Presidente, debbo quindi dichiarare che voterò contro l'intero provvedimento e naturalmente su questa parte di esso. Confido tuttavia nell'attenzione (pur troppo inesistente in questa Camera, dove abbiamo assistito a comportamenti un po' schizoidi) della Presidenza della Repubblica, che indubitabilmente finirà per prestare interesse alla mancanza di una reale copertura della spesa prevista dal provvedimento e dovrà conseguentemente agire ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, prendo atto della sua richiesta. Reputo tuttavia opportuno dare prima la parola all'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Gitti, che ne ha fatto richiesta, per fornire — io ritengo — chiarimenti all'Assemblea.

Onorevole Gitti ha facoltà di parlare.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, sono state rivolte ripetutamente richieste al Governo in ordine alla copertura di alcune spese previste da questo provvedimento. Al riguardo si è svolta una lunga discussione in Commissione bilancio, che non intendo riassumere. Voglio però rilevare che, mentre non vi è alcun dissenso — la posizione è stata espressa con grande chiarezza dal ministro dell'ambiente — circa gli strumenti che si intendono realizzare (catasto, osservatorio a livello regionale), resta il dato formale e sostanziale che i due commi cui si riferiscono gli emendamenti del Governo, che fanno proprio il parere espresso a grande maggioranza dalla Commissione bilancio, non recano né la quantificazione degli oneri né l'indicazione di idonea copertura.

Ho il dovere di segnalarlo, perché a causa di un errore e di un equivoco abbiamo già approvato una norma priva di

copertura; se ne aggiungeremo altre, si verificherà l'inevitabile intervento modificativo del Senato o il rinvio motivato alle Camere del Capo dello Stato.

Tuttavia, poiché il Governo non vuole defilarsi ed intende affrontare le questioni sul tappeto, desidero ricordare all'Assemblea che stamane in una prima fase dell'esame del provvedimento e stante la dichiarata disponibilità del ministro dell'ambiente, abbiamo fatto presente a tutti i colleghi che il Senato ha già approvato il programma triennale di salvaguardia ambientale. Questo provvedimento attende di essere esaminato dalla Camera dei deputati e comunque i compiti che sono stati demandati alle regioni, senza preoccuparsi di trasferire loro risorse adeguate, possono trovare soluzione in sede di esame, appunto, di quel programma triennale di salvaguardia ambientale.

Se la Camera intende proseguire nei suoi lavori, deve sapere che anche con queste votazioni si viola il principio della copertura finanziaria. Ho molto rispetto per il lavoro che i colleghi della Commissione ambiente hanno compiuto; però ne ho altrettanto per il lavoro svolto dai colleghi della Commissione bilancio riformando la legge n. 468 e dando non solo al Governo ma anche alla Camera regole più rigorose per il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Credo che anche il collega Bassanini, che ha dimostrato in passato sensibilità su tali questioni, non possa non essere d'accordo: o si segue la tesi, che era già stata prospettata stamattina, di stralciare questa parte e di affrontarla quando la Camera prenderà in esame il disegno di legge, già approvato dal Senato, relativo al programma triennale di salvaguardia ambientale; oppure, se la maggioranza della Commissione e l'Assemblea intendono proseguire, va detto che si stanno votando commi di articoli privi di copertura. Il ministro dell'ambiente, che correttamente ha difeso queste proposte, ha sottoscritto quegli emendamenti che accolgono le osservazioni e le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bassanini, ma prima di lei hanno chiesto di parlare il relatore e l'onorevole Piro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, riteniamo di non aver stravolto l'intendimento originario del Governo contenuto nel decreto, laddove si poneva a fondamento dell'azione di controllo e di governo del problema dei rifiuti industriali speciali, tossici e nocivi, la necessità di conoscere il fenomeno. Si avvia così un primo censimento limitato alle aziende con più di cento addetti, al fine di individuare gli elementi necessari per conoscere veramente la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti.

Sulla scorta di questo elemento contenuto nel decreto, la Commissione ha voluto raccordare le vecchie disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (che già assegnava alle regioni compiti precisi in merito al censimento dei rifiuti e all'elaborazione di dati statistici) con una modalità moderna e funzionale, quella del catasto dei produttori dei rifiuti e degli addetti allo smaltimento. Questa nuova modalità, che è assolutamente necessaria e costituisce un pilastro fondamentale per uscire dall'emergenza rifiuti, non crea nuovi oneri per le amministrazioni regionali o provinciali, dal momento che queste sono già tenute a svolgere tali compiti. Del resto molte regioni hanno già posto in essere in via sperimentale l'elaborazione e la gestione del catasto dei rifiuti.

Gli oneri derivano invece dalla costruzione del sistema informativo, per il quale è prevista una copertura (con uno stanziamento di 20 miliardi); si prevede successivamente di impinguare questo stanziamento ricollegandolo al sistema informativo.

Vogliamo capire se le disposizioni emanate nei mesi scorsi dal Governo (come il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 che recepisce le direttive CEE in ma-

teria di inquinamento atmosferico, o il decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la direttiva Seveso), che hanno attribuito — queste sì — nuovi compiti alle regioni, dovevano essere accompagnate da un provvedimento di copertura. Noi riteniamo che queste competenze possano essere ricondotte nell'ambito delle regioni, per cui non ravvisiamo una contraddizione tra questa nuova modalità ed i compiti loro assegnati. Se così fosse dovremmo affermare in Parlamento che le regioni non sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915, dalla legge n. 203 e dalla direttiva Seveso. Dovremmo quindi prendere atto dell'impossibilità delle regioni di gestire tali problemi, per cui saremmo costretti ad esonerarle dai loro compiti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi sembra che lei confermi il parere contrario sull'emendamento presentato dal Governo.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, vorrei dire con molta franchezza all'onorevole Gitti che il provvedimento al nostro esame è stato oggetto di svariati tentativi di rinvio nella giornata odierna.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria ricordo che, ai sensi del nostro regolamento, siamo sempre in grado di modificarla intervenendo, come si fa di solito, sull'ultimo articolo del decreto-legge. In qualche caso abbiamo addirittura aggiunto un articolo al disegno di legge di conversione. Non sono trascorsi molti mesi da quando la Camera votò l'aumento dell'imposta sul metano (che ha provocato molta sperequazione) per finanziare un «fondino». I colleghi della Commissione bilancio ricordano perfettamente l'episodio. Al momento del voto ci rendemmo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

però conto che l'aumento di tale imposta non copriva interamente il fondo che si intendeva finanziare. In un altro caso (l'onorevole Cristofori lo ricorda bene, in quanto prima di divenire presidente della Commissione bilancio ha presieduto la Commissione speciale per le pensioni) la copertura di provvedimenti pensionistici fu prevista in base al presumibile maggior gettito dell'IRPEF.

Signor Presidente, signor sottosegretario al tesoro, in questo caso siamo di fronte ad una proposta concreta: il gettito derivante dall'imposta sui sacchetti di plastica, non previsto dal Governo nell'originaria formulazione del decreto, può finanziare il provvedimento in esame.

Signor sottosegretario al tesoro, hanno fatto bene alcuni colleghi, e l'onorevole Galli in particolare, a rilevare che, nonostante i disperati tentativi compiuti da molti, ormai siamo arrivati a giovedì, sono le 19,45 ed il numero legale comincia a dileguarsi. È molto probabile perciò che non riusciremo ad approvare il provvedimento in esame nella giornata odierna, anche se personalmente farò di tutto per non arrendermi a questa eventualità. La prossima settimana la Camera non potrà esaminare il decreto-legge perché il Parlamento si riunirà in seduta comune. Diciamo allora la verità: la copertura di questo provvedimento può essere trovata con il parziale utilizzo del gettito derivante dai sacchetti di plastica. Inoltre l'onorevole Galli ha ragione da vendere quando afferma che per la verità ci si poteva criticare per l'eccessivo vincolismo posto alla finanza regionale in quanto sulla quota di 20 miliardi si imponevano alle regioni precisi vincoli di bilancio rispetto alle dotazioni. Ma figuriamoci se questa era la vera questione! Io la mia opinione la voglio dire chiara chiara. Questo provvedimento è stato contrastato da settori che non vogliono apportare le necessarie innovazioni. Ogni gradualità è stata inoltre tentata per trovare la giusta soluzione. Il decreto scadrà il 9 novembre e mi auguro che a quella data il ministro dell'ambiente ne emanerà un altro, che contenga la più avanzata normativa che il Parlamento è

riuscito a prevedere. Se vi sono colleghi che intendono difendere l'industria dell'inquinamento, si alzino e lo dicano ad alta voce davanti a tutti (*Applausi*).

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, confesso di non essere in grado di valutare la fondatezza delle considerazioni di merito effettuate dal relatore e dal collega Enrico Testa.

In altri termini, non so se questi commi provvedano ad attribuire compiti e funzioni nuove, e quindi nuovi oneri, alle regioni (i quali dovrebbero essere coperti, a norma dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 che è ancora in vigore) o se invece essi si limitino a precisare il modo di esercizio di compiti già attribuiti alle stesse regioni.

Credo sia comunque dirimente, qualsiasi cosa si pensi della questione — personalmente non ho elementi per sostenerla né per smentirla — il fatto che con questa legge (lo dico all'onorevole Gitti, che gode comunque della massima stima da parte mia) si prevede una nuova entrata per lo Stato. Quest'ultima — per quanto si riduca, come noi auspichiamo, la produzione di sacchetti di plastica — fornirà nei prossimi anni un gettito comunque superiore alle spese di gestione del catasto sostenute dalla regione e dal ministero, anche se la produzione di sacchetti di plastica si riducesse subito al 10 o al 20 per cento di quella di questi anni. Tali sono i dati di cui disponiamo.

A me pare quindi indiscutibile il fatto che la questione della copertura potrà essere risolta allorché — come di solito avviene nella nostra legislazione — occorrerà quantificare l'onere e indicare la relativa copertura in un apposito articolo.

Tuttavia la Commissione ha già creato nel testo sottoposto al nostro esame le condizioni per risolvere comunque il problema della copertura. Il Comitato dei nove valuterà definitivamente se onere vi sia, magari in contraddittorio con la Com-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

missione bilancio, e si capirà quale sarà la quota del gettito previsto nell'articolo 1, comma 8, da destinare a tale scopo.

Credo che ciò vada detto, anche alla luce della preoccupazione che nutriamo rispetto al bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.4 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è respinto).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boato 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 della Commissione, nel nuovo testo, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 4.1, non accettato dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me

ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è approvato).

L'emendamento Testa Enrico 4.2 è stato ritirato.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Boato 6.1 e Ronchi 6.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(Gli emendamenti sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ceruti 6.2...

GIAN CARLO BINELLI. C'è gente che vota per altri!

LUCIANO GUERZONI. Vota anche chi ha preso l'aereo.

ENRICO TESTA. Quarto settore!

GUIDO ALBORGHETTI. Quarto settore!

PRESIDENTE. Prego i deputati segretari di procedere ai necessari accertamenti. In base a quanto essi riferiranno adotterò le conseguenti decisioni *(I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).*

GUIDO ALBORGHETTI. Quarto settore, in alto, ultima fila.

PRESIDENTE. I deputati segretari da me incaricati degli accertamenti hanno constatato una irregolarità. Tuttavia, faccio notare all'Assemblea che, consi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

stendo quest'ultima in un caso singolo (*Vive proteste dei deputati del gruppo del PCI*)...

GIAN CARLO BINELLI. No! Non è solo un caso. Perché si è andati a controllare solo un settore? Quarto settore, ultima e penultima fila!

PRESIDENTE. Bene, onorevoli colleghi, credo che a questo punto, sia inutile disporre altri accertamenti da parte dei deputati segretari. Pertanto, apprezzate le circostanze, ai sensi del primo comma dell'articolo 57 in relazione all'articolo 8 del regolamento, annullo la votazione e dispongo che sia immediatamente ripetuta.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, gli identici emendamenti Boato 6.1 e Ronchi 6.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti — Commenti).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è respinto).

Onorevoli colleghi, anche al fine di risparmiare tempo, credo che sia opportuno, se non vi sono obiezioni, procedere direttamente a votazioni mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Boato 6.4.

MICHELE BOATO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Boato.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Ceruti 6.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Scalia 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto — Commenti).

FRANCO PIRO. A parità di voti, è respinto!

PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Testa Enrico 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3 del Governo, sulla quale la Commissione a maggioranza ha espresso parere contrario. Il relatore conferma questo parere?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione aderisce all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Galli.

Pongo pertanto in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento 7.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È respinto — Commenti).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Boato 7.01.

MICHELE BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE BOATO. Signor Presidente, intervengo per precisare che l'articolo aggiuntivo 7.01 ha lo scopo di limitare il transito dei rifiuti da una regione all'altra.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo aggiuntivo Boato 7.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 9.1 della Commissione. Ricordo che il testo riformulato di tale emendamento è del seguente tenore: «Le relative spese sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 9.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 9.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento Ronchi 9-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Ronchi 9-bis.2, non accettato dal Governo e sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione aderisce al parere formulato dal Governo e pertanto esprime parere contrario sull'emendamento Ronchi 9-bis.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento Ronchi 9-bis.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Boato 9-bis.3, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole e la Commissione parere contrario. Il relatore conferma il suo parere?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. La Commissione conferma il suo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi l'emendamento Boato 9-bis.3, accettato dal Governo, ma non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi l'emendamento De Carolis 9-quarter.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Boato 9-quarter.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MICHELE BOATO. Questo emendamento, signor Presidente, chiede che i contenitori di plastica siano fatti con colori differenti...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, sappiamo benissimo che cosa chiede questo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

emendamento! Lei deve svolgere soltanto una dichiarazione di voto!

MICHELE BOATO. Certo, signor Presidente, sto spiegando i motivi per i quali ritengo necessaria l'approvazione di questo emendamento, senza il quale risulterebbe impossibile attuare il riciclo dei diversi tipi di plastica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento Boato 9-*quater*.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa, 9-*quater*.3, accettato dalla Commissione e dal Governo. In questo caso penso che possiamo procedere ad una votazione per alzata di mano.

(È approvato).

Ora, sempre per cautela, ritengo che si possa procedere nuovamente a votazioni elettroniche palesi.

Pongo in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi l'emendamento Ronchi 9-*quater*.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Filippini Rosa 9-*quater*.5 e Ronchi 9-*quater*.6.

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Per impedire che le cosiddette scorte siano indefinite (cioè che si continui a produrre superando i criteri predisposti), con il mio emendamento 9-*quater*.6 viene indicata una data precisa per esaurire le scorte stesse.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, gli identici emendamenti Filippini Rosa 9-*quater*.5 e Ronchi 9-*quater*.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi l'emendamento Boato 9-*quater*.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 9-*quater*.8, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole e la Commissione parere contrario. Conferma il parere contrario, onorevole relatore?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Lo confermo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi l'emendamento Boato 9-*quater*.8, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi l'emendamento 9-*quater*.10 della Commissione, con la modifica indicata dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Lodigiani 9-*quater*.9 è precluso dalla votazione testé effettuata (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, che cos'è questo vociò? Vi prego di fare un po' di silenzio! Penso che l'Assemblea sia interessata ad un procedere spedito dei lavori, per cui vi prego di ridurre il brusio.

Pongo in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

nomi l'emendamento Boato 9-sexies.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento Boato 9-sexies.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ronchi 9-novies.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Prima di darle la parola, onorevole Ronchi, vorrei esortarla a comunicare per tempo quando intende fare dichiarazione di voto.

EDOARDO RONCHI. Quest'emendamento è importante perché elimina l'inserimento improprio dei sacchetti di plastica nella direttiva del 1985, che si riferisce solo ai contenitori per liquidi alimentari. Sopprimere la lettera *b*) al primo comma significa scoraggiare un medesimo trattamento per contenitori che sono recuperabili e per altri che invece devono essere resi biodegradabili. Per questo è importante — ripeto — votare a favore dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento Ronchi 9-novies.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento Lodigiani 9-undecies.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo aggiuntivo Boato 9-unde-

cies.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo aggiuntivo 9-undecies.02 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla sua votazione finale.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

premesso che a Riano, in provincia di Roma è stata individuata una discarica dove sono stoccati e interrati migliaia di fusti contenenti rifiuti anche tossici e nocivi;

che tale discarica costituisce una seria minaccia alla salute e all'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento della falda acquifera e che tale discarica, inadeguata e pericolosa, suscita grave preoccupazione presso la popolazione locale che ha promosso numerose manifestazioni pubbliche

impegna il Governo

ad attivare, d'intesa con la regione Lazio, tutti gli interventi previsti dalla normativa vigente per un rapido ed adeguato risanamento di tale discarica.

9/3137/1

Ronchi, Aglietta, Testa Enrico,
Boato, Russo Franco.

La Camera,

a seguito della discussione sulla conversione in legge del decreto n. 397,

invita il Governo, e per esso
il ministro dell'ambiente,

ad emanare, entro un anno dall'entrata

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1988

in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un decreto contenente norme tecniche per la riduzione dei rifiuti prodotti nei settori industriali e artigianali più inquinanti, con particolare riguardo ai settori della concia e della galvanica.

9/3137/2

Boato, Ronchi, Ferrarini,
Aglietta, Galli, Cederna, Bo-
selli, Rocelli.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Il parere del Governo è favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

EDOARDO RONCHI. Insisto, signor Presidente.

MICHELE BOATO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo pertanto in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi l'ordine del giorno Ronchi n. 9/3137/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Poiché non vi sono dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso, procederemo alla votazione finale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 397. Ricordo che, in base alle recenti modifiche regolamentari, si procederà a votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento

elettronico, sul disegno di legge n. 3137, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

La Camera è convocata per domani alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta è tolta alle 20,20.

Ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 21 ottobre 1988, alle 10,30.

1. — *Votazione finale del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali (3137).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1302. — Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988 (*approvato dal Senato*) (3243).

— *Relatore:* Casati.
(*Relazione orale*).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1311. — Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (*approvato dal Senato*) (3223).

— *Relatore:* Binetti.
(*Relazione orale*).

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 0,20
di venerdì 21 ottobre.*